Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° ROMA - Venerdì, 28 settembre 1934 - ANNO XII **Numero 228**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 228 DEL 28 SETTEMBRE 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Società anonima italiana Gio. Ansaldo & C., in liquidazione, in Genova:** Obbligazioni di 1ª emissione sorteggiate nelle prime 35 estrazioni e non rimborsate a tutto il 31 agosto 1934-XII. — Obbligazioni di 1ª emissione sorteggiate nella 36ª estrazione del 31 agosto 1934-XII. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni del prestito 1893 sorteggiate nella 38ª estrazione. — **« Lariana » Società anonima di navigazione sul lago di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 5 settembre 1934-XII. — **Soc. an. Cotonificio di Valle Seriana, in Milano:** Obbligazioni ipotecarie 3,50 per cento rimborsate anticipatamente. — **Banca d'Italia - Credito fondiario:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1524.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Asilo infantile Sofia e Mina Arrigoni » in Prosto, frazione del comune di Piuro.

N. 1524. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Asilo infantile Sofia e Mina Arrigoni », con sede in Prosto, frazione del comune di Piuro, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato, con modificazioni, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 giugno 1934, n. 1525.

Fusione di due asili infantili di Pinerolo in un unico ente denominato « Asilo infantile Umberto I ».

N. 1525. R. decreto 28 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'« Asilo infantile di Pinerolo » e l'« Asilo infantile Umberto I », con sede in Pinerolo, vengono fusi in unico ente intitolato « Asilo infantile Umberto I » ed è approvato, con modificazioni, lo statuto organico dell'ente stesso.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1526.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Celico.

N. 1526. R. decreto 5 luglio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Celico (provincia di Cosenza) viene trasformato a favore della locale Congregazione di carità, per scopi elemosinieri generici.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 17 agosto 1934, n. 1527.

Dichiarazione formale dei fini di alcune Confraternite della provincia di Perugia.

N. 1527. R. decreto 17 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Perugia.

Gubbio - Confraternita della Madonna di Ponte S. Donato;
Bastia - Confraternita di S. Rocco;
Bastia - Confraternita di S. Antonio Abate;
Bastia - Confraternita della Buona Morte.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 10 agosto 1934, n. 1528.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Antonio Abate, in Noto.

N. 1528. R. decreto 10 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Antonio Abate in Noto (provincia di Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 17 agosto 1934, n. 1529.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento in S. Lorenzo Bibbiana, con sede in Città di Castello.

N. 1529. R. decreto 17 agosto 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS. Sacramento in S. Lorenzo Bibbiana con sede nel comune di Città di Castello.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1934.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Palermo ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Palermo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nell'ex feudo Comune e Terre Montagna, di proprietà del comune di Cefalù.

La Commissione venatoria provinciale di Palermo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9729)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1934.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Grosseto ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della starna nella provincia di Grosseto;

Decreta:

Per il corrente anno venatorio, la caccia alle starne, nell'intero territorio dei comuni di Orbetello e Monte Argentario (Grosseto) è vietata.

La Commissione venatoria provinciale di Grosseto provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9730)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1934.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cassa agraria « Nuova Italia Agricola » di Chieti per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo, n. 27, e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928, e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cassa agraria « Nuova Italia Agricola » di Chieti, fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario d'esercizio previste dall'art. 2 del Regio decreto-legge predetto, nel territorio dei Comuni appartenenti al soppresso circondario di Chieti, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con provvedimento della Sezione medesima del 13 aprile 1929, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione predetta con nota n. 88791, del 1° settembre 1934;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario già concessa alla Cassa agraria « Nuova Italia Agricola » di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9731)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1934.
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto l'art. 63 della legge di pubblica sicurezza - testo unico 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'art. 23 del R. Decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, contenente disposizioni per la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti;

Udita la Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili;

DECRETA:

ART. 1.

Sono approvate le seguenti norme di sicurezza riferibili agli stabilimenti per la lavorazione, ai depositi per l'immagazzinamento, per l'impiego o per la vendita di olii minerali ed al trasporto degli olii stessi.

TITOLO I.

AVVERTENZE GENERALI

I. - Alla direzione degli stabilimenti in cui si lavorano olii minerali e loro derivati devono essere preposti dottori in ingegneria o in chimica abilitati all'esercizio della professione. La direzione dei depositi di tali sostanze, a qualsiasi scopo costituiti, deve essere affidata a persona tecnicamente idonea.

II. - Gli stabilimenti dove si lavorano, o comunque si manipolano olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili, nonchè i depositi di tali sostanze e i magazzini di vendita, devono essere custoditi da guardie particolari giurate.

Sono dispensati dall'osservanza di questa norma: i depositi di minore entità (classi 6ª, 7ª e 10ª), i distributori stradali, le rivendite e le piccole rivendite.

III. - È fatto *divieto di fumare*, portare fiammiferi o armi cariche, o comunque far fuoco o illuminare a *fiamma libera*, negli ambienti e nei locali dove si producono, manipolano o conservano olii minerali e loro derivati, tanto se tali sostanze sono racchiuse in recipienti, quanto se possono venire a trovarsi, per il genere del lavoro compiuto sia pure accidentalmente, nel campo di esplodibilità o di infiammabilità delle loro miscele coll'aria ambiente. Gli stessi divieti devono essere osservati durante il travaso (anche all'aperto) da serbatoi, o da carri serbatoi ferroviari, o da veicoli, o da distributori, o da fusti, bidoni e simili.

Nei sopradetti ambienti e locali devono essere costantemente affissi cartelli o scritte ricordanti il *divieto di fumare*, di *impiegare fiamme libere* e di *portare fiammiferi*.

IV. - All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. I guardiani, durante il servizio di sorveglianza esterna ai locali, possono andare armati.

Gli operai e i lavoranti devono essere saltuariamente sottoposti a visite di controllo. La vigilanza più scrupolosa deve essere esercitata, di continuo, dai dirigenti e dai sorveglianti, nell'interno dello stabilimento, del deposito o del magazzino.

Le punizioni disciplinari, in caso di inosservanza delle cautele prescritte, debbono essere pronte ed esemplari.

È vietato calzare scarpe ferrate negli ambienti dove sono da temere miscele esplosive coll'aria.

V. - Debbono essere curati il *massimo ordine* e la *maggiore pulizia* ovunque sono depositate, manipolate o lavorate sostanze che possono dar luogo a scoppio od incendio.

All'uopo, in ogni stabilimento o deposito, deve esistere un *regolamento interno*, affisso in portineria, contenente, con le altre norme cautelative, tassative disposizioni al riguardo, sul rispetto delle quali non si deve assolutamente transigere.

Tutto il personale deve prendere conoscenza di tale regoamento, all'atto dell'assunzione in servizio

VI. - Sono formalmente vietati, nel recinto degli stabilimenti e dei depositi, specialmente vicino ai laboratori, serbatoi, locali di travaso o magazzini, e nei cortili fra i medesimi, i *mucchi di casse vecchie, di rottami di legno, di segatura, di trucioli, di stracci, di carta e simili*, tanto più se imbrattati di sostanze infiammabili o grasse. È altresì vietata la sosta di carri carichi di materie pericolose. I carri debbono essere prontamente scaricati e le materie suddette essere subito eliminate o tenute in osservazione, per poter intervenire prontamente in caso di bisogno.

L'isolamento è necessario anche per le riserve di materie che possono andare soggette a combustione spontanea, per riscaldamento interno della massa.

Gli *stracci puliti* e quelli *usati e unti* devono stare separatamente: i primi, nell'interno delle officine e dei laboratori, gli altri fuori, entro apposite cassette (preferibilmente metalliche), con coperchio ed iscrizione. Gli *stracci impregnati* di liquidi infiammabili o di vernici, devono stare in speciali cassette metalliche munite di coperchio, situate all'esterno dai laboratori e discoste dai medesimi.

VII. - I *mezzi di estinzione*, di cui deve essere conosciuta perfettamente l'esistenza, l'ubicazione e l'uso, da tutti gli addetti ai depositi e agli stabilimenti nei quali si conservano o si manipolano sostanze pericolose di scoppio o di incendio, devono essere tenuti in evidenza. Tali mezzi devono essere preferibilmente *tinti di rosso*, perchè risultino più appariscenti. Gli estintori, i recipienti e le carriole con sabbia, i secchielli, gli attrezzi, ecc. debbono essere posti preferibilmente all'esterno dell'ingresso degli ambienti e dei locali dello stabilimento o del deposito, e nei luoghi di passaggio, perchè siano prontamente sotto mano. Se tali mezzi debbono rimanere all'aperto, occorre che siano riparati in apposite nicchie, armadietti, tettoiette e simili.

Contro cavi percorsi da corrente elettrica, contro motori elettrici e simili, non deve farsi uso di *estintori portatili a getto continuo;* occorre invece adoperare sabbia (o terra), o neve carbonica, ovvero un apparecchio a nebulizzazione, o altro simile, che produca un getto non continuo, ma suddiviso e di natura isolante (dielettrico).

Negli ambienti chiusi non si devono impiegare estintori caricati con sostanze che, al momento dell'uso, sviluppino gas tossici. Gli estintori stessi possono essere impiegati se le cariche contengono sostanze capaci di neutralizzare i gas tossici.

VIII. - Per provvedere efficacemente, mediante sabbia, alla estinzione di incendi di materie infiammabili, è necessario disporne di congrui quantitativi, che possono variare da almeno 10 chilogrammi per ogni distributore di benzina (fisso o a carrello) sino a 200, 300 chilogrammi, e anche un metro cubo o più, per le officine, i laboratori, i magazzini e simili, secondo l'ampiezza dei medesimi e i quantitativi di sostanze infiammabili in essi depositate, oppure in lavorazione, o in manipolazione Per assicurare la prontezza dell'intervento, il quantitativo totale della sabbia deve essere diviso in due parti: la prima, suddivisa in un conveniente numero di secchielli, o bidoni con manico, possibilmente appesi a lunghi ganci nelle pareti esterne (o interne) dei locali, per avere subito disponibile il mezzo atto a soffocare fiammate improvvise o un principio d'incendio; l'altra parte, concentrata in alcune posizioni centrali dello stabilimento o del deposito, opportunamente scelte, conservando la sabbia entro carriole con coperchio, vicino alle quali debbono stare, appesi al muro, in numero uguale alle carriole, pale a lungo manico e a ferro leggermente concavo, da adoperarsi per il lancio a distanza della sabbia sopra una superficie anche larga di materie in fiamme.

La sabbia deve essere fine e, per la benzina, le miscele carburanti, il petrolio e gli idrocarburi in genere, deve essere umida.

In mancanza di sabbia, possono servire la terra, la cenere, il gesso. La terra deve essere *umida* per le sostanze grasse.

IX. - Le sostanze che, incendiandosi, possono dar luogo ad esplosione, non devono di massima essere immagazzinate in sotterranei, nè in ambienti coperti a volta reale, o comunque a volte troppo resistenti, a meno che non esista un adeguato compenso in numerose ed ampie aperture laterali. Se nel fabbricato non esistono lucernari, le coperture devono essere leggere

e facilmente sfondabili sotto l'impulso dei gas che si sviluppano nell'incendio.

In qualche caso eccezionale, trattandosi di vecchi fabbricati (specialmente se adattati in via provvisoria), potrà essere lasciato il tetto colla propria ossatura di legno, costruendo sotto l'ossatura stessa un soffitto di rete metallica intonacata.

X. - I montacarichi di legno devono essere gradualmente soppressi e sostituiti con altri di metallo, chiusi in gabbia di muratura, resistente al fuoco e isolata, a tenuta di fuoco e di fumo, e con serramenti di ferro.

XI. - Il personale adibito a depositi o a stabilimenti nei quali si conservano o si lavorano olii minerali e loro derivati, deve essere istruito sulle cautele da osservare per ovviare a incendi e a scoppi, e per intervenire prontamente ed efficacemente in caso di bisogno.

È opportuno che siano fatte frequenti prove collettive, durante le quali si dovrà sperimentare l'opportunità delle disposizioni particolari stabilite (se occorre, di concerto coi civici pompieri) per i locali pericolosi.

XII. - Nei grandi stabilimenti o depositi ove si impiegano olii minerali e loro derivati, deve essere assicurata una *riserva di acqua* (sia pure di mare), *con mezzi indipendenti da quelli dei pubblici servizi* e commisurata alla entità dello stabilimento o del deposito.

Le guarnizioni dei pistoni delle pompe, i tubi, le manichette, i giunti devono essere mantenuti in piena efficienza; e di frequente deve essere verificato che le bocchette *fisse* di presa per l'innesto dei tubi, siano in perfetto stato e al loro posto.

L'apertura del bocchello delle lance e degli idranti, deve avere forma e dimensioni tali da assicurare, in concorso con altri elementi e manovre, il *maggiore rendimento*, o come portata d'acqua (raffreddamento, allagamento), o come velocità d'uscita del liquido (gittata), oppure come spinta o forza d'urto (soffocamento, abbattimento).

Nei paesi di clima molto freddo, deve essere provveduto a che negli idranti l'acqua di riserva non geli (ad esempio, mescolando ad essa un congruo quantitativo di glicerina, oppure il 28 % di cloruro di calcio).

Di frequente devono essere eseguite *esercitazioni* colle pompe e con qualche estintore, rimettendo poi questi immediatamente in ordine, colle cariche di riserva, in modo che siano sempre *efficienti* per le materie per le quali dovrebbero eventualmente servire, e in stato di *perfetto funzionamento*.

XIII. - Presso ogni reparto o laboratorio, presso ogni macchina speciale, presso ogni distributore stradale e in ogni altro caso in cui possa esservi pericolo di incendio o scoppio, deve esistere una *istruzione scritta*, compilata dalla direzione del deposito o dello stabilimento, o dalla ditta fornitrice del macchinario o del distributore, ecc., contenente norme per l'uso del macchinario, per la sua pulizia e buona conservazione, per evitare infortuni, e per l'*immediato uso dei mezzi di estinzione che si hanno sottomano*.

XIV. - Gli ambienti nei quali si maneggiano sostanze che possono produrre *miscele tonanti*, devono essere aereati e ventilati energicamente, al fine di evitare che si accumulino vapori di quelle sostanze e che si formino pericolose miscele. Deve inoltre essere provveduto affinchè quei vapori non calino in sotterranei o in cantine, ove possono produrre asfissia e preparare esplosioni se vi è concomitanza di un fatto incendivo qualsiasi, o non cadano su fuochi nudi, o in luogo ove possano prodursi corti circuiti, o scintille. Se non esiste una ventilazione naturale capace di diluire tali miscele, bisogna provocare *artificialmente* la ventilazione necessaria.

XV. - Le macchine, gli apparecchi e i recipienti che contengono gas o liquidi infiammabili sotto pressione; quelli entro cui si lavorano prodotti solidi o liquidi a forte pressione e ad alta temperatura (piroscissione, berginizzazione, idrogenazione, produzione di materie per sintesi, ecc.); le caldaie delle raffinerie, e simili; e qualunque macchina o apparecchio o recipiente in cui si possano verificare soprapressioni o riscaldamenti pericolosi, oppure pericolose sovraproduzioni, o comunque miscele o sostanze o condizioni capaci di generare scoppio o violenta combustione; prima di essere messi in esercizio, debbono essere collaudati, e poi, ove occorra, periodicamente visitati dall'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

Tutte queste macchine, apparecchi, recipienti speciali, ecc., in postazione stabile o mobile, devono portare, ben visibile, una *placca fissa* sulla quale devono apparire: *a*) nome e indirizzo del costruttore, o marchio di fabbrica legalmente depositato; *b*) numero di matricola e anno di fabbricazione; *c*) pressioni e temperature che non si devono sorpassare; *d*) se del caso, massima produzione oraria (o giornaliera) da non sorpassare; *e*) altre indicazioni prudenziali. Vicino alla placca deve essere fatto cenno dei collaudi e dell'Ente che li ha eseguiti.

Queste macchine, apparecchi e recipienti devono essere affidati a personale tecnicamente idoneo.

XVI. - Gli apparecchi, i gassometri e i grossi recipienti che hanno contenuto gas infiammabili, o liquidi vaporizzabili i cui vapori, in miscela con l'aria o con altri vapori o gas, possono dare luogo a violenta combustione o anche a esplosione, devono essere di frequente ispezionati da personale competente e, se del caso, essere ripuliti o riparati con ogni attenzione, sotto la continua vigilanza di un tecnico responsabile.

È prudente, prima di riparare a fuoco recipienti del genere o di introdursi entro serbatoi, gassometri e simili, constatare mediante apposito apparecchio, o con saggi di laboratorio, la non pericolosità della miscela in essi contenuta.

XVII. - I dispositivi di sicurezza (1°, 2° e 3° grado) per serbatoi fuori terra e interrati di combustibili liquidi; le autobotti distributrici e gli autoveicoli speciali (con i relativi rimorchi) per trasporto di olii minerali e loro derivati (essenzialmente per gli organi misuratori e per la costituzione interna dei serbatoi); i distributori stradali, fissi e a carrello, per liquidi infiammabili (specialmente benzina e miscele carburanti); i recipienti di tipi speciali per la distribuzione di liquidi infiammabili, nelle rivendite; gli apparecchi e le sostanze speciali per l'estinzione di incendi, dei quali si intende dotare gli stabilimenti o i depositi in cui si lavorano o si conservano sostanze pericolose di scoppio o di incendio (eccettuati gli ordinari macchinari ed attrezzi pompieristici), e cioè: apparecchi o estintori a liquido, ad anidride carbonica, a neve carbonica, a schiuma, a nebulizzazione, o

di altri generi, di tipo fisso, o trainabile, o portatile, a pressione d'acqua oppur no, ecc.; ed i congegni speciali di chiusura dei recipienti da usare per le sostanze infiammabili, *devono essere approvati dal Ministero dell'Interno*, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Alla stessa approvazione sono soggetti gli apparecchi per produzione di vapori di benzina e simili, per piccoli impianti fissi o trasportabili, per riscaldamento, illuminazione, ecc.

Gli apparecchi di cui sopra per l'estinzione di incendi, devono portare: l'anno in cui sono stati fabbricati, il nome del costruttore o il marchio di fabbrica legalmente depositato, nonchè le istruzioni per l'uso dell'estintore, per la sua conservazione e per la ricarica.

XVIII. - Gli incaricati delle visite agli stabilimenti e ai depositi in cui si lavorano, si manipolano o si conservano olii minerali e loro derivati, i quali constatino che, dopo un certo periodo di pratico impiego, *qualche modello dei dispositivi e apparecchi indicati al numero precedente non è perfettamente idoneo o sicuro*, devono informarne il Ministero dell'Interno, con apposita relazione.

Il Ministero, dopo le indagini che ritenesse opportune, determinerà le modificazioni da apportare, o, se del caso, annullerà il riconoscimento del tipo risultato non idoneo.

TITOLO II.

CLASSIFICAZIONE - EQUIVALENZA - POTENZIALITÀ

Classificazione degli olii minerali, dei residui e delle miscele carburanti.

1. - Le sostanze delle quali si tratta sono raggruppate nelle seguenti categorie:

CATEGORIA *A.* - *Liquidi i cui vapori possono dare luogo a scoppio.*

Derivati del petrolio e liquidi aventi un punto di infiammabilità inferiore a 21° C.: *petroli greggi per raffinazione, etere di petrolio, benzine*; e inoltre alcune sostanze che entrano nella composizione di *miscele carburanti*, come benzolo ed etere solforico, nonchè le miscele medesime quando contengono più del 10 % di benzina, di benzolo, o di etere. Queste miscele possono anche contenere speciali *sostanze antidetonanti.*

CATEGORIA *B.* - *Liquidi infiammabili.*

Petrolio raffinato, e liquidi aventi un punto di infiammabilità fra 21° C. e 65° C. compresi; *acqua ragia minerale* (white spirit); e inoltre gli alcooli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti.

CATEGORIA *C.* - *Liquidi combustibili.*

Olii minerali combustibili (cioè *residui della distillazione per combustione*), nonchè liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65° C. sino a 125° C. compreso; ed *olii minerali lubrificanti* (nonchè *olii minerali bianchi*), con un punto di infiammabilità superiore a 125° C. Il limite di 65° C. per la temperatura degli olii combustibili è in relazione a peculiari caratteristiche di alcuni prodotti non completamente scevri di tracce di olii leggeri. Qualora il punto di infiammabilità sia inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, la prova del grado di infiammabilità deve essere completata da una prova di distillazione frazionata, nella quale non si dovrà avere, a 150°, più del 2 % di distillato.

In questa categoria *C* sono anche compresi i *residui della distillazione, per raffinazione* (Mazut, Astaki, Pakura, ecc.), *da rilavorare* con piroscissione (cracking) o altri processi; nonchè i *residui distillati per motori a combustione interna* (*Gasoil*, Motol, Carburol, Petrolina, Motorina, ecc.).

Fra le varie specie di prodotti petroliferi derivati dagli olii minerali o in ciclo di lavorazione, sono infine da annoverare: la *vaselina*, la *paraffina*, il *bitume del petrolio* e il *coke del petrolio.*

Apparecchi per ricercare il punto di infiammabilità e per eseguire la distillazione frazionata degli olii.

2. - Il punto di infiammabilità di questi liquidi è sempre determinato in *vaso chiuso* ed è caratterizzata dalla temperatura critica alla quale il prodotto emette vapori in quantità sufficiente, per dare, in miscela con l'aria ambiente, una piccola esplosione.

Per le benzine ed i petroli si usa l'apparecchio Abel-Pensky; per gli olii l'apparecchio Pensky-Martens. Per l'eventuale distillazione frazionata di olii aventi un punto di infiammabilità inferiore a 65°, si fa uso del palloncino adottato dal laboratorio chimico centrale delle Dogane.

L'esecuzione di queste prove, e di eventuali analisi e determinazioni, deve essere affidata dagli Enti interessati, al laboratorio chimico di una pubblica Amministrazione.

3. - In occasione delle visite di controllo ai depositi ed agli stabilimenti, gli incaricati dovranno anche verificare se la natura dei liquidi, nei riguardi del punto di infiammabilità, corrisponda a quella prevista dall'autorizzazione.

Normalmente, dovrà procedersi al prelievo di un campione, in tre esemplari, chiusi con suggelli dai funzionari in visita e da chi dispone del deposito o dello stabilimento e dagli stessi controfirmati. Di tali campioni, due saranno conservati presso la Prefettura, o la Capitaneria di Porto, per le eventuali contestazioni; mentre il terzo sarà trasmesso al laboratorio chimico, per le determinazioni occorrenti.

In caso di contestazione, la decisione è adottata su controprova eseguita da un laboratorio chimico dello Stato, da designarsi dal Ministero dell'Interno.

In sostituzione dell'accertamento di cui sopra, può far fede il certificato di analisi rilasciato dal laboratorio chimico delle Dogane, avente giurisdizione sul deposito o sullo stabilimento.

Equivalenza fra le varie specie di liquidi.

4. - L'equivalenza fra benzina (e sostanze carburanti ad essa equiparate), petrolio, olii combustibili e olii lubrificanti, è rappresentata rispettivamente dai numeri 1, 10, 40 e 60. Ne consegue che, ad esempio, un deposito contenente 10 mc. di benzina, 50 mc. di petrolio, 1200 mc. di olii combustibili e 1800 mc. di

olii lubrificanti, equivale ad un deposito di *sola benzina* della capacità di 75 mc., e cioè: $10 + \frac{50}{10} + \frac{1200}{40} + \frac{1800}{60} = 75$ mc.

Questo computo è necessario per la definizione della classe del deposito e la conseguente determinazione delle distanze di rispetto da osservare, come viene specificato in seguito.

Classificazione dei depositi e degli stabilimenti.

5. – I depositi e gli stabilimenti possono essere, rispetto all'ubicazione, *costieri* o *interni*.

I *depositi* (costieri o interni) se adibiti alla conservazione di liquidi di differenti categorie, sono denominati *misti*.

6. - Gli *stabilimenti di lavorazione degli olii minerali* si distinguono in:

a) Raffinerie, con apparecchi di distillazione frazionata dei petroli greggi, di rettificazione e di raffinazione dei gruppi derivati. Apparecchi di distillazione nel vuoto.

Impianti di piroscissione di residui degli olii minerali; uniti, oppure no, a raffinerie.

Impianti per l'idrogenazione sotto pressione di carboni, ligniti, catrami e olii pesanti (naturali, oppure bituminosi, provenienti dagli schisti).

Impianti per la distillazione dei carboni a bassa temperatura, e lavorazione dei catrami primari che ne derivano.

b) Impianti per la distillazione degli olii ad alta pressione.

Impianti di piroscissione idrogenante.

Potenzialità dei depositi e degli stabilimenti.

7. – La *potenzialità* dei *depositi* di liquidi derivati dagli olii minerali, si intende determinata dalla *quantità complessiva* di tali liquidi che può trovarsi *contemporaneamente* nel recinto comune, contenuta in serbatoi fissi o vasche, o recipienti trasportabili, nei laboratori, magazzini, tettoie, piazzali, ecc., costituenti il deposito.

Tale potenzialità deve essere preventivamente dichiarata dalla ditta esercente all'Autorità cui spetta rilasciare l'autorizzazione, sia nel complesso, sia per ogni reparto. Essa non potrà essere oltrepassata, senza l'autorizzazione della medesima Autorità.

8. – La norma di cui al numero precedente non riguarda gli *stabilimenti* (raffinerie, impianti di piroscissione e simili), per i quali l'autorizzazione è limitata ai serbatoi di deposito delle materie greggie da lavorare e a quelli dei prodotti finiti commerciabili. I serbatoi, le vasche, i recipienti, ecc., entro cui si compiono le operazioni caratteristiche degli impianti di lavorazione (distillazione, raffinazione e rettificazione, per le raffinerie; piroscissione, raffinazione e rettificazione, per gli stabilimenti di piroscissione), sono invece da considerare come *parte integrante degli impianti*, e perciò si devono escludere dalla capacità totale effettiva preveduta nell'autorizzazione.

9. – Agli effetti delle presenti norme, i depositi sono distinti in *classi*, in relazione alla natura dei liquidi che contengono, al grado di pericolo che presentano e alla potenzialità degli impianti che li costituiscono.

Per ragioni di affinità nelle caratteristiche di pericolosità dei liquidi e nell'esercizio dei depositi, si sono riuniti in un solo gruppo le categorie *A* (benzine) e *B* (petroli); facendo, per contro, un gruppo a sè delle classi della categoria *C* (olii combustibili e olii lubrificanti).

Inoltre, per semplificazione, le capacità totali dei depositi del primo gruppo sono state riferite alla sola categoria *A* (benzine); cosicchè, per la categoria *B* (petroli), si potrà, occorrendo, calcolare il quantitativo equivalente coi numeri 1 e 10 (vedasi il n. 4). Nello stesso modo, le capacità dei depositi della categoria *C* sono state riferite agli olii combustibili; e perciò per gli olii lubrificanti si dovrà calcolare l'equivalente coi numeri 40 e 60.

10. – Le *classi dei depositi* sono le seguenti:

Categorie A e B:

Classe 1ª – Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale superiore a 3500 mc. (benzina).

» 2ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 301 a 3500 mc. (benzina).

» 3ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati); capacità totale da 101 a 300 mc. (benzina).

» 4ª - Depositi con soli serbatoi interrati; capacità totale da 16 fino a 100 mc. (benzina).

» 5ª - Depositi di capacità totale da 16 fino a 75 mc. di merce imballata (benzina).

» 6ª - Serbatoi interrati per *distributori* di benzina, della capacità, nell'abitato, di litri 3500 a 5000, secondo l'ubicazione; di litri 7000 nelle piazze e aree ampie e di litri 25000 sulle strade fuori città, autostrade, aeroporti e idroscali civili.

» 7ª - Depositi di capacità da 2 a 15 mc. di merce imballata (benzina).

Categoria C:

Classe 8ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale superiore a 1000 mc. (olii combustibili).

» 9ª - Depositi con serbatoi fuori terra (o interrati), o magazzini di merce imballata; capacità totale da 25 a 1000 mc. (olii combustibili).

» 10ª - Serbatoi interrati per distributori di residui distillati per motori, della capacità fino a litri 8000 nell'abitato, litri 15000 nelle piazze e nei porti e litri 25000 nelle strade fuori città, autostrade, aeroporti e idroscali civili.

La *capacità* qui contemplata s'intende *effettiva*, in volume, dei liquidi infiammabili che possono essere contenuti nei serbatoi; cioè ad esclusione dello spazio vuoto occorrente per la dilatazione dei detti liquidi nei serbatoi, nonchè degli spazi entro i medesimi occupati dall'acqua, dai dispositivi antincendio, dalle tubazioni e per i franchi di dilatazione e di sicurezza.

La capacità effettiva si ottiene, mediamente, dalla capacità *geometrica* dei serbatoi, defalcando le percentuali seguenti: 5 % per i serbatoi interrati, 10 % per quelli fuori terra.

11. - Per i *depositi misti* la potenzialità va commisurata alla quantità complessiva dei liquidi in essi contenuti, equiparandola però a quella del *liquido più pericoloso*, coll'applicazione dei numeri 1, 10, 40 e 60 di cui al n. 4 delle presenti norme. Il quantitativo così risultante indica la classe del deposito.

Possono essere *misti delle categorie A, B* e *C*, i depositi delle classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª. I depositi delle classi 8ª e 9ª (categoria *C*), possono contenere, o soli olii combustibili, o soli olii lubrificanti, oppure entrambe le specie.

Gli *stabilimenti di lavorazione*, sono, per loro natura, sempre *misti* (contenendo residui, semilavorati, benzine, petroli, olii, bitumi, coke, ecc.). Essi sono, di massima, equiparati ai depositi della classe 1ª. Quando, però, la loro potenzialità è sensibilmente inferiore a quella della 1ª classe, possono essere assimilati a depositi della 2ª o della 3ª classe, tenendo conto di tutti i liquidi infiammabili in essi contenuti.

12. - La capacità totale per le classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª può essere raggiunta, oltre che con liquidi in serbatoi (fuori terra o interrati), anche con merce imballata, però in quantità non superiore a 1/20 della potenzialità del deposito, se questa è uguale o superiore a 1600 mc., a 1/10 per le potenzialità minori. La merce deve essere esclusivamente confezionata secondo le norme prescritte per i trasporti ferroviari. Inoltre, i locali di travaso devono essere nettamente separati dai magazzini di deposito e devono avere ingresso indipendente (vedasi nota (3) della tabella del n. 39).

Per le classi 8ª e 9ª è invece ammesso che la capacità totale possa essere raggiunta con merce imballata secondo le prescrizioni per i trasporti ferroviari.

13. - È vietato tenere negli stabilimenti e nei depositi altre merci che non siano affini o derivate dagli olii minerali, esclusi, ben inteso, i materiali, gli apparecchi e gli attrezzi inerenti allo esercizio.

Chi gerisce magazzini di merci in genere ed intenda tenervi anche determinati quantitativi dei liquidi oggetto di queste norme, deve destinare a questo scopo locali distinti e separati.

14. - Sono esenti dall'osservanza delle presenti norme di sicurezza i seguenti quantitativi, **pur dovendo osservarsi anche per essi le abituali cautele** occorrenti nel maneggio e nell'impiego di liquidi infiammabili:

PER USO PRIVATO

Nell'abitato

Benzina	litri	36
Petrolio	»	54
Olii combustibili e lubrificanti, in complesso	kg.	200

Fuori dell'abitato

Benzina	litri	150
Petrolio	»	500
Olii combustibili e lubrificanti, in complesso	kg.	2000

PER PICCOLE RIVENDITE

(Fuori dell'abitato, o nei centri rurali)

Benzina	litri	18
Petrolio	»	36
Olii combustibili e lubrificanti, in complesso	kg.	200

Può essere variata la proporzione fra benzina e petrolio, purchè il totale non superi i 54 litri. Non è consentita la sostituzione di olii con benzina e petrolio.

PER USO AGRICOLO O INDUSTRIALE

Benzina e petrolio, in complesso	mc.	5
Olii combustibili e lubrificanti, in complesso	»	20

È ammessa la sostituzione di benzina o di petrolio con olii combustibili e lubrificanti, purchè il totale complessivo non superi i 25 mc. Non è ammessa la sostituzione inversa di olii con benzina e petrolio.

I quantitavi di cui sopra, per uso agricolo od industriale, debbono però essere denunziati all'Autorità locale di P. S. cui compete controllare che i limiti stessi non siano superati.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI

Ubicazione.

15. - Non è consentita la costruzione di stabilimenti e depositi costieri di olii minerali e loro derivati su calate dei porti. Essa potrà essere autorizzata solo per depositi con serbatoi interrati quando le calate appartengano a bacini portuali separati e riservati esclusivamente al traffico dei liquidi infiammabili e combustibili, semprechè la larghezza di tali calate permetta una distanza di almeno 20 metri fra i serbatoi ed il muro di sponda.

Nei porti privi di bacini speciali e quando i serbatoi non siano interrati, i depositi devono essere costruiti entro terra, ad una distanza non minore di 500 metri dal mare, al quale saranno collegati mediante tubazioni, rispondenti alle norme specificate al n. 61.

Detta distanza potrà essere convenientemente ridotta quando speciali condizioni topografiche del luogo permettano di defilare dalla vista del mare i depositi e garantiscano egualmente la sicurezza del porto, ovvero quando, comunque, le condizioni topografiche del luogo non permettano di rispettare tale distanza, ma sia possibile raggiungere i sopradetti scopi con opportuni provvedimenti.

Alla suddetta riduzione di distanza si potrà addivenire solo dietro proposta del competente Ministero delle Comunicazioni (sentito il parere della Commissione consultiva delle sostanze esplosive ed infiammabili), alla Commissione Suprema di Difesa, alla quale spetterà la decisione.

16. - L'Autorità marittima, nei porti di traffico generale, privi di bacini speciali per l'approdo delle navi addette al traffico degli olii minerali, assegnerà, per lo scarico delle navi cisterna, uno o più attracchi nella parte meno frequentata del porto, in

una posizione tale che le correnti facilitino l'uscita dal porto del liquido che eventualmente cadesse in acqua.

Quando ciò non sia possibile, l'Autorità marittima predetta dovrà prescrivere che, a cura delle ditte interessate, lo specchio d'acqua occupato dalla nave cisterna venga circoscritto, durante le operazioni di scarico o di carico, da uno *sbarramento galleggiante* (o panna), mobile e stagno, di tipo approvato dal Ministero delle Comunicazioni (sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili), atto a impedire il dilagare del liquido eventualmente fuoriuscito.

Lo scarico diretto da nave-cisterna a veicoli ed a fusti è vietato.

Potrà però, in caso di giustificate eccezionali circostanze, derogarsi per lo scarico diretto da nave-cisterna, di piccolo o medio tonnellaggio, a carri-serbatoio ferroviari e ad autocisterne.

L'autorizzazione è concessa dal Ministero delle comunicazioni (Direzione Generale della Marina Mercantile), sentito il parere del Ministero dell'Interno (Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili) per gli olî leggeri (benzina, petrolio e affini); dalle Autorità portuali periferiche per gli olî pesanti (gasoil, nafta e affini).

L'autorizzazione ha carattere di provvisorietà.

Devono essere osservate le prescrizioni cautelative di cui al n. 62.

17. - Gli *stabilimenti dove si lavorano olii minerali o residui provenienti dall'estero*, devono sorgere fuori dell'ambito dei porti adibiti al traffico ordinario; ma sono ammessi nelle vicinanze dei medesimi, con norme analoghe a quelle dei depositi della classe 1ª, ai quali, in massima, sono equiparati.

Il deposito delle materie prime da lavorare e quello dei prodotti finiti, devono sorgere su aree isolate e opportunamente discoste (a norma dei numeri 51 e 52) dagli impianti, dai laboratori, dagli uffici e simili.

Se invece lo stabilimento di lavorazione sia ubicato a notevole distanza dal porto d'arrivo e dal deposito costiero dove viene immagazzinato l'olio da lavorare, è consentito che il suo trasporto, dal deposito allo stabilimento, abbia luogo mediante *oleodotti* (pipe-lines, vedasi n. 61).

18. - Per gli *stabilimenti nei quali si lavorano olii minerali nazionali, oppure carboni, ligniti, catrami, ecc.*, si debbono osservare i criteri di massima, le distanze e le prescrizioni stabilite per i depositi della classe 1ª, alla quale sono generalmente equiparati.

19. - Per i *depositi interni* non esistono, in massima, limitazioni di ubicazione; ma essi debbono essere situati alle prescritte distanze dagli edifici di abitazione, ferrovie, fiumi e canali navigabili, ponti importanti, ecc.; non devono recare ostacolo all'attuazione dei piani regolatori; e non essere troppo vicini ad impianti di altre industrie pericolose o a depositi di materie suscettibili di scoppio o di incendio (altri depositi di liquidi infiammabili; stabilimenti per la lavorazione di celluloide, di vernici alla nitrocellulosa e simili; gassometri; grandi depositi di legnami, di cotoni, ecc.).

Modalità costruttive dei fabbricati.

20. - I fabbricati e i locali per stabilimenti, depositi e magazzini dove si producono, manipolano, o conservano olii minerali, loro derivati, miscele carburanti e residui (esclusi gli ambienti adibiti ad ufficio, abitazione e simili), debbono essere costruiti con *materiali incombustibili e resistenti al fuoco.*

Se invece si tratta di adattamento di fabbricati già costruiti, non tanto resistenti al fuoco, i materiali di cui essi sono costituiti devono essere migliorati mediante efficaci rivestimenti od intonachi perfettamente adesivi e di azione protettiva, o ignifuga, persistente.

Le alte incastellature metalliche di sostegno di taluni impianti speciali degli stabilimenti di piroscissione, devono essere rivestiti con forti spessori di cemento, sagomati a regola d'arte. Le camere di reazione, devono essere sostenute da una robusta base di cemento armato.

21. - I locali di cui al numero precedente devono prestarsi ad un facile esodo delle persone in caso d'incendio.

Le chiusure debbono essere metalliche, o rivestite di lamiera metallica o di rete a maglie fini, o di altra sostanza di effetto equivalente, anche nelle intelaiature; sono preferibili quelle a saracinesca, o a scorrimento. Trattandosi di porte a battenti, questi devono aprirsi verso l'esterno.

Le soglie (esclusi i locali degli olii lubrificanti) debbono essere almeno 20 cm. piú alte del relativo pavimento, affinchè, in caso d'incendio, il liquido infiammabile non possa dilagare all'esterno. I cunicoli e i serbatoi sotterranei esterni di raccolta, non sono consigliabili.

22. - I fabbricati di cui al precedente n. 20, devono avere, in massima, i seguenti requisiti:

a) Avere i soffitti e le impalcature preferibilmente costruiti in cemento armato.

b) Essere disposti in modo da prestarsi ad un facile isolamento in caso di incendio. Occorre perciò suddividerli, mediante muri di separazione tagliafuoco, costruiti con materiali incombustibili, oppure mediante spazi liberi di sufficiente larghezza.

c) I muri di separazione tagliafuoco debbono essere robusti (spessore non inferiore a 25 centimetri se di mattoni, a 50 centimetri se di pietra) ed essere sopraelevati di un metro rispetto ai pioventi della copertura (tetto). Questi muri non debbono essere attraversati da travi di legno e non debbono avere aperture di alcun genere lungo le pareti (condizioni essenziali).

d) Nei fabbricati di nuova costruzione, specialmente quelli adibiti al travaso dei liquidi infiammabili e allo immagazzinamento della merce imballata, è consigliabile sopprimere le finestre, e avere una grande porta, oltre ad un ampio lucernario nel soffitto (coperto con vetri retinati), procurando la necessaria ventilazione mediante appositi dispositivi nelle pareti perimetrali, cioè: sfiatatoi (in basso), aereatori (in alto). Gli aereatori debbono essere provvisti di robusta griglia metallica esterna e gli sfiatatoi debbono essere del sistema a trappola, affinchè il liquido infiammato non dilaghi all'esterno e i vapori escano per il cammino sinuoso costituente la trappola.

e) Nei fabbricati di *nuova costruzione* per liquidi delle categorie *A* e *B*, sono ammessi pavimenti di ottimo cemento o di legno duro speciale non assorbente, disposto di punta su

base solida. È vietato l'uso di quelli di pietra o, anche parzialmente, di metallo (per eliminare l'eventualità della produzione di scintille); come pure di quelli ricoperti di bitume.

f) Nei fabbricati già esistenti, è ammessa la presenza, nei muri tagliafuoco, di una o al massimo di due non grandi porte, con soglia rialzata di 20 centimetri e chiusura metallica, a saracinesca o a scorrimento, se lo esigono le operazioni e il traffico, data la disposizione degli ambienti.

Le finestre esterne che danno sul passaggio pubblico devono essere munite di rete a maglie fini, facilmente sfondabili in caso di necessità.

Nelle pareti perimetrali devono essere praticati, in congruo numero, sfiatatoi e aereatori.

g) I pavimenti dei fabbricati *già esistenti*, se si tratta di pietra o di legno ordinario assorbente e non disposto di punta, devono essere ricoperti da uno strato di 5 centimetri di sabbia, per impedire, nel primo caso, il contatto col pavimento dei cerchioni dei fusti, e nel secondo caso, l'assorbimento di liquidi e la conseguente maggiore infiammabilità del legno.

Impianti ed apparecchi di riscaldamento.

23. - Le *caldaie a vapore* debbono essere situate in luogo preferibilmente isolato, distanziato come sarà indicato in appresso, in locali costruiti con materiali incombustibili. I locali dove esse sono installate devono presentare facile ingresso, ed essere sufficentemente aereati e illuminati; e soddisfare anche a tutti gli altri requisiti che fossero prescritti dagli Enti tecnici incaricati della sorveglianza. Se il riscaldamento delle caldaie ha luogo con combustibile liquido e non vi è assistenza continua del fuochista, è consigliabile l'uso di bruciatori a chiusura automatica, per il caso di spegnimento della fiamma, o di eventuale sospensione del funzionamento.

Le officine di riparazione degli imballaggi metallici, qualunque sia il sistema di riscaldamento impiegato, devono essere distanziate dai serbatoi fuori terra e dagli altri locali pericolosi, come sarà detto in seguito.

24. - I locali di travaso e i magazzini delle merci imballate non devono essere riscaldati e devono rimanere, durante l'orario di lavoro, colle porte aperte.

Per il riscaldamento degli uffici, dei laboratori di ricerche e dei locali di abitazione, possono essere impiegati caloriferi, termosifoni, stufe e simili.

Nelle autorimesse è prudente attenersi al sistema a termosifone.

25. - Tutti gli sbocchi dei camini (caldaie, officine di riparazione, laboratori, uffici, locali di abitazione) debbono avere l'estremità superiore ed esterna munita di parascintille, quando si fa uso di combustibili solidi.

Macchinari speciali per gli stabilimenti.

26. - Gli stabilimenti di piroscissione e le raffinerie di olii minerali comprendono caratteristici impianti e macchinari, i quali devono essere costruiti (anche se brevettati) con materiali di ottima qualità, debitamente collaudati dagli Organi tecnici competenti, a norma delle disposizioni vigenti.

Macchinari comuni per gli stabilimenti e i depositi.

27. - Consistono essenzialmente in pompe per il passaggio dei liquidi dai serbatoi alle sale di travaso, ove si esegue il riempimento dei fusti, bidoni, ecc., oppure per il riempimento di carri-serbatoio, autobotti, e altri simili mezzi di trasporto.

Tali pompe possono essere a stantuffo, rotative o centrifughe, azionate da motore a vapore, elettrico, o a combustione interna.

I motori elettrici e quelli a combustione interna devono essere disposti in locali completamente separati da quelli delle rispettive pompe.

Le pompe di travaso usate nei depositi interni, devono essere munite di gioco di libera circolazione automatica fra mandata e aspirazione, per evitare gli effetti di eventuali soprapressioni dovute ad improvvisa intercettazione della mandata.

Infine, il locale nel quale si generano e si comprimono i gas di scappamento (non ossidanti) prodotti da un motore a benzina, per il funzionamento di sicurezza dei serbatoi di liquidi infiammabili, deve essere isolato e nettamente separato dai locali pericolosi.

Nessun vincolo di posizione viene determinato per i motori elettrici nei depositi di soli liquidi della categoria *C*. Essi potranno essere anche su carrello. Questa modalità è ammessa altresì per i depositi misti, entro i locali in cui si lavorano o sono immagazzinati olii lubrificanti, purchè tali locali siano isolati.

Impianti elettrici.

28. - Gli impianti elettrici per illuminazione, forza motrice ecc., devono soddisfare, oltre che alle norme generali in uso per l'elettrotecnica, anche alle seguenti condizioni speciali, le quali hanno lo scopo di evitare che un'eventuale scintilla o fiammata, possa provocare l'accensione di vapori infiammabili che fossero pervenuti nei locali.

a) *Quadro di manovra.* - Ad eccezione degli stabilimenti dove esistono centrali elettriche, il quadro di manovra deve essere collocato in portineria o vicino alla medesima. Vi debbono far capo: la linea principale di entrata; quella dell'illuminazione; quella della forza motrice; e, possibilmente, i circuiti dei diversi locali, o gruppi di locali; il tutto comandato da interruttori con valvole bipolari indipendenti fra loro

b) *Linee aeree.* - È vietato passare con linee aeree superiormente ai locali nei quali si travasano o si trovano liquidi infiammabili; ovvero sulle autorimesse: come pure sui serbatoi fuori terra e sui relativi bacini di contenimento.

È pure vietato l'uso di conduttori nudi per le linee di attraversamento dei piazzali dei depositi nei quali si compiono normalmente operazioni di carico e scarico delle merci, o vi sia traffico abituale di veicoli trasportanti merce imballata. Tale divieto vale anche per le vicinanze dei locali e dei serbatoi di cui al precedente capoverso. Per l'attraversamento dei piazzali è consigliabile l'uso di cavi interrati.

c) *Installazioni interne.* - Nei magazzini contenenti olii combustibili, lubrificanti e grassi, è ammesso l'uso dei tubi piombati, contenenti conduttori isolati (esclusi i cordoni binati); le valvole di sicurezza e gli interruttori bipolari, devono essere del tipo stagno e posti all'esterno dei locali.

Per i locali di travaso, i magazzini di liquidi infiammabili (benzina; miscele carburanti; petrolio), le autorimesse e gli altri locali pericolosi, si prescrive quanto segue:

1° i conduttori, fortemente isolati, devono essere contenuti, per tutta la loro lunghezza, entro tubi tipo Bergmann, di acciaio, tenendo presente che, nel caso di corrente alternata, entrambi i conduttori devono stare entro il medesimo tubo;

2° le valvole e gli interruttori bipolari posti all'esterno dei locali, devono essere del tipo stagno, con premitreccia e guarnizioni a tenuta di gas;

3° l'armatura deve avere il globo contenente la lampada ad incandescenza, a perfetta tenuta di gas;

4° le congiunzioni e le derivazioni dei conduttori devono essere fatte entro apposite scatole metalliche, raccordate a vite coi tubi e col premitreccia per i conduttori, e devono risultare impermeabili all'umidità e ai gas.

d) *Motori elettrici.* - Nei locali di travaso dei liquidi infiammabili sono ammessi i motori di tipo completamente chiuso, senza reostato di avviamento, o con reostato di avviamento stagno, coi conduttori chiusi in tubo d'acciaio e raccordati a vite e con premitreccia al motore, in modo da risultare a tenuta di gas.

Gli interruttori e i reostati di avviamento non stagni devono essere situati all'esterno, e devono essere manovrati dall'interno mediante comandi attraversanti la parete e muniti di premitreccia.

Per le sole autorimesse è permesso l'uso del cavo isolato ed armato con rete metallica esterna.

e) *Trasformatori.* - I trasformatori di qualsiasi tipo devono essere collocati in apposita cabina isolata, o in locale che non abbia alcuna comunicazione con altri.

Linee di trasporto di energia elettrica.

29. - Sopra gli stabilimenti e i depositi (comprese le zone di protezione), non devono passare linee elettriche ad alta tensione. Le linee aeree a bassa tensione (per illuminazione, per forza motrice, ecc.) devono diventare sotterranee all'entrata nel recinto.

Parafulmini.

30. - Ove, per l'estensione o posizione dei fabbricati, o quando per la configurazione topografica della regione in cui sorgono gli stabilimenti o i depositi di olii minerali, siano particolarmente da temere scariche elettriche atmosferiche, deve essere applicato un adatto sistema di protezione contro gli effetti di tali scariche.

Tale protezione deve essere attuata per i fabbricati nei quali si trovano i locali di travaso e i magazzini di liquidi infiammabili, di olii combustibili, di lubrificanti e grassi; per i camini in muratura delle caldaie; per le torri serbatoi d'acqua; e per tutti i locali ritenuti pericolosi, in conformità alle *Norme tecniche relative.* Non occorre protezione per i distributori stradali di benzina e di miscelle carburanti.

Per i serbatoi fuori terra, metallici e chiusi, è sufficiente una buona *messa a terra.*

I parafulmini devono essere verificati periodicamente. In tali verifiche si deve controllare che essi siano in piena efficenza, tanto come messa a terra, quanto come assenza di discontinuità nelle connessioni metalliche.

Le verifiche devono risultare da verbale del direttore dello stabilimento o del deposito.

Impianti e mezzi per la prevenzione e la estinzione degli incendi.

31. - I *depositi* di olii minerali devono, in relazione alla natura e alla quantità delle sostanze in lavorazione, in conservazione, o in smercio in essi contenute, esser muniti di sufficienti mezzi propri, per provvedere a soffocare un *principio di incendio*, a ostacolare la propagazione del fuoco e a limitarne, per quanto è possibile, gli effetti.

Per gli *stabilimenti*, invece, occorrono mezzi *più potenti*, ed anche speciali (quali il lancio di vapore d'acqua).

32. - Gli stabilimenti e i depositi con *serbatoi fuori terra*, contenenti benzina, benzolo, miscele carburanti, petrolio, alcool da miscele, olii combustibili molto leggeri, devono essere provvisti di *impianto idrico*, alimentato da una condotta d'acqua sotto pressione, oppure da pompe di sollevamento, per raffreddare gli involucri metallici da cui tali serbatoi sono costituiti. (Raffreddamento per *irrorazione*, inteso come eventuale protezione anticalorifica, in caso d'incendio, dei serbatoi non raggiunti dal fuoco, in concorso col getto degli idranti e delle lance, e come efficace mezzo per diminuire sugli involucri, e quindi sugli infiammabili in essi contenuti, gli effetti di alte temperature atmosferiche).

Negli stabilimenti e nei maggiori depositi (classe 1ª, e della classe 2ª soltanto quelli aventi una capacità superiore a 1500 metri cubi di benzina) è necessario disporre di mezzi per lo *spegnimento di un eventuale incendio di serbatoi delle sostanze anzidette.* A tale scopo possono servire *nebulizzazioni*, aventi azione anticalorifica o, meglio, *schiuma* (che può essere *chimica*, se le bollicine di cui è formata contengono anidride carbonica, o *meccanica*, se le bollicine contengono aria), avente azione specifica di soffocamento persistente.

Per la schiuma, tanto *chimica* quanto *meccanica*, è sufficiente l'impiego di uno o piú apparecchi portatili, o trasportabili, atti alla produzione *continua* della medesima, con pressione sufficiente a raggiungere l'altezza del serbatoio piú alto del deposito o dello stabilimento, a meno che non esista una tubazione permanente disposta in corrispondenza di ogni serbatoio, ciò che è preferibile. Il personale deve essere edotto della particolare importanza delle modalità da seguire nell'impiego della schiuma, per farla giungere ad agire efficacemente sulla superficie incendiata (serbatoio, ambiente di fabbricato, laboratorio, all'aperto, ecc.). La provvista delle polveri o dei liquidi speciali per produrre la schiuma deve essere fatta in congrua misura, ed i recipienti che li contengono devono essere chiusi ermeticamente e tenuti in luogo asciutto.

Nei collaudi e nelle visite di controllo degli impianti a schiuma occorre:

a) constatare praticamente la capacità produttiva *massima* degli apparecchi generatori di schiuma (chilogrammi di polvere o litri di liquido, impiegati al minuto primo);

b) stabilire la quantità approssimativa di schiuma necessaria per coprire la superficie in combustione del maggior serba-

toio fuori terra del deposito, o di due serbatoi attigui (spessore della schiuma non inferiore a 20 cm.); e dedurre la quantità totale di polvere o di liquido occorrente:

c) riconoscere se la quantità di polvere o di liquido accantonata sia adeguata allo scopo (tenendo conto che occorre un'esuberanza almeno uguale alla quantità stabilita).

Non occorrono generatori di riserva.

33. - Gli stabilimenti con macchine e apparecchi per la produzione, la rettificazione e la raffinazione di olii minerali e derivati, devono essere provvisti di *condotte di vapore*, con adeguate tubazioni e congruo numero di prese, per manichette e lance.

34. - È sufficiente che i magazzini contenenti liquidi infiammabili, combustibili, lubrificanti e grassi, le sale di travaso, le autorimesse e gli altri locali pericolosi, siano dotati di un conveniente numero di estintori portatili, o trasportabili su rotelle (a ribaltamento) secondo i casi, preferibilmente a schiuma, nonchè di una buona provvista di *sabbia*, fine e umida (o da inumidire al momento dell'impiego), con attrezzi di lancio (pale, badili). In mancanza di sabbia, possono servire terra, o cenere.

Qualche altro estintore deve essere collocato nei fabbricati ordinari (laboratori, officine, uffici, abitazioni).

35. - Siccome non è sempre possibile collegare fra loro in modo permanente i serbatoi fuori terra d'un deposito (contenenti liquidi della stessa specie), mediante tubi e giochi di valvole che permettano l'eventuale passaggio della parte inferiore del liquido d'un serbatoio in fiamme, entro altro serbatoio capace di riceverlo, è consigliabile disporre, nella sala pompe, tubi flessibili con cui costituire, al momento del bisogno, i collegamenti per raggiungere il detto scopo.

36. - Per i rifornimenti in mare, i depositi costieri devono possedere mezzi e personale idonei a compiere direttamente le operazioni di scarico e carico dei combustibili liquidi e dei lubrificanti, evitando spandimenti dei liquidi stessi.

Inoltre, tali depositi devono poter disporre di un *natante* provvisto di apparecchio speciale per spazzare e raccogliere i residui galleggianti di olii minerali eventualmente caduti in mare.

L'azione di tale natante costituisce integrazione dello sbarramento galleggiante di sicurezza, provvisto dalle ditte, nel caso in cui ne è prescritto l'impiego (vedasi n. 16).

Esso deve essere di tipo approvato dal Ministero delle Comunicazioni, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

37. - Negli stabilimenti e nei depositi devono essere sempre impiantati mezzi di varia specie, per una sicura e pronta comunicazione coi civici pompieri, dove esistono.

In questo caso, i raccordi degli idranti e delle manichette dello stabilimento o del deposito devono corrispondere a quelli usati dai pompieri.

Se non è destinato permanentemente apposito personale alla estinzione degli incendi, è necessario che le direzioni degli stabilimenti e dei depositi facciano impartire apposita istruzione a qualche operaio (che deve portare sempre uno speciale distintivo, preferibilmente di color rosso).

È necessario, per prevenire gli incendi, che negli stabilimenti e nei depositi di olii minerali siano curati in maniera assoluta l'ordine e la pulizia, sia osservata la disciplina più rigorosa e sia assicurato il perfetto funzionamento di ogni macchina, di ogni apparecchio e di ogni veicolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Zona di protezione. - Distanze dai fabbricati esterni e da ferrovie, tramvie, ponti, monumenti, ecc.

38. - ZONA DI PROTEZIONE. — Gli stabilimenti e i depositi di olii minerali devono essere circondati da un *recinto*, senza aperture o discontinuità salvo l'ingresso (nei grandi impianti, gli ingressi possono essere due o più, secondo l'ampiezza dello stabilimento o del deposito), alto non meno di m. 2,50 sul piano del terreno esterno, costruito con materiale incombustibile. Tale recinto deve essere preferibilmente in muratura; può essere consentita una robusta rete metallica.

La zona di protezione è la distanza minima che deve intercedere fra il recinto suddetto e i serbatoi e i locali pericolosi (travaso; merce imballata; ecc.). Essa risulta, per le diverse classi dei depositi, dalla tabella seguente, e si misura come è indicato nel numero seguente.

39. - DISTANZE DAI FABBRICATI ESTERNI E DA FERROVIE, TRAMVIE, PONTI, MONUMENTI, ECC. — Per gli stabilimenti e i depositi di olii minerali deve ottenersi, *con la distanza*, la garanzia che, in caso di incendio, il fuoco non possa propagarsi all'esterno, con pericolo per la pubblica incolumità e per il regolare svolgimento dei servizi pubblici. Parimente deve conseguirsi la garanzia contro il pericolo che possa derivare dalla vicinanza di altri stabilimenti, o di altri depositi delle stesse o di altre sostanze, o di ferrovie e tramvie con locomotive a fuoco, ecc.

Per *fabbricati esterni* si intendono gli edifici situati fuori del recinto, destinati ad uso di abitazione, oppure a servizi pubblici, al culto, o comunque a pubbliche riunioni, nonchè gli stabilimenti, i cantieri e le tettoie destinati alla lavorazione o al deposito di materie facilmente combustibili, i ponti e i monumenti.

Le distanze di rispetto da osservare sono indicate, per le varie classi dei depositi, nella tabella seguente. Esse e la zona di protezione si intendono misurate orizzontalmente, dal perimetro esterno dei serbatoi e dei locali pericolosi del deposito, al punto rispettivamente più vicino dei fabbricati esterni indicati nel presente numero.

Quanto alle strade ferrate e tramviarie, si considerano, *all'effetto delle distanze*, come fabbricati esterni, i binari, misurando tali distanze fra il lato esterno della rotaia più vicina e il perimetro esterno dei serbatoi e dei locali o manufatti pericolosi.

TABELLA DELLE ZONE DI PROTEZIONE E DELLE DISTANZE DI RISPETTO DA OSSERVARE

Classe del deposito	Caratteristiche degli impianti	Categoria del liquid	Zona di protezione (metri)	Distanza di rispetto tra i fabbricati esterni e il perimetro dei serbatoi (metri)	Distanza di rispetto tra i fabbricati esterni e il perimetro dei magazzini di liquidi e dei locali di travaso (metri)
1	2	3	4	5	6
Classe 1ª	a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari. . . .	Cat. *A*	20	75	25
		Cat. *B*	10	50	15
	b) Depositi con serbatoi fuori terra; sicurezza di 3º grado	Cat. *A*	10	50	25
		Cat. *B*	5	35	15
	c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2º grado	Cat. *A*	10	37,50	25
		Cat. *B*	5	25	15
	d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1º grado	Cat. *A*	5	25	25
		Cat. *B*	5	15	15
Classe 2ª	a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari	Cat. *A*	15	60	25
		Cat. *B*	5	40	15
	b) Depositi con serbatoi fuori terra; sicurezza di 3º grado	Cat. *A*	10	37,50	25
		Cat. *B*	5	25	15
	c) Depositi con serbatoi fuori terra, oppure interrati; sicurezza di 2º grado	Cat. *A*	10	25	25
		Cat. *B*	5	15	15
	d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1º grado	Cat. *A*	5	15	25
		Cat. *B*	5	10	15
Classe 3ª	a) Depositi con serbatoi fuori terra; ordinari. . . .	Cat. *A*	10	50	15
		Cat. *B*	5	25	10
	b) Depositi con serbatoi fuori terra; sicurezza di 3º grado	Cat. *A*	5	15	15
		Cat. *B*	5	10	10
	c) Depositi con serbatoi fuori terra oppure interrati; sicurezza di 2º grado	Cat. *A*	5	10	15
		Cat. *B*	5	7	10
	d) Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1º grado	Cat. *A*	3	5	15
		Cat. *B*	3	4	10
Classe 4ª	Depositi con serbatoi interrati; sicurezza di 1º grado (1)	Cat. *A* e *B*	2	3	5 (2)
Classe 5ª	Depositi di merce imballata sicurezza di 2º grado (5)	Cat. *A* e *B*	5	(Non esistono serbatoi)	15 (3)
Classe 6ª	Serbatoi interrati per distributori di benzina e miscele; sicurezza di 1º grado (4).	Cat. *A*	—	—	(Non esistono nè magazzini nè locali di travaso)
Classe 7ª	Depositi di merce imballata sicurezza di 2º grado (5)	Cat. *A* e *B*	—	(Non esistono serbatoi)	5 (3)
Classe 8ª	Depositi con serbatoi fuori terra, o interrati, oppure magazzini di merce imballata (6)	Cat. *C*	3	4	5
Classe 9ª	Depositi con serbatoi fuori terra, o interrati, oppure magazzini di merce imballata (6)	Cat. *C*	1,50	2	3
Classe 10ª	Serbatoi interrati per distributori di residui distillati	Cat. *O*	—	—	(Non esistono nè magazzini nè locali di travaso)

(1) I serbatoi interrati dei depositi della classe 4ª, non possono avere capacità superiore a 50 mc.

(2) La distanza di 5 metri si riferisce solamente al locale di travaso, stante la esigua quantità di merce imballata costituente l'aliquota ammessa dal n. 12.

(3) Nell'interno dei depositi delle classi 5ª e 7ª (misti di merce imballata), come pure per il quantitativo di merce imballata consentita per i depositi delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, non sono ammesse operazioni di travaso, se non in locale separato da muri, con tagliafuoco alto un metro, ingresso indipendente e senza comunicazione veruna coi locali adibiti a magazzino, nemmeno nel caso preveduto dalla lettera *f*) del n. 22. Il travaso deve farsi con un solo fusto per volta, e soltanto in recipienti ammessi ai trasporti ferroviari. È tollerato il deposito temporaneo, nel locale di travaso, di merce imballata, però nel limite totale massimo di due giornate di lavoro di preparazione.

Queste prescrizioni non riguardano gli olii combustibili e lubrificanti della categoria *O*.

(4) I serbatoi per distributori di benzina, di capacità non superiore a 3500 litri, già installati con semplice tubo di equilibrio (sicurezza di 2º grado), possono rimanere in uso.

I nuovi serbatoi, di qualsiasi capacità, devono invece avere dispositivi di sicurezza di 1º grado.

(5) Qualora in un deposito di merce imballata (classe 5ª o 7ª) si vogliano installare serbatoi interrati con le caratteristiche della classe 4ª, i magazzini di merce imballata conservano le proprie distanze, mentre i serbatoi aggiunti si devono collocare alle distanze e con le norme prescritte per la classe 4ª.

(6) Nell'ambito del demanio marittimo, e nelle vicinanze di abitazioni, le distanze delle colonne 4, 5, 6, diventano: per la classe 8ª, rispettivamente di metri 5, 6, 8 e per la classe 9ª di metri 3, 4, 5.

40. - La larghezza delle strade, a qualsiasi categoria appartengano, che corrono fra gli stabilimenti o i depositi ed i fabbricati esterni, i ponti, i monumenti, ecc., è compresa nel computo delle distanze di rispetto (colonne 5 e 6 della tabella di cui al numero precedente) stabilite per i serbatoi e per i locali pericolosi, e cioè come se le strade stesse non esistessero.

È vietato l'impianto di qualsiasi manufatto a meno di tre metri dal confine delle strade nazionali e provinciali e delle autostrade.

Il recinto degli stabilimenti e dei depositi che sorgono in vicinanza di fiumi e di canali navigabili deve stare a tre metri dalla sponda.

Quando il deposito confina da un lato col mare aperto, non occorrono, da quel lato, zona di protezione e distanze di rispetto, ma la recinzione deve essere completa.

41. - Rispetto alle ferrovie e alle tramvie in sede propria, devono essere osservate le distanze prescritte dalla tabella di cui al n. 39. In nessun caso, però, tali distanze possono essere inferiori a 20 metri.

Per i distributori di benzina o di miscele e per quelli di residui, installati su strade ordinarie percorse da tramvie o da linee ferroviarie, la colonna distributrice deve essere disposta sul lato opposto della strada, possibilmente a non meno di 6 metri di distanza dalla rotaia più vicina. Il serbatoio del distributore deve trovarsi dalla medesima parte e il più lontano possibile dalla rotaia stessa (v. n. 78).

Per i depositi sorgenti nell'ambito dei porti devono essere osservate le distanze prescritte dalla tabella, rispetto ai fabbricati esterni; ma, nei riguardi dei binari ferroviari, deve essere adottata, in caso di deficienza di spazio, la soluzione piú opportuna, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili. Inoltre, essi devono essere disposti in modo, rispetto ai depositi merci e agli altri impianti portuali che, in caso d'incendio, non possa propagarsi il fuoco a questi, nè possano venire intercettate le rispettive uscite.

Per i ponti di grande importanza, i viadotti, le gallerie ferroviarie e i monumenti nazionali di eccezionale interesse, deciderà volta per volta l'Autorità competente al rilascio della autorizzazione, sentiti gli Organi preposti alla conservazione delle opere stesse, richiedendo, all'occorrenza, il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

42. - In relazione al primo alinea del n. 11, mentre è ovvio che, per i serbatoi ed i magazzini di merce imballata, si debbono computare la larghezza della zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni, sui dati che, per la classe alla quale il deposito appartiene, sono stabiliti dalla tabella del numero 39, rispettivamente per i liquidi delle categorie *A* (benzina) e *B* (petrolio), è consentito che, quando il *deposito misto* contiene anche liquidi della categoria *C* (olii combustibili e lubrificanti), per i serbatoi e i magazzini di questi liquidi si applichino le zone di protezione e le distanze pertinenti alle classi 8ª o 9ª.

43. - Osservate le norme di concessione, a termine delle disposizioni vigenti, è ammesso, per quanto riguarda la sicurezza, l'uso promiscuo dei serbatoi per benzina, per semilavorati e per petrolio, purchè essi abbiano la zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni relativi alla *sola benzina* (liquido più pericoloso).

44. - Per le sostanze speciali *benzolo, etere solforico*) e per le *miscele carburanti* contemplate nella categoria *A*, di cui al n. 1, si debbono seguire le norme prescritte per la benzina, alla quale, esse e dette miscele carburanti, sono equiparate (serbatoi, bacini di contenimento, irrorazione sui serbatoi, mezzi di trasporto, pompe, travasi, distanze, ecc.).

Anche per l'*etere di petrolio* si devono osservare le norme prescritte per la benzina.

Invece per l'*acqua ragia minerale* valgono quelle indicate per il petrolio; e per il *gasoil* e liquidi analoghi, sono sufficienti le prescrizioni particolari sugli olii combustibili.

45. - È opportuno che gli stabilimenti e i grandi depositi che usufruiscono normalmente di trasporti ferroviari, siano collegati alla ferrovia, o direttamente mediante apposito binario di raccordo, oppure con tubazioni.

46. - Per i depositi delle classi 5ª e 7ª, di carattere provvisorio, costituiti entro fabbricati esistenti e comprendenti in ogni caso soltanto merce imballata, i quali si trovassero in difetto di qualche distanza rispetto a fabbricati viciniori, è consentito compensare questa deficenza, con muri tagliafuoco, di spessore e altezza da stabilire caso per caso. È però fatto divieto di eseguire travasi, se non ricorrendo alle precise modalità contemplate nella nota (3) alla tabella del n. 39.

47. - La giacenza di merce imballata su piazzali, cortili, banchine e simili, anche se la merce stessa sia recintata, non può essere che temporanea, ossia limitata al tempo strettamente necessario per effettuarne la spedizione a stabilimenti, a depositi o a esercizi di distribuzione.

Sulle banchine dei porti è di massima vietato il travaso degli olii minerali e loro derivati. Il divieto è tassativo per la benzina, le miscele carburanti e il petrolio.

Può, invece, essere ammesso un *parcamento di fortuna* per la *nafta*, nei porti, specialmente se sprovvisti di serbatoi o di distributori, come anche per il *petrolio agricolo*, nelle località dove se ne fa uso, purchè la quantità non sia superiore a 200 fusti nel primo caso, a 50 nel secondo (fusti da 200 litri). È ammessa la sostituzione di parte della nafta o del petrolio con olii lubrificanti secondo gli equivalenti di cui al n. 4. - È per contro vietata la sostituzione inversa della nafta in petrolio o benzina, e di petrolio in benzina.

I fusti, riuniti in area del porto adatta per posizione ed estensione, debbono essere protetti da una tettoia, essere circondati, a distanza di m. 1,50, da rete metallica alta m. 2,50, e poggiare sopra un piano diserbato, piú basso di almeno 30 centimetri del terreno circostante, oppure limitato da un rialzo di pari altezza. I fusti devono essere disposti secondo le norme del n. 75. Di massima, la distribuzione della nafta, si fa per fusti interi, senza travaso.

Il parco per il petrolio agricolo, costituito come sopra indicato, deve, di preferenza, essere situato in aperta campagna, o almeno, alla periferia dell'abitato, in ogni modo a distanza non inferiore a 8 metri da qualsiasi fabbricato esterno (nel senso di cui al n. 39).

L'eventuale travaso del petrolio si deve fare fuori e discosto dalla recinzione (con un solo fusto per volta e possibilmente usando il carrello portafusti di cui al n. 82).

Da uno a tre estintori portatili (a seconda dell'entità del parco) debbono trovarsi a portata di mano.

Dev'essere disposto sotto la tettoia e nel punto dove si eseguisce il travaso, un visibile cartello indicante il divieto di fumare.

Per un numero di fusti superiore a quelli sopra indicati, si debbono osservare le norme stabilite per i depositi dei liquidi corrispondenti (classe 7ª oppure 9ª).

Sistemazioni interne.

48. - Di norma, in uno stesso impianto, i liquidi delle singole categorie devono essere depositati e travasati in locali distinti, per categoria.

I detti locali devono essere separati fra loro: o da una distanza uguale alla metà della zona di protezione prescritta dal n. 39, riferita alla classe cui il deposito appartiene e al piú pericoloso fra i due liquidi; oppure da un robusto muro tagliafuoco, sopraelevato di un metro rispetto agli edifici da dividere.

Nei depositi misti (v. n. 11) di *nuova costruzione*, delle classi 3ª, 4ª, 5ª e 7ª, è consentita la coesistenza dei liquidi delle categorie *B* e *C*, purchè, dopo il travaso, non rimanga nel locale che merce imballata, nei limiti di cui alla nota (3) della tabella del n. 39.

Per i *depositi già esistenti*, si consente:

a) che in quelli delle classi 5ª e 7ª, possa aversi la coesistenza dei liquidi delle categorie *A*, *B* e *C*, tenendo però la benzina separata dal resto, almeno con muretto, o rialzo sul pavimento, in modo da costituire bacino contenitore; occorrono anche maggiori mezzi di estinzione e di aereazione e molte precauzioni;

b) che in quelli delle classi 3ª e 4ª, si possa avere, oltre la coesistenza di liquidi delle categorie *B* e *C*, anche quelli della categoria *A*, però in via eccezionale, e sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni: che la benzina sia tenuta separata con mezzi analoghi a quelli indicati al comma *a*), ma piú efficenti, collocandola nella posizione piú opportuna nei riguardi di eventuali incendi (vicinanza, oppur no, degli ingressi ecc.); mezzi di estinzione piú abbondanti e molto opportunamente disposti; ventilazione degli ambienti; divieto di conservare, insieme ai liquidi, recipienti vuoti; rigorosa disciplina;

c) che in quelli della classe 2ª, possa aversi soltanto la coesistenza delle categorie *B* e *C*.

49. - Fra i serbatoi *fuori terra* deve intercedere una distanza uguale alla zona di protezione (n. 39), se essi sono disposti su piú linee. Nel caso invece che siano situati sopra una sola linea, è sufficiente una distanza uguale alla metà della zona, stante il minor pericolo di propagazione del fuoco, la minore azione del vento e la maggior efficacia dell'azione di raffreddamento coll'acqua (attacco da piú lati).

Salvo quanto è disposto ai numeri 55, 56 e 57 per gli stabilimenti (serbatoi di lavorazione), per i serbatoi fuori terra dei depositi, la distanza da osservare non può essere inferiore a m. 1,50.

Quest'intervallo è da considerare normale per i serbatoi di olii lubrificanti; a meno che si tratti di cassonetti di capacità non superiore a 30 metri cubi, nel quale caso si può scendere sino a 80 centimetri.

Fra serbatoi *interrati* attigui, è sufficiente la distanza di m. 0,50.

50. - Nei depositi delle classi 1ª e 2ª, i locali delle pompe usate per le diverse categorie di liquidi, possono essere disposti all'esterno degli argini di contenimento dei serbatoi, di cui si dirà in seguito, od anche in prossimità dei locali di travaso. Non si prescrivono tassative distanze, ma soltanto che tali locali siano isolati e le pompe non siano azionate da motore a scoppio.

51. - Negli stabilimenti di cui alla lettera *a*) del n. 6, occorre distinguere fra i reparti dei macchinari speciali e i reparti nei quali si conservano transitoriamente i liquidi in corso di produzione o di trasformazione.

Per i primi, le camere di reazione e gli apparecchi di deflegmazione, possono essere situati, dai serbatoi di deposito definitivo, ad una distanza, in pianta, uguale al doppio della zona di protezione. Per il reparto distillazione, rettificazione e raffinazione, è invece sufficiente una distanza pari alla zona di protezione.

Per gli stabilimenti di cui alla lettera *b*) del n. 6 suddetto devono essere fissate, caso per caso, le distanze da osservare, in ragione delle speciali caratteristiche dei sistemi di lavorazione.

La stessa modalità si deve seguire per gli stabilimenti di cui alla lettera *a*) quando in essi si adottino nuovi processi di lavorazione.

52. - Negli stabilimenti e nei depositi delle classi 1ª, 2ª e 3ª, si debbono osservare le seguenti norme:

a) I fabbricati per le caldaie a vapore, quelli con centrale termica per la produzione di energia elettrica, le officine di riparazione fusti con fiamma libera, le officine da falegname, i magazzini di legnami per la costruzione degli imballaggi, depositi di materiali per l'assestamento dei carichi infiammabili sui vagoni (cannucce e simili), e le abitazioni, devono trovarsi ad una distanza, dai serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie *A* e *B* e dai locali di travaso delle medesime categorie, doppia della larghezza della corrispondente zona di protezione.

b) I fabbricati per la trasformazione di energia elettrica, per la produzione di gas inerte con motori a combustione interna, per le lavorazioni accessorie, nonchè i gassometri, le officine di riparazione bidoni, le autorimesse e gli uffici, devono essere situati, rispetto ai serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie *A* e *B* ed ai locali di travaso, ad una distanza uguale alla zona di protezione.

c) I camini delle caldaie nelle quali si impiegano combustibili solidi, devono avere l'estremità superiore sopraelevata di 5 metri, rispetto al tetto del serbatoio fuori terra piú alto.

d) Nei depositi delle classi 3ª e 4ª, con serbatoi interrati, e nei depositi delle classi 5ª, 7ª, 8ª e 9ª, i fabbricati di cui al comma *b*), possono essere situati ad una distanza uguale alla metà della zona di protezione.

e) Alle zone interne di protezione possono, in qualche caso, essere sostituiti muri o schermi incombustibili di conveniente resistenza, sopraelevati di almeno un metro rispetto ai locali da dividersi e alla distanza di almeno m. 1,50 dai serbatoi.

Serbatoi fuori terra per liquidi delle categorie A, B e C.

53. - Quelli delle *categorie A e B* devono essere esclusivamente metallici e a tenuta ermetica. Hanno generalmente forma cilindrica ad asse verticale.

Il fondo deve essere direttamente appoggiato sopra fondazione di resistenza adeguata al carico da sopportare, la quale può essere costituita, sia con ghiaia e sabbia, sia mediante conglomerato di cemento avente superiormente un cuscinetto di sabbia, sia con altri sistemi di equivalente efficacia. La superficie esterna del fondo deve essere protetta con sostanze atte ad impedirne l'ossidazione. Sotto lo spigolo perimetrale del medesimo, deve trovarsi una soletta (di conveniente altezza in relazione all'altezza del serbatoio), con pendenza e canaletto per la raccolta e smaltimento delle acque piovane e di quelle di irrorazione, il quale faccia capo a uno o piú pozzetti di scarico, raccordati con una vasca a trappola, collegata, mediante tubazione, alla fognatura, oppure a fiume, a canale, o al mare aperto, secondo i casi.

Nella parte bassa del fasciame cilindrico del serbatoio, due passi d'uomo, diametralmente opposti, servono per l'accesso allo interno e per l'aereazione.

Il tetto deve avere struttura leggera e deve essere a tenuta di vapori. Esso deve presentare uno o due passi d'uomo (in questo ultimo caso diametralmente opposti) per la sola aereazione; e deve avere alcuni sfiatatoi con rete metallica o altro dispositivo conveniente, per l'equilibrio delle tensioni e per opporsi alla retroversione delle fiamme.

I serbatoi devono essere provvisti di indicatori di livello, di vetro retinato (o di resistenza equivalente), ognuno dei quali deve avere robinetti o valvole di intercettazione.

Costituiscono il necessario completamento: una scala metallica, di forma appropriata, lungo i livelli, e le prese per il riempimento e il vuotamento del serbatoio.

Per la benzina, per il petrolio e per gli olii combustibili leggeri, è consigliabile la disposizione, nell'interno del serbatoio, d'un tubo articolato, manovrabile dall'esterno, allo scopo di evitare i dannosi effetti di eventuali rotture, o di perdita di liquido dalle prese anzidette.

Le pareti esterne dei serbatoi per liquidi infiammabili, devono essere tinte con colori a forte potere riflettente; oppure possono essere rivestite con lamine sottilissime di alluminio perfettamente aderenti.

Al tetto potranno essere applicati *dispositivi di sicurezza.*

La copertura del serbatoio può essere costituita con materiali coibenti, per diminuire gli effetti dell'irradiazione solare; al quale scopo risponde anche un galleggiante metallico interno, ricoprente l'intera superficie del liquido. Questi sistemi di protezione non dispensano dall'obbligo dell'irrorazione delle pareti del serbatoio.

SERBATOI FUORI TERRA PER LIQUIDI DELLA CATEGORIA *C.* — Possono essere costruiti in metallo, in cemento armato, in muratura, o con altri materiali incombustibili. Possono avere forma cilindrica ad asse verticale od orizzontale, oppure forma parallelepipeda. Possono poggiare direttamente sul suolo, o su pilastri, oppure essere parzialmente interrati. Debbono essere provvisti di opportuni dispositivi di aereazione.

54. - I serbatoi fuori terra devono essere circondati da argini di terra, preferibilmente argillosa, o da muri senza fenditure, in modo da costituire un *bacino di contenimento.*

Gli argini e i muri devono avere dimensioni tali da poter conferire al bacino la capacità di cui in appresso, e da poter resistere alla spinta del liquido nelle condizioni più sfavorevoli.

Se si tratta di liquidi della *categoria A:*

1° Per serbatoi di capacità superiore a 250 metri cubi, ognun d'essi deve avere il proprio bacino, di capacità uguale a quella *effettiva in volume*, del liquido che può essere contenuto nel serbatoio.

2° Serbatoi di capacità fino a 250 metri cubi, possono essere raggruppati, in numero non superiore a sei (capacità totale massima mc. 1500), in un unico bacino, mantenendo fra loro una distanza di m. 5. Il bacino deve avere capacità uguale alla metà di quella complessiva effettiva dei 6 serbatoi.

Se si tratta di liquidi della *categoria B*, il raggruppamento può essere analogamente costituito con serbatoi disposti a distanza rispettiva di metri 5 a 10 secondo la loro capacità, a partire da 5 metri per 500 metri cubi, e aventi un totale complessivo di liquidi non superiore a 12.000 metri cubi. Il bacino di contenimento deve avere capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi.

Per gli *olii combustibili e lubrificanti* non occorrono bacini di contenimento, quando l'area su cui sorgono, è recinta da muro.

55. - Negli *stabilimenti in genere* dove si producono o si lavorano olii minerali, è consentito, per ragioni di lavorazione, ma non per conservazione in deposito, di raggruppare, in un unico bacino di contenimento, non più di quattro serbatoi per benzina di capacità singola non superiore a 150 metri cubi, con facoltà di ridurre le distanze fra serbatoio e serbatoio, però senza scendere sotto a 80 centimetri. Per ogni serbatoio deve esservi la possibilità di irrorarlo idricamente.

Alcuni di tali gruppi, di massima non piú di tre, possono avere bacini contigui, in modo da costituire un solo complesso, rispetto al quale devono essere computate la zona di protezione e le distanze di rispetto, riferite alla classe 1ª.

56. - Nelle *raffinerie* è ammesso di tenere:

a) In vicinanza del gruppo caldaie, piccoli serbatoi raccoglitori (per distillati leggeri; per distillati pesanti), di capacità singola non superiore a 100 metri cubi, in gruppi di non piú di 20 serbatoi, disposti entro un medesimo bacino o vasca di contenimento, a distanza, fra serbatoio e serbatoio, non minore di 80 centimetri.

b) Nel reparto raffinazione continua delle benzine e dei petroli, raggruppamenti di non più di 20 cassonetti, cisternette e altri recipienti, di capacità singola non superiore a 60 metri cubi, disposti essi pure in un medesimo bacino o vasca, a distanza fra recipiente e recipiente, non inferiore a 80 centimetri.

c) Altri raggruppamenti analoghi, in altri reparti (rettificazione delle benzine e simili), della capacità totale massima di 2000 metri cubi.

Ciascun gruppo di recipienti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere considerato come un unico complesso, rispetto al quale devono osservarsi le distanze di protezione della classe 1ª.

Gli irroratori per ogni singolo serbatoio di cui al numero precedente, possono essere sostituiti da efficienti impianti idrici,

con acqua sempre sotto pressione, per potere prontamente intervenire ove il bisogno lo richieda; integrandoli con un impianto, o anche soltanto con apparecchi portatili o trasportabili, per produzione continua di schiuma.

d) Sono ammessi infine raggruppamenti di serbatoi, cassonetti e altri recipienti, nel reparto raffinazione olii, di capacità non superiore a mc. 100 l'uno, in numero non superiore a 40, senza che occorra bacino o vasca di contenimento.

57. - Analogamente dicasi per gli *stabilimenti* nei quali le operazioni di piroscissione, raffinazione e rettificazione devono compiersi in modo continuo, servendosi di liquidi che sono transitoriamente depositati, oppure che circolano in serbatoi ordinari, decantatori, ricircolatori, alimentatori e simili.

Questi serbatoi, recipienti, bacini o vasche, devono essere raggruppati separatamente dai gruppi dei serbatoi costituenti il deposito autorizzato (il quale comprende materie gregge da lavorare e prodotti finiti). Per quanto possibile, i singoli gruppi rispetteranno le distanze di protezione stabilite per la classe 1ª, in relazione ai liquidi contenuti.

Anche per questi serbatoi, bacini, vasche, ecc., da considerare come parte integrante degli impianti di piroscissione, si devono prendere speciali provvedimenti contro gli incendi, per poter intervenire prontamente ed efficacemente in caso di bisogno.

58. - Per i depositi delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, è ammesso l'impiego di serbatoi fuori terra esclusivamente adibiti per effettuare miscele carburanti oppure travasi, a condizione che ciò sia fatto a *circuito chiuso.*

Per le classi 1ª e 2ª, i serbatoi per miscele devono avere capacità non superiore a 1500 metri cubi. Per i depositi di queste classi, stante la precarietà dell'uso di tali serbatoi, possono essere ridotte a metà la larghezza della zona di protezione e le distanze dai fabbricati esterni; e i singoli bacini di contenimento possono avere capacità pari alla metà di quella massima effettiva, *in volume*, del liquido infiammabile del proprio serbatoio.

Per i depositi della classe 3ª è ammesso l'impiego di un serbatoio per ogni specie di liquido, di capacità non superiore a 50 metri cubi, e per i depositi della classe 4ª non superiore a 30 metri cubi, con l'obbligo però, per entrambe le classi, di sistemarli *entro il locale di travaso.*

L'obbligo del circuito chiuso non sussiste per i serbatoi delle classi 1ª e 2ª, di cui al primo capoverso del presente numero, se tali serbatoi sono situati alle distanze normali.

59. - *I tubi e i canali di scarico* delle acque del bacino di contenimento, devono essere intercettabili mediante valvole a saracinesca, situate all'esterno degli argini o muri, e destinate a impedire, in caso di accidente, che il liquido infiammabile venga condotto nelle normali fognature. L'eventuale dispersione di tale liquido a mare, è ammessa, semprechè lo scarico possa farsi, mediante cunicolo, o fognatura, fuori del porto, in località designata.

Tutte le tubazioni, i cunicoli e le fognature che convogliano le acque pluviali e di lavaggio provenienti dall'interno dei bacini di contenimento, devono, prima di uscire dal recinto, essere provveduti di fossa o vasca di decantazione, a trappola.

I muri o argini contenitori del bacino non devono presentare alcuna apertura. Se in vecchi impianti esiste qualche porta, occorre renderla completamente stagna.

Per l'accesso all'interno dei bacini è obbligatoria la esistenza di scalette fisse, di materiale incombustibile.

L'impiego dell'erba conferisce alla buona conservazione degli argini. Essa però, qualora non sia di natura incombustibile, deve essere mantenuta bassa, particolarmente in estate, anche sul circostante terreno.

Gli alberi sono, *di massima*, esclusi dall'interno e dalle immediate vicinanze degli stabilimenti e dei depositi di olii minerali. Ad ogni modo, essi non devono essere di troppo alto fusto, nè di specie tale per cui possano divenire propagatori di fuoco (non resinosi, tanto più se a fronde basse; con scarsi rami e foglie secche; ecc.).

È vietato depositare, nell'interno dei bacini contenitori, materiali di qualsiasi specie.

60. - È preferibile che le *tubazioni* uscenti dai bacini, attraversino gli argini o i muri di contenimento, in luogo di sorpassarli, al fine di evitare la formazione di bolle d'aria. L'attraversamento deve essere reso stagno mediante perfetta aderenza dei tubi alla terra o al muro.

L'estrazione dei liquidi dai detti serbatoi può essere effettuata, o per gravità, o per mezzo di pompe, con tubi di acciaio senza saldatura, collegati fra loro mediante giunzioni a manicotto, o a flangia. Per quest'ultimo sistema, le guarnizioni devono essere di sostanza incombustibile e non fusibile.

Le tubazioni nell'interno degli stabilimenti e dei depositi devono essere ispezionabili. Perciò, è opportuno che siano allo scoperto, salvo quanto è disposto nel numero seguente.

Le tubazioni di allacciamento degli impianti alle bocche di carico e scarico delle banchine di approdo, ed agli scali ferroviari, nei tratti *sottopassanti* a strade ordinarie, binari ferroviari e tramviari, piazzali e aree di uso pubblico, debbono: per diametri fino a 100 millimetri, essere interrate ad una conveniente profondità, non inferiore a 30 centimetri (50 centimetri in caso di binari); per diametri maggiori, essere situate in cunicolo, o in cassetta di cemento.

I tubi, nell'interno degli stabilimenti e dei depositi, devono essere tinti con colori differenti, a seconda del liquido al quale ognun d'essi è destinato, affinchè possano essere facilmente distinti dagli operai, e, in caso di bisogno, dai pompieri.

61. - *A*) Le tubazioni che uniscono i *depositi costieri* alla banchina del porto devono rispondere ai seguenti requisiti:

1º Le tubazioni di distribuzione con bocche di presa, derivate dalle condotte principali, costruite come è accennato nel numero precedente, non debbono essere sistemate sulla calata entro cunicoli, ma devono essere interrate a livello superiore a quello delle acque del bacino portuale.

2º Le condotte principali di trasporto dei liquidi debbono distare dal muro di sponda della calata non meno di 20 metri, ed avere, nell'ambito del demanio marittimo, ad ogni 250 metri circa, a partire dalla radice del molo, una saracinesca di intercettazione in pozzetto, manovrabile facilmente con la semplice apertura del chiusino del pozzetto. Quando la larghezza delle

calate non consenta la distanza indicata di 20 metri, questa potrà essere conseguentemente ridotta dall'Autorità marittima.

3° Le condotte di distribuzione di cui al capoverso 1° del presente numero, ciascuna con propria saracinesca di intercettazione al punto di diramazione, debbono essere collocate normalmente al muro di sponda; le bocchette di presa debbono essere conformate in modo da evitare dispersioni di liquido.

4° Il collegamento fra la bocchetta di presa e quella della nave cisterna dev'essere effettuato con tubo flessibile, costruito in modo da evitare qualsiasi spandimento. Per i liquidi infiammabili delle categorie *A* e *B*, tali tubi devono essere costituiti con materiale plastico insolubile nei liquidi stessi, rivestito con materiale metallico, ricoperto a sua volta mediante sostanza impermeabile. Per gli olii della categoria *C* è invece ammesso l'uso di tubi flessibili metallici, ad alto grado di tenuta.

Durante l'uso si deve sorvegliare attentamente che le giunzioni dei tubi, costituite da flangie, non diano luogo a sprizzamenti o a stillicidi di liquido, nella quale evenienza si deve provvedere senza indugio a farli cessare, serrando maggiormente le flangie.

5° Le navi cisterna devono impiegare il minor tempo possibile per lo scarico dei liquidi ai depositi costieri, mediante le apposite pompe e tubazioni.

Appena terminate le operazioni di carico o scarico delle navi cisterna, le tubazioni devono essere vuotate del liquido; e, se trattasi di liquidi delle categorie *A* e *B*, deve essere provveduto all'eliminazione dei vapori infiammabili, mediante riempimento di acqua, o con altro sistema equivalente.

B) Le tubazioni (*oleodotti*) che possono unire un deposito costiero ad un lontano stabilimento (vedasi n. 17), devono invece uniformarsi ai seguenti criteri di massima:

a) Le condutture principali devono evitare, per quanto è possibile, i terreni non pianeggianti, i fiumi, le paludi, gli stagni, ecc.

b) Esse devono correre preferibilmente in vicinanza di linee ferroviarie e di grandi strade, perchè ciò può facilitare la costruzione e la sorveglianza. Le distanze vanno concertate con gli Enti interessati.

c) È consigliabile che le tubazioni attraversino i corsi d'acqua valendosi dei ponti già esistenti. In caso di impossibilità, occorre costruire appositi piccoli ponti leggeri.

d) Le tubazioni in terreno pianeggiante non devono di massima essere collocate a profondità superiore a un metro, perchè ne sia facile la sorveglianza.

e) Normalmente, i tubi per le condutture principali hanno il diametro interno di cm. 20 a 25. Se le giunzioni non sono state fatte per saldatura, il che sarebbe preferibile, esse devono essere a manicotto, con avvitamento lungo, fatto colla massima cura, oppure con altri sistemi speciali. Manicotto, premistoppa, guarnizioni, vernici, devono dare una perfetta tenuta per evitare perdite di liquido. I tubi devono essere provati in officina coll'acqua fredda, ad una pressione almeno doppia di quella prodotta dalle pompe che spingono l'olio; queste pompe lavorano generalmente a una pressione di circa 50-60 atmosfere.

f) I fattori che stabiliscono la distanza fra le stazioni sono, la viscosità dell'olio e la topografia della regione (dislivelli in salita). A titolo d'orientamento, si può ritenere che: per gli olii leggeri poco viscosi, tale distanza si aggiri sugli 80 chilometri; per gli olii pesanti, circa 25, coll'avvertenza che, quelli molto viscosi, devono venire scaldati a circa 70° con adatte batterie di riscaldamento.

g) È indispensabile che le stazioni siano collegate fra loro mediante telefono.

62. - Per l'eventuale scarico diretto da nave cisterna a carri serbatoio ferroviari e ad autocisterne, di cui al n. 16, si devono osservare le seguenti norme:

a) Deve essere scelta una località fuori del contatto del pubblico, lontana da altre imbarcazioni e da magazzini e depositi di materiali che possono esplodere (come gas compressi in bombole), oppure infiammabili o combustibili.

b) Le tubazioni di carico debbono avere caratteristiche tali da garantire contro le rotture o le perdite di liquido. Dove possibile, esse dovranno essere arginate.

c) I tubi flessibili devono rispondere ai requisiti di cui al capoverso 4° del precedente n. 61.

d) Nelle vicinanze dei tubi flessibili devono essere disponibili: due estintori da 10 litri a schiuma; abbondanti scorte di sabbia fine ed umida, con carriole e attrezzi per il lancio; nonchè una riserva di sacchetti ripieni di sabbia. per eventuali arginature.

e) Le operazioni di carico devono essere compiute con tutta sollecitudine, compatibilmente però col massimo ordine e disciplina, sotto la continua sorveglianza del Comando della nave-cisterna e di un tecnico competente dell'Impresa concessionaria.

63. - Le operazioni di scarico dei carri serbatoio ferroviari (sia in stazioni ferroviarie che tramviarie), di liquidi infiammabili della categoria *A*, tanto che si tratti di travasarli in altri carri, o in fusti, ecc., quanto che si debbano convogliare mediante apposita tubazione, per gravità, direttamente ai serbatoi del deposito. non devono mai avere luogo all'aria libera, sibbene con sistema a *circuito chiuso*, in guisa da evitare il contatto dell'aria e da ottenere sempre, in sua vece, quello coi vapori del liquido. A scarico ultimato, si devono chiudere ermeticamente le tubazioni adducenti al deposito, senza riempirle di gas inerte speciale.

Lo stesso dicasi per le autobotti, i carribotte e i rimorchibotte.

Nell'interno degli stabilimenti e dei depositi, le bocche o bracci snodati adibiti al carico dei veicoli che trasportano benzina e miscele carburanti, devono essere collocati all'aperto, o sotto tettoie ben aereate, in modo che non possano ristagnarvi vapori infiammabili.

Serbatoi interrati per liquidi delle categorie A, B e C.

64. - I serbatoi per *liquidi delle categorie A e B*, devono essere metallici e, di massima, di forma cilindrica ad asse orizzontale.

Non è consigliabile ricorrere, per essi, all'impiego di una cassa di isolamento di cemento o di muratura.

Il serbatoio deve essere costruito con lamiere d'acciaio di buona qualità, dello spessore minimo di 5 millimetri, solidamente connesse, cosicchè esso risulti a tenuta stagna sotto una pressione di prova di non meno di un chilogrammo per centimetro quadrato.

I giunti e i raccordi devono essere applicati soltanto sulle pareti dei passi d'uomo o sul loro coperchio.

La superficie esterna del serbatoio deve essere spalmata con sostanze antiossidanti, non solubili nell'acqua.

Il serbatoio deve poggiare sopra una platea di ghiaia, o sul fondo della fossa, ad una profondità tale da risultare con la sua generatrice superiore ad un metro dal livello del terreno soprastante, in modo che, in caso di incendio in prossimità, non possa prodursi sensibile aumento di temperatura nel liquido in esso contenuto. In qualche circostanza eccezionale è concesso salire sino a mezzo metro dal detto livello, ma allora occorre che la pressione di prova del serbatoio sia portata a 3 chilogrammi per centimetro quadrato. La terra intorno e sopra il serbatoio deve essere fortemente stipata per pressione.

I passi d'uomo devono essere racchiusi in un pozzetto di muratura, a pareti impermeabili, coperto da chiusino metallico, provvisto di serratura a chiave. I bordi del pozzetto devono essere tenuti più alti di almeno 10 centimetri del livello del terreno circostante, per evitare la penetrazione dell'acqua.

Al serbatoio deve essere applicato: un *dispositivo di sicurezza di primo grado* (meglio con fluido inerte o con saturazione), se trattasi di liquidi delle categorie *A* e *B*; un semplice tubo di sfogo dei vapori, se trattasi di residui distillati con punto di infiammabilità al disotto di 85° C.

È ammesso un tipo di *serbatoio interrato* cilindrico, ad asse verticale, con copertura a soletta piana sorreggente un congruo spessore di terra, costruito in cemento armato, foderato internamente di lamiera di ferro.

Possono altresì essere impiantati serbatoi a forma parallelepipeda, costituenti un *sistema di cellule multiple* e separate (alveare), costruiti in cemento armato, con rivestimento interno metallico o di altra natura, perfettamente aderente al fondo e alle pareti, ed aventi copertura piana di cemento armato, con almeno 50 centimetri di terra sopra. In caso di promiscuità di benzina e petrolio, i serbatoi dei due liquidi devono essere separati da cellule vuote. Il sistema deve essere integrato mediante dispositivi di sicurezza per il movimento dei liquidi.

65. - *Per gli olii combustibili* (esclusi i residui distillati di cui sopra) e *per i lubrificanti*, i serbatoi interrati possono essere costruiti separati o nella forma cellulare suddetta, in calcestruzzo, in muratura, od anche in pietra scalpellata rivestita internamente di ottimo cemento.

Devono essere provvisti di opportuni dispositivi di aereazione.

66. - SERBATOI INTERRATI PER LIQUIDI INFIAMMABILI DELLA CATEGORIA *A* (classe 6ª). — Essi sono normalmente collocati nelle piazze, nelle strade, sotto i marciapiedi, nei cortili e simili, *mai entro negozi, nelle cantine e nei sotterranei.*

Di regola, la loro costruzione e il loro interramento devono procedere con le norme del n. 64. Lo spessore della lamiera potrà essere al minimo di 4 millimetri per la minore delle capacità elencate al n. 10.

Nel caso che essi vengano a trovarsi in prossimità di gallerie ferroviarie o stradali, fognature, cantine e simili, fra il serbatoio e la superficie esterna dei detti manufatti deve intercedere una distanza di due metri; inoltre, la superficie dei manufatti, prospiciente il serbatoio, deve essere intonacata a cemento, oppure il serbatoio deve essere rinchiuso entro una cassa di isolamento.

Le prescrizioni di cui sopra riguardano i serbatoi di nuovo impianto; per quelli già esistenti, esse saranno applicate in occasione di eventuali riparazioni che rendano necessario lo scoprimento del serbatoio.

Se il serbatoio viene invece a trovarsi in prossimità di gallerie predisposte per pubblici servizi, ovvero di cavi per trasporto di energia elettrica, di cavi telegrafici e telefonici, o di tubi del gas e simili, deve intercedere la distanza di un metro fra la superfice esterna del serbatoio e la galleria, oppure i cavi o i tubi. Inoltre, i tubi di aspirazione della benzina e di aereazione, che vanno dal pozzetto del serbatoio al distributore stradale, devono passare sopra i cavi o i tubi ed essere racchiusi, nel tratto corrispondente all'incrocio, in un manicotto di cemento retinato ripieno di materia isolante solida, oppure in un tubo metallico contenitore. In questi casi, presentandosi l'occasione che si debbano riparare cavi armati con tubi di piombo, è necessario che l'esercente del distributore prenda accordi con gli addetti alla riparazione e dia disposizioni per intercettare, durante il tempo della operazione, il transito di liquidi, aria e vapori di benzina, nelle tubazioni di comunicazione fra serbatoio e distributore.

La cassa d'isolamento sopraindicata è d'obbligo nelle aree pubbliche delle città lagunari e nelle località abitate a sottosuolo molto umido. Essa, costrutta in cemento o in muratura ed a tenuta stagna, deve presentare nel suo interno uno spazio libero, intorno al serbatoio, di cm. 20 in corrispondenza della parte inferiore, di cm. 60 ai lati e alle testate, e di un metro nella parte superiore rispetto al livello del suolo soprastante. Il fondo della cassa deve avere una pendenza longitudinale, in senso unico. Lo spazio fra serbatoio e cassa deve essere però riempito con sabbia, terra od altro materiale compatto e incombustibile.

Intorno al passo d'uomo deve essere costruito un pozzetto stagno in muratura, munito di chiusino metallico, a livello del suolo, con chiusura quasi stagna di protezione contro le intemperie, e con serratura a chiave.

I serbatoi in cassa d'isolamento devono essere messi elettricamente a terra, con una resistenza media non superiore a 50 ohm.

Ai serbatoi di questa specie deve essere applicato un *dispositivo di sicurezza di primo grado*, salvo l'eccezione di cui alla nota (4) della tabella del n. 39.

67. - SERBATOI INTERRATI, PER RESIDUI DISTILLATI (classe 10ª). — La costruzione e l'interramento di questi serbatoi devono procedere con norme analoghe a quelle precedentemente esposte.

Per i serbatoi di questa specie non sono necessari nè il circuito chiuso per il movimento dei liquidi, nè speciali dispositivi di sicurezza. È sufficiente un semplice tubo di sfogo dei vapori, disposto con le avvertenze di cui al 3° capoverso del numero seguente (vedasi anche n. 64).

68. - SERBATOI DI OLII COMBUSTIBILI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CENTRALE. — Devono preferibilmente essere collocati nei giardini o nei cortili; e, quando ciò non sia possibile, possono

essere disposti anche in cantine o sotterranei, interrati oppure no. Possibilmente devono essere in locale separato da quello della relativa caldaia.

Se si tratta di serbatoi interrati, le norme costruttive sono analoghe a quelle contenute nei precedenti numeri, senza obbligo di messa a terra elettrica e senza alcun dispositivo di sicurezza.

È però necessario un tubo di sfogo dei vapori, il quale deve uscire all'aria aperta e deve avere l'estremità superiore chiusa da reticella metallica inossidabile, ad una altezza di almeno m. 2,50 dal praticabile esterno o dalle più vicine finestre, in modo da impedire il facile avvicinamento di fiamme.

La separazione tra i due locali della caldaia e del serbatoio deve essere ottenuta per mezzo di muro, possibilmente senza aperture e semplicemente attraversato dai tubi di conduzione del combustibile liquido, ben aderenti al muro. Qualora invece esistano comunicazioni, la soglia deve essere rialzata di tanto da costituire bacino di contenimento, di capacità uguale a quella del serbatoio.

È opportuno che, in un locale separato ma non lontano dalla caldaia, sia disposto un estintore in efficenza.

In questi locali è vietato depositare altri combustibili (anche solidi), stracci, recipienti vuoti ex-combustibili liquidi, e simili.

Nel caso che, per mancanza di spazio, non sia possibile attenersi alle precedenti prescrizioni, il serbatoio deve essere protetto con un involucro coibente ben aderente alla superficie, o, ancor meglio, deve essere chiuso fra pareti murarie intonacate internamente ed a tenuta stagna.

TITOLO V.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

69. - Questi *dispositivi di sicurezza* interessano in particolar modo la *benzina* e le *miscele carburanti*.

In fatto di sicurezza dei depositi di liquidi infiammabili bisogna distinguere gli effetti *dell'infiammabilità* da quelli *della esplodibilità*.

Si prevengono i primi, in modo specifico, *coll'interramento dei serbatoi*.

È questa, forse, la forma più efficace di sicurezza, perchè sottrae materialmente il serbatoio al fuoco. Ma non se ne può fare applicazione senza limiti di numero e di dimensioni dei serbatoi, per ragioni tecniche ed economiche; epperciò, occorre riservarla all'ambito dei porti, ai casi di immediato contatto col pubblico (serbatoi per distributori stradali), di vicinanza ad importanti fabbricati o a pubblici manufatti e simili.

Si procura di neutralizzare le cause di *esplosione*, o eliminando il contatto dell'aria col liquido infiammabile per diminuire grandemente la probabilità della formazione di miscele tonanti, oppure provocando la formazione di una miscela non esplosiva.

Ciò si ottiene applicando uno dei sistemi descritti in appresso.

70. - *A*) SISTEMI A FLUIDO. — Il fluido può essere: *liquido* (acqua), oppure *gassoso* (azoto; anidride carbonica; prodotti di scappamento di motori a combustione interna, costituiti in prevalenza di azoto, con anidride carbonica e piccola percentuale di impurità).

I. *Ad acqua* (*idrostatico*). - In questo sistema l'isolamento è dato dalla mancanza di contatto con l'aria, perchè l'aria spinge il liquido infiammabile di sotto in su, fin contro la parte superiore del serbatoio dove sono innestati i tubi di manovra.

II. *A gas inerte*, che può essere:

a) a pressione

b) senza pressione.

Gas con pressione. - Il gas non ha soltanto lo scopo di fornire l'isolamento del liquido infiammabile, ma anche quello di provocarne, colla propria pressione (statica) dall'alto in basso, il movimento, ossia l'espulsione dal serbatoio. Esso viene fornito compresso in bombole, oppure vien prodotto in sito mediante apposita installazione.

Il gas può essere sostituito con aria saturata di vapori oltre la percentuale di infiammabilità.

Gas senza pressione. - Il gas trovasi nel serbatoio a pressione così ridotta da essere insufficiente a produrre l'espulsione del liquido infiammabile, al che si provvede mediante pompa azionata da motore elettrico, o a vapore, o a combustione interna, o a mano. È, in questo caso, fatto obbligo di impiegare un dispositivo automatico a pressione che, venendo a mancare il gas inerte, chiuda la valvola inserita sul tubo di aspirazione.

B) SISTEMA A SATURAZIONE. — L'isolamento è dato dall'aria sovraincombente al liquido, la quale è in miscela con una percentuale tale di vapori di liquido infiammabile per cui essa trovasi fuori del campo esplosivo, definito da 1,1 % a 5,4 % di benzina. Tale percentuale può anzi divenire così forte (circa 20%) da far uscire la miscela anche dal campo dell'infiammabilità.

È ovvio che, per l'erogazione del liquido, occorre l'uso di una pompa.

Le caratteristiche della saturazione possono così riassumersi. La saturazione si produce in tempo relativamente breve, perchè la benzina vaporizza rapidamente (a 20° di temperatura, in recipiente chiuso, si ha, dopo 15 minuti primi, una proporzione del 20 % di benzina; dopo 20 primi, il 22,5 %). La miscela d'aria e vapori di benzina rimane a lungo carica di tali vapori, anche per forti oscillazioni di temperatura o di pressione. Non si producono fenomeni di stratificazione con diversi gradi di concentrazione. Però, perchè si abbia una *rapida ed intensa* saturazione, occorre che l'aria provochi la formazione e l'assorbimento dei vapori di benzina, *gorgogliando* attraverso la sua massa. Il mezzo più sicuro per ottenere questo risultato è quello di far giungere l'estremità inferiore del tubo di equilibrio a qualche centimetro dal fondo del serbatoio. Similmente può disporsi che la parte inferiore di detto tubo sia immersa nella benzina contenuta entro un tubo di maggior diametro, a fondo chiuso; oppure che esso porti all'estremità un tubo bucherellato trasversale (disposto in senso longitudinale rispetto al serbatoio), o una valvola ad ampia superficie che si sviluppi attraverso la benzina.

La saturazione ha luogo con la voluta prontezza e abbondanza di miscela, anche col petrolio e con l'acetone. Con il benzolo, essa

può essere influenzata o ritardata da basse temperature invernali (almeno 5° - 10° sotto zero).

C) SISTEMA A DOPPIA CHIUSURA A LIQUIDO, IMMERSA. — Fra i sistemi a valvole idrauliche (per estensione, così denominate anche quando il liquido è diverso dall'acqua) tiene un posto distinto quello della doppia chiusura a liquido, immersa. Con essa si costituisce, in modo efficace, l'intercettazione delle fiamme dall'esterno all'interno del serbatoio e dei vapori di liquido infiammabile dall'interno all'esterno, senza per altro impedire il passaggio del liquido nell'uno e nell'altro senso. Consta di due robuste cassette metalliche, basate sul principio del sifone, parzialmente riempite di liquido e in esso immerse, in modo da risultare verso il fondo del serbatoio, rispettivamente all'estremità inferiore del tubo di carico (la più grossa) e di quello di erogazione (la più piccola). Quest'ultima è provvista di valvola di fondo quando non si usa una pompa autoadescante.

Le valvole devono resistere, senza rompersi o vuotarsi, a colpi di fuoco provenienti dall'esterno; epperciò devono essere provate ad una pressione di almeno 10 atmosfere.

Per l'erogazione del liquido occorre l'uso di una pompa.

Il sistema ha però bisogno di essere integrato con un dispositivo di saturazione.

D) SISTEMA A COPERCHIO GALLEGGIANTE. — È costituito da un recipiente metallico, vuoto, di sezione e forma corrispondente al serbatoio fuori terra, entro il quale deve essere contenuto. Ha per iscopo di diminuire la superficie libera del liquido infiammabile a contatto dell'aria, riducendola alla piccola corona perimetrale dovuta alla sporgenza interna dei chiodi del serbatoio e all'eventuale minore esattezza del perimetro interno del medesimo.

E) GASSOMETRO. — Da usarsi coi serbatoi fuori terra, contenenti benzina.

Il tetto del serbatoio è privo di sfiatatoi. Ad ogni buon fine però, nell'intento di evitare nel serbatoio un eventuale eccesso di pressione interna in relazione alla sua resistenza, al tetto è unita una valvola funzionante a pressione.

Il collegamento col gassometro è costituito da un tubo che parte dal tetto del serbatoio, scende verticalmente, si ripiega in senso orizzontale ed entra nella parte inferiore del gassometro. Nel tubo è inserito un tagliafiamme a ghiaia, di appropriata capacità e sezione. La tenuta della camera pneumatica è realizzata con acqua. Al gassometro è applicato un tubo di equilibrio, comunicante con l'atmosfera e munito di tagliafiamma.

F) SISTEMA A TUBO D'EQUILIBRIO. — L'apertura praticata nella parte superiore dei serbatoi, siano interrati che fuori terra, la quale serve ad uguagliare la pressione interna dei medesimi a quella atmosferica, può anche assumere una funzione di sicurezza qualora sia collegata ad un tubo metallico di sviluppo tale da sottrarne l'estremità superiore alle fiamme, o alle azioni dolose di getto di corpi incandescenti od ostruenti il tubo. Integrano tale sicurezza due dispositivi tagliafiamma (a reticelle metalliche, non facilmente ossidabili, multiple; a ghiaia; e simili) disposti: nei serbatoi interrati, uno al punto di collegamento col serbatoio, l'altro all'estremità superiore del tubo; nei serbatoi fuori terra, il primo, alla base del secondo tratto verticale (di cui in appresso), il secondo alla sommità di questo tratto.

La forma del tubo dipende dalla specie e dalla disposizione de serbatoio. Per quelli *interrati*, deve essere generalmente costituito da un breve tratto orizzontale, indi dal tratto verticale; per quelli *fuori terra*, da un tratto verticale lungo la parete del serbatoio, da un tratto orizzontale attraversante l'argine o il muro del bacino di contenimento e da un secondo tratto verticale, rivolto in alto.

Coi serbatoi *fuori terra* e per le sole categorie *A* e *B*, l'altezza del secondo tratto verticale deve essere di m. 2,50 superiore all'altezza dei serbatoi ad esso vicini. Coi serbatoi *interrati*, sarà diversa a seconda del luogo ove trovasi installato il serbatoio (deposito; nell'abitato; in campo aperto), e della natura del liquido (categorie *A* e *B*; oppure *C*).

Nell'interno dei *depositi* è sufficiente un'altezza di m. 2,50 sul praticabile, per tutte le categorie.

Nell'*abitato:*

a) se si tratta di benzina e di petrolio, occorre un'altezza tale da superare il tetto del fabbricato, lungo il quale corre il tubo, di m. 1,50;

b) coi distributori stradali di benzina: *se con sicurezza di 1° grado*, il tubo d'equilibrio è collegato alla colonna racchiudente il distributore, con l'estremità chiusa dal dispositivo tagliafiamma poco sopra il coperchio, e, in ogni caso, a non meno di m. 2,40 dal suolo; *se con sicurezza di 2° grado* (di cui alla nota (4) della tabella del n. 39), il dispositivo tagliafiamma deve risultare a 4 metri dal suolo, nel caso che il distributore sia isolato e distante 3 metri dai fabbricati, oppure 5 metri se non è isolato, nella quale evenienza tale tubo deve disporsi in modo che l'apertura superiore con tagliafiamma non abbia a trovarsi vicino a balconi, o a finestre, o a qualsiasi apertura accessibile ad estranei senza uso di scala portatile;

c) per i serbatoi di combustibili per riscaldamenti centrali, vedasi il n. 68 (tubo di sfogo dei vapori).

In *campo aperto* (autostrade e simili), è ammesso di regolarsi come al precedente caso *b*).

G) SISTEMA A VALVOLA AUTOMATICA DI PRESSIONE E DEPRESSIONE. — Il serbatoio ha bisogno di respirare allo stato di riposo, in relazione all'evaporazione della benzina che accresce la pressione interna nelle ore calde e alla contrazione che, per contro, si produce nelle ore fredde, dando luogo a una depressione. Se le aperture del tetto sono libere, o tutt'al più provviste di reticella metallica, la respirazione ha luogo, ma, per la più gran parte del tempo, non si ha la chiusura ermetica. La valvola automatica di pressione e depressione, permette invece il duplice movimento pneumatico, ma, per tutto il rimanente tempo, conferisce ermeticità alla chiusura.

La valvola che compie questo doppio effetto, è composta di un corpo metallico, e di due segmenti interni mobili di apertura e chiusura delle rispettive sedi, di sezione e taratura in funzione della resistenza statica del tetto del serbatoio. La funzione dei segmenti interni mobili può essere sostituita con altri dispositivi (ad esempio con sfere).

La presenza di robuste reticelle multiple a maglie fini impedisce gli eventuali dannosi effetti delle fiamme.

71. - GRADI DI SICUREZZA. — Dall'esposizione che precede appare una certa relatività nel valore protettivo dei vari dispositivi.

Ma, per la *pratica*, è necessario combinare questa relatività con quella derivante dall'essere i serbatoi fuori terra, oppure interrati.

Si deve però tener conto che non tutti i sistemi si prestano all'impiego promiscuo.

Una sicurezza speciale offre la *merce imballata*, a motivo che, oltre al frazionamento del liquido, i recipienti non lasciano sfuggire nè liquido nè vapori, e che gli eventuali incendi generalmente non assumono carattere di gravità. Occorre però che i travasi non siano fatti negli ambienti di deposito.

I serbatoi fuori terra (generalmente di notevoli dimensioni) i quali non abbiano dispositivi speciali (ma soltanto gli sfiatatoi con reticella metallica) e che perciò sono meno sicuri degli altri, si chiamano *ordinari*.

I gradi di sicurezza risultano così definiti (vedasi tabella del n. 39):

Sicurezza di 1° grado:

Serbatoi interrati, con fluido inerte; oppure con saturazione; o con doppia chiusura a liquido, immersa (valvola idraulica doppia) e saturazione.

Sicurezza di 2° grado:

Serbatoi interrati, con tubo di equilibrio.

Serbatoi fuori terra, con fluido inerte; oppure con coperchio galleggiante.

Magazzini di merce imballata nei recipienti ammessi per i trasporti ferroviari, e alle condizioni che manipolazioni e travasi si facciano in locale separato, che l'ingresso sia indipendente, ecc. (vedasi n. 12 e nota (3) della tabella del n. 39).

Sicurezza di 3° grado:

Serbatoi fuori terra, con gassometro; ovvero con tubo di equilibrio; oppure con valvola automatica di pressione e depressione.

72. - TRAVASI A CIRCUITO CHIUSO. — Il circuito chiuso ha per scopo di impedire il contatto del liquido infiammabile coll'aria libera, per evitare la formazione di miscele tonanti e la dispersione di vapori che potrebbero divenire esplodibili o anche soltanto infiammabili.

Esso consiste nell'applicazione di un tubo flessibile che, partendo dal fondo del recipiente da vuotare (ad esempio carro-serbatoio ferroviario), convoglia la benzina al recipiente da riempire (ad esempio fusto o barile), e di un altro tubo, di diametro più piccolo, che da questo secondo recipiente conduce l'aria saturata alla parte superiore del primo (duomo del carro-serbatoio). Oltre ad impedire la formazione di miscele pericolose, si evita così anche il disperdimento del liquido, sul quale potrebbe cadere un corpo acceso ed infiammarne i vapori.

Del travaso a circuito chiuso della *benzina e miscele carburanti*, deve essere generalizzato l'impiego: per i serbatoi fuori terra per miscele (vedasi n. 58); ma, più particolarmente, per i veicoli da trasporto (carri serbatoio ferroviari; autobotti, autocisterne e simili); per i *serbatoi* dei distributori stradali; per i *recipienti speciali delle rivendite*, quando si vuole eseguire il rifornimento nell'interno dei locali (vedasi n. 84); ed anche per i semplici fusti, quando con questi, in mancanza di autobotti, si debba fare il rifornimento del *serbatoio* di distributori stradali.

Anche per il *benzolo* si deve impiegare, sempre che sia possibile, il circuito chiuso.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEGLI STABILIMENTI E DEI DEPOSITI DI OLII MINERALI - MEZZI DI TRASPORTO, DI RIFORNIMENTO E DI DISTRIBUZIONE - RIVENDITE

Maneggio degli olii minerali e loro derivati nell'interno degli stabilimenti e dei depositi.

73. - È consentito l'impiego di *recipienti speciali da lavoro*, di uso industriale o commerciale, da trasportarsi anche con binari Décauville e relativi carrelli.

È inoltre consentito, negli stabilimenti e nei depositi più importanti, la presenza di locomotive o di altri mezzi a trazione meccanica, per il movimento dei vagoni ferroviari, dei carri serbatoio e simili.

Le locomotive e gli altri mezzi di trazione, devono essere senza fuoco o fiamme libere esterne.

74. - Negli stabilimenti e nei depositi, bisogna, quanto più è possibile, evitare spandimenti di liquidi infiammabili lavorati o anche in corso di lavorazione, o manipolazione, i quali possano dar luogo ad evaporazione; e ciò, sia all'aperto, sia nell'interno dei locali di manipolazione o di deposito. Contemporaneamente, si deve vietare che, nell'interno dei locali, o, all'esterno, nelle vicinanze dei macchinari, o vasche, ecc., dove spandimenti possono prodursi, si impieghino apparecchi o utensili a fiamma libera.

Si devono compiere pronti lavaggi dei pavimenti, delle rampe d'accesso e dei passaggi fra ambienti, di cemento, ogni qualvolta si verificano anche piccoli spandimenti di liquidi infiammabili.

75. - Per quanto sia desiderabile utilizzare nel miglior modo lo spazio disponibile, è opportuno:

a) Accatastare normalmente i fusti pieni in non più di due strati, al massimo tre; tenere le cataste alquanto discoste dalle pareti e frazionate in partite separate da spazi liberi, in modo che si possa circolare intorno, per ispezionare e poter fare trasportare all'esterno i recipienti che presentassero perdite di liquido.

b) Per i bidoni pieni non si fissano limiti agli strati; è sufficiente accatastarli, senza casse d'imballaggio, in guisa tale da evitare la caduta di bidoni dagli strati superiori, oppure la deformazione di quelli inferiori.

I fusti ed i bidoni vuoti di liquidi infiammabili non devono essere riempiti di acqua; devono soltanto chiudersi in modo perfetto, *come se fossero pieni*.

Per le riparazioni con utensili a fiamma libera, i fusti devono essere riempiti di acqua, oppure essere passati al vapore d'acqua, per scacciare completamente i vapori di benzina o di petrolio contenuti nello interno.

È opportuno che i fusti e i bidoni vuoti siano tenuti separati da quelli pieni. Possono anche stare all'aperto, ma in recinto chiuso non accessibile al pubblico.

76. - Residui di lavorazione. — I residui inutilizzabili di liquidi infiammabili e combustibili, e gli stracci imbevuti di tali residui, i quali possono sprigionare vapori capaci di formare coll'aria miscele esplosive o infiammabili, non devono essere immessi nè nelle fogne comuni, nè in cunicoli.

Devono invece essere raccolti in adatti recipienti, da tenersi isolati; e giornalmente essere distrutti in appositi forni (mai in stufe di ambienti chiusi), o su piazzali discosti e adatti all'uopo.

Mezzi terrestri di trasporto e di rifornimento.

77. - I mezzi terrestri impiegati per il trasporto e per il rifornimento dei liquidi infiammabili e combustibili *alla rinfusa*, sono: il carro-serbatoio ferroviario; i veicoli a trazione meccanica, come l'autobotte e il rimorchiobotte; i veicoli a trazione animale, come il carrobotte (a 4 ruote) e il trainobotte (a 2 ruote). Per la *merce imballata:* autocarri ordinari e carri a trazione animale, o a mano.

In qualche caso, il rifornimento di benzina può farsi anche con fusti.

I mezzi per i trasporti alla rinfusa devono rispondere a speciali condizioni costruttive ed a modalità d'uso, di cui in appresso.

A) *Carro-serbatoio ferroviario* (per liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti).

Questi carri sono costruiti secondo le norme dettate dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

B) I carri-serbatoio per olii sono provveduti di serpentino interno (per eventuale riscaldamento).

C) *Autobotte per distribuzione di benzina e miscele carburanti*.

Il serbatoio (o botte) deve essere costruito con lamiere metalliche (ferro, acciaio, o leghe leggere di alluminio), saldate elettricamente o autogenicamente, oppure chiodate secondo le norme prescritte dall'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

Lo spessore delle lamiere deve essere quello tecnicamente sufficiente per sopportare il lavoro al quale sono destinate.

I serbatoi devono essere sottoposti al collaudo di *ermeticità* (pressione di prova da 1,15 a 1,8 di atmosfera).

Per i serbatoi di ferro o di acciaio deve usarsi vernice antiossidante, insolubile nei liquidi infiammabili.

La botte deve essere poggiata su selle metalliche di sostegno, o altro sistema equivalente, coll'interposizione di cuscinetti di legno o di feltro, ed essere assicurata al telaio mediante fascie di acciaio, con dispositivo di regolazione della tensione. Ad ogni sella di sostegno deve corrispondere un'armatura interna di forza, oppure una parete divisionale stagna. La capacità massima della botte non deve superare i sei metri cubi, con l'intesa che i singoli compartimenti stagni non devono superare i due metri cubi, anche quando l'autobotte è provvista di *speciale misuratore volumetrico.*

Ogni compartimento deve essere munito di un duomo, del diametro interno di circa mm. 500, posto superiormente e avente capacità corrispondente a circa il 3 % di quella del proprio compartimento. Se sul perimetro del duomo sono applicati, a scopo metrico, tubi di livello, essi devono avere una protezione metallica, e devono essere intercettabili mediante valvole. L'apertura inferiore di ogni compartimento deve avere una valvola interna, manovrabile dall'esterno del coperchio del duomo. Su questo coperchio devono essere altresì applicati: un raccordo per il tubo di riempimento, munito di tappo con catenella; una valvola tarata, funzionante a pressione ed epressione; e un volantino per l'apertura dell'anzidetta valvola interna.

Ogni compartimento deve avere il tubo di erogazione provvisto di valvola estrema e raccordo, con tappo a vite e catenella. Queste valvole estreme e raccordi possono essere, o raggruppati nella parte posteriore della botte, racchiusi in cassetta metallica unica, con chiusura a chiave, oppure essere disposti isolati, lateralmente alla botte o sotto la sua mezzeria, racchiusi, ciascuno, in propria cassettina metallica chiudibile a chiave; o, infine, essere collegati allo speciale misuratore volumetrico.

Inoltre, ogni duomo deve avere una presa raccordabile (intercettata da valvola) per formare il *circuito chiuso* durante le operazioni di carico e di scarico. Dette prese possono rimanere separate, o essere riunite ad un unico tubo collettore, con l'estremità intercettabile mediante valvola, e sistemata nella cassetta metallica posteriore di cui sopra.

Tra il fondo anteriore della botte e la cabina del conducente, deve essere piazzata una parete metallica, o coibente, di protezione, termicamente isolata dalle parti costituenti la botte e di altezza non inferiore a quella esterna della cabina. Tra il fondo della botte e la detta parete di protezione, e fra questa e la cabina, deve essere lasciato uno spazio libero sufficiente per attenuare gli effetti del calore in caso di incendio.

Per impedire che le operazioni di riempimento e di vuotamento si compiano col motore in moto, l'apertura della bocca di riempimento superiore, e quella della valvola interna del compartimento, devono essere bloccate con un sistema meccanico qualsiasi di collegamento obbligato con l'interruzione del circuito elettrico dell'accensione del motore, in guisa che tale interruzione si produca al di là della parte anteriore della parete di protezione della cabina.

Sopra uno dei lati della botte, oppure sulla parte posteriore, deve essere applicata una piastrina portante l'indicazione e la sede della ditta costruttrice. In posizione ben visibile dei due lati, deve inoltre essere dipinta, od ottenuta con decalcomania, la parola « INFIAMMABILI ».

Per le autobotti già in circolazione, di capacità non superiore a 4 metri cubi, si farà luogo alle seguenti prescrizioni:

a) Esse possono rimanere senza valvola tarata di sicurezza, oppure con valvola a sola pressione, sino alla prima verifica metrica.

b) La deficente altezza della parete di protezione della cabina, verrà corretta in occasione di riparazioni importanti.

c) Il sistema di blocco relativo al riempimento, di cui non tutte le autobotti sono provviste, sarà applicato gradualmente, in un periodo di due anni.

d) Le autobotti che fanno unicamente servizio, a velocità ridotta, fra gli scali ferroviari e i vicini depositi, possono, fino a radiazione dal servizio, rimanere a compartimento unico e senza valvola interna di fondo manovrabile dal duomo.

D) ***Autocisterna, rimorchio cisterna, autotreno cisterna, per trasporto di benzina, miscele carburanti, benzolo, petrolio e simili.***

Questi autoveicoli possono essere adibiti esclusivamente ai **trasporti fra stabilimenti** e depositi, oppure fra i vari depositi. **Essi** devono seguire le vie periferiche e quelle meno frequentate **delle città**, mantenendo, negli attraversamenti degli abitati e nelle **voltate**, velocità moderata. Devono essere insuscettibili di velocità **superiori ai km.** 50 orari, su strada in piano e in condizioni di **massima** prestazione.

La capacità dei serbatoi sarà quella realizzabile con la condizione di non sorpassare il peso massimo complessivo, per ogni **veicolo** stabilito dalle *Norme per la tutela delle strade e per la circolazione* approvate con R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e coll'inderogabile osservanza di tutte le prescrizioni in dette *Norme* contemplate (gomme; distanze fra gli assi; freni; paraurti; parafanghi; ecc.), nonchè di tutte le *norme costruttive di sicurezza* di cui in appresso. In ogni caso però, la massima capacità totale consentita non può superare 33 metri cubi.

Questi serbatoi possono essere costruiti con lamiere di ferro **o di acciaio**, o meglio in *leghe leggere di alluminio*, le quali congiungono alla leggerezza, una buona resistenza meccanica, l'attitudine alla saldatura e la inossidabilità.

Essi possono essere a compartimento unico, purchè siano sopportati da selle sul tipo di quelle delle autobotti distributrici, in numero non inferiore a cinque per le capacità fino a mc. 12 inclusa e di sei o sette per le capacità maggiori. Ad ogni sella di sostegno **deve** corrispondere un'armatura di forza, che costituisca valido **setto** frangiflutto, capace di attutire i fenomeni d'inerzia della **massa** del liquido trasportato e di conferire maggiore resistenza **alle speciali** sollecitazioni dinamiche caratteristiche di questo **trasporto**. Non sono esclusi altri sistemi, purchè di corrispondente **effetto**: ad esempio, l'organizzazione ad elementi stagni, indipendenti, di capacità non superiore a mc. 2, opportunamente riuniti e collegati.

La sezione trasversale dei serbatoi deve essere preferibilmente circolare, ellittica, o semiellittica, oppure rettangolare a lati curvi inei convessi con larghi raccordi. È consentita altresì una **forma non geometrica, quando vogliasi abbassare sensibilmente il centro di gravità. Meno sicure**, per un lungo uso, sono le sezioni **che presentano** tratti rettilinei, o raccordi di raggio inferiore a mm. 100.

La costruzione dei serbatoi deve essere tale per cui fasciame e **fondi siano** capaci (pur senza nulla perdere della indispensabile **caratteristica** della *ermeticità*) di sopportare anche notevoli deformazioni per effetto di urti, senza che abbiano a conseguirne rotture **o sconnessioni** di lamiere, con relativo spandimento di liquido.

Il serbatoio deve essere munito di: un duomo avente diametro **interno** non inferiore a mm. 500, con coperchio a chiusura rapida **ed ermetica**; una valvola di sicurezza a pressione e depressione, **avente** dimensioni tali da mantenere la pressione interna uguale a **quella** esterna; un tappo fusibile alla temperatura di non più di 250° e tale che, a fusione avvenuta, presenti un foro di passaggio **di sezione** non inferiore a quella utile della valvola di sicurezza.

Gli scarichi devono essere muniti di valvola di fondo interna, **con** comando disposto in modo che sia impossibile la chiusura del **duomo** se prima non sia stato provveduto alla chiusura di detta valvola. Inoltre, gli scarichi devono essere muniti di altra valvola (detta principale), delle stesse dimensioni di quella di fondo, comandabile dall'esterno; nonchè di una saracinesca con tappo cieco e catenella di sicurezza.

Le *autocisterne* devono avere una parete metallica antitermica di protezione della cabina del conducente, come è prescritto per le autobotti distributrici.

Si devono evitare i particolari e le circostanze che possono divenire causa di eventuali corti circuiti, così ad esempio, le batterie di accumulatori devono essere protette in modo che, per effetto di urti, sia impossibile il verificarsi di corti circuiti con la massa del veicolo, ponendo coibenti elastici fra le batterie e le scatole di protezione.

I serbatoi non devono essere riempiti totalmente, ma devono presentare uno spazio libero per la dilatazione del liquido, non inferiore al 2,5 % del carico totale; e perciò devono essere provvisti di indicatore di livello, visibile.

Per le indicazioni da apporre a questi autoveicoli speciali da trasporto, valgono le prescrizioni date per le autobotti distributrici.

I serbatoi degli autoveicoli speciali per il trasporto dei liquidi infiammabili, già in circolazione, devono essere visitati dagli stessi Enti tecnici incaricati del collaudo dei serbatoi degli autoveicoli nuovi, per constatare se la loro costruzione ed organizzazione interna presentino sufficienti garanzie di sicurezza. In caso negativo, essi, non oltre tre mesi dalla visita di controllo, debbono essere adibiti al trasporto di liquidi meno pericolosi.

Questa visita generale agli autoveicoli speciali per il trasporto dei liquidi più infiammabili (benzina, miscele carburanti, benzolo, e simili), deve essere ultimata *entro un anno* dalla data della pubblicazione delle presenti Norme.

E) Rimorchiobotte - Carrobotte - Trainobotte (per liquidi infiammabili).

Stante la minore velocità abituale di questi veicoli, destinati al trasporto dagli scali ferroviari ai depositi, la botte, della capacità massima di 8 metri cubi, potrà essere costituita da un solo compartimento, con l'obbligo però di un *frangiflutti* se la capacità è superiore a 2 metri cubi e sino a 4, di due frangiflutti se essa supera 4 metri cubi fino a 6, di tre se superiore a 6 sino a 8 metri cubi inclusi. Duomo unico di litri 30. Non è necessario che il veicolo sia provvisto di parete antitermica di protezione, nè del sistema di blocco delle bocche di riempimento e di vuotamento. Per gli altri particolari costruttivi e per gli accessori valgono le norme specificate per le autobotti, aggiungendo che al rimorchiobotte dev'essere sempre applicato un freno automatico.

Delle iscrizioni è obbligatoria soltanto quella della parola « INFIAMMABILI ».

I veicoli di questa specie già in circolazione, di capacità non superiore a 4 metri cubi, possono (come le autobotti) rimanere, fino a radiazione dal servizio, a compartimento unico e senza valvola interna di fondo.

F) *Autocisterna, rimorchio cisterna e autotreno cisterna (per trasporto di nafta e di olii minerali combustibili e lubrificanti).*

Per questi autoveicoli valgono di massima norme costruttive analoghe a quelle indicate per gli autoveicoli adibiti al trasporto

dei liquidi infiammabili. Non sono indispensabili la parete antitermica di protezione della cabina, e la doppia valvola di scarico. Non occorre la parola «INFIAMMABILI».

I serbatoi a carico pneumatico (cioè per depressione d'aria) e a scarico forzato (cioè con pressione d'aria), devono essere collaudati alla pressione idraulica, come i recipienti destinati a contenere aria compressa.

G) Rimorchiobotte, carrobotte e trainobotte (per trasporto di nafta e di olii minerali combustibili e lubrificanti).

Le norme costruttive di questi veicoli sono analoghe a quelle sopraindicate per il rimorchiobotte, il carrobotte e il trainobotte per liquidi infiammabili.

Per tutti questi veicoli non sono indispensabili nè la valvola interna di fondo nè speciali iscrizioni.

H) Le autobotti distributrici di cui alla lettera *C*), e gli autoveicoli per il trasporto dei liquidi infiammabili e degli olii minerali, indicati nelle lettere *D*) e *F*), per essere ammessi alla circolazione, oltre al collaudo dell'autoveicolo richiesto dalle norme in vigore, devono essere sottoposti a collaudo dell'*Associazione Nazionale per il controllo della combustione*, in quanto riguarda le garanzie di sicurezza della cisterna o della botte.

In ogni caso non potrà essere rilasciata la licenza di circolazione ai singoli autoveicoli e rimorchi ove non venga dimostrata la corrispondenza al tipo approvato dal Ministero dell'Interno. (Vedasi n. XVII delle Avvertenze Generali).

78. - NORME DI ESERCIZIO. — Il personale addetto ai distributori stradali di liquidi infiammabili, deve possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui è incaricato, ed essere in grado di darsi ragione di quanto può accadere nell'impiego del distributore, e di provvedere prontamente in caso di accensione della benzina. Maggiori conoscenze devono essere possedute da chi riempie e conduce le autocisterne, gli autotreni cisterne, le autobotti distributrici, i carribotte, o rimorchibotte, e dal personale adibito allo scarico dei carri-serbatoio ferroviari.

a) Per i liquidi infiammabili *trasportati alla rinfusa*, si prescrive quanto in appresso:

Le operazioni di riempimento e di vuotamento dei veicoli a botte e di quelli a cisterna, devono essere effettuate a *circuito chiuso*, per evitare disperdimento di liquido o emanazione di vapori infiammabili. *Le manovre di cui sopra devono essere affidate esclusivamente al conducente del veicolo, il quale ne è responsabile.* Il conducente non può allontanarsi per alcun motivo dal veicolo, durante le operazioni suddette; in caso di forza maggiore, deve, prima di allontanarsi, chiudere la valvola interna del compartimento in corso di riempimento o di vuotamento. *Egli deve fare allontanare chi fuma.*

I bocchettoni o raccordi metallici delle due estremità del tubo flessibile di collegamento fra la bocca di erogazione della botte e il tubo o bocca di riempimento del serbatoio da rifornire, come pure quelli del tubo flessibile (o non flessibile) che unisce il duomo di ogni compartimento dell'autobotte al braccio snodato del deposito, e quelli del lungo tubo di minor diametro destinato a dare passaggio ai vapori che escono dal serbatoio e vanno alla botte che si vuota, devono essere collegati elettricamente fra loro; e, prima di iniziare le operazioni di riempimento o di vuotamento, la botte dev'essere collegata elettricamente con la terra.

I detti collegamenti elettrici devono essere eseguiti mediante catenelle, avvolgimenti di fili metallici, saldature e simili, di convenienti dimensioni e poste nell'interno o all'esterno del tubo. Essi devono essere mantenuti costantemente in efficienza. Può essere usato come terra anche il serbatoio da riempire, semprechè risulti provato il buon contatto del medesimo col suolo (resistenza media non superiore a 50 ohm.).

È opportuno evitare il rifornimento dei serbatoi dei distributori stradali situati nelle piazze e nelle vie, durante le ore di maggior abituale affollamento, o in occasione di mercati, fiere, cortei, processioni e simili. E così dicasi delle constatazioni metriche sul contenuto dei serbatoi dei distributori stradali, le quali non si devono eseguire in ore di affollamento. In caso di impellente necessità di rifornimento, questo potrà eseguirsi, ma si dovrà disporre una fune intorno all'autobotte, a debita altezza dal suolo, per tenere discosto il pubblico.

Le autobotti distributrici e tutti gli autoveicoli per trasporto di olii minerali e loro derivati, nonchè il benzolo e simili, devono essere oggetto di continue verifiche da parte degli utenti, per constatare gli effetti dell'ossidazione sulle lamiere di acciaio e di ferro, ma sopratutto gli effetti di fessuramento e di sconnessione che potrebbero verificarsi per invecchiamento delle lamiere di leghe leggere di alluminio.

Le botti e le cisterne debbono essere sottoposte a visita annuale degli organi dell'Associazione Nazionale per il controllo della combustione.

Il rifornimento con autobotti dei distributori di cui al n. 41, installati su strade ordinarie percorse da tramvie o da ferrovie, come pure il rifornimento degli autoveicoli, devono essere evitati o sospesi durante il passaggio dei treni o di locomotive o locomotori o automotrici (a fuoco, o elettriche) isolati.

Ogni veicolo a botte o a cisterna, come ogni veicolo carico di merce imballata, deve essere provvisto di estintori adatti a spegnere liquidi infiammabili, nella seguente misura: autocisterna e autotreno cisterna per liquidi infiammabili, *due* estintori a *schiuma* da 10 litri ciascuno; autobotte distributrice, *un* estintore da 10 litri; autocisterna e autotreno cisterna per nafta e olii, e tutti gli altri veicoli, un estintore da 5 litri.

b) Nel caso di *trasporti di merce imballata* con autocarri o con veicoli comuni, si devono osservare le seguenti avvertenze. I veicoli devono avere sponde di altezza adeguata al tipo degli imballaggi, affinchè il carico non corra il rischio di cadere, e non sporga all'esterno per non subire urti. I recipienti devono essere ben assestati, così che non possano spostarsi durante il trasporto.

Il carico massimo, per la benzina e le miscele carburanti, non deve sorpassare: i 40 quintali sulla sola trattrice, nei trasporti entro la città; i 60 quintali nei trasporti fra stabilimenti e depositi, percorrendo strade periferiche; - per il petrolio, in ogni caso, i 60 quintali.

La velocità di questi autocarri deve essere moderata, specialmente entro l'abitato e nelle voltate.

c) La *promiscuità*, sopra un medesimo veicolo *chiuso*, di recipienti contenenti liquidi infiammabili e sostanze che possono

esplodere (ad esempio bombole di gas compressi o liquefatti; carburo di calcio e simili), è vietata.

Sui veicoli *aperti* tale promiscuità è ammessa, a condizione che le diverse specie di materie pericolose siano separate fra loro mediante materiali incombustibili costituenti schermo separatore, e che il veicolo sia provvisto di estintore da 5 litri per liquidi infiammabili, in perfetta efficienza.

79. - Rifornimento dei serbatoi per distributori stradali mediante fusti. — Nelle località non ancora servite da autobotti, o che non possono esserlo stante la lontananza o la ubicazione dei distributori stradali, è ammesso che il rifornimento dei serbatoi di tali distributori sia fatto direttamente con fusti di benzina, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni.

Entro l'abitato, i fusti devono essere provvisti di dispositivo per *travaso a circuito chiuso*. Solo eccezionalmente, e in via transitoria, è concesso l'uso dei fusti senza tale dispositivo, a condizione però che intorno sia disposta una fune, a conveniente altezza dal suolo, per impedire alle persone di accostarsi, e che si faccia allontanare chi fuma.

Qualora detta operazione debba compiersi, per eccezione, nell'interno di un locale, bisogna evitare lo spandimento del liquido infiammabile; ed occorre ventilare l'ambiente per impedire il ristagno o il divagare dei vapori di benzina e la *formazione di miscele pericolose*.

80. - Circolazione degli autoveicoli trasportanti olii minerali e loro derivati. — La circolazione di questi autoveicoli, può avere luogo di giorno e di notte, con l'avvertenza che, nelle ore in cui è obbligatoria l'accensione dei segnali luminosi, gli autoveicoli trasportanti liquidi delle categorie *A* e *B*, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, debbono portare, ben visibile a distanza, la scritta « INFIAMMABILI », in caratteri bianchi a rifrazione luminosa. In caso di autoveicoli con rimorchio la scritta posteriore deve essere collocata sul rimorchio.

Inoltre, tali veicoli devono marciare con cautela e non devono sorpassare, a pieno carico di liquido anche su strade in piano, la velocità media oraria di 35 chilometri.

L'illuminazione deve essere esclusivamente elettrica.

Data la speciale pericolosità del trasporto, nei maggiori percorsi, il personale conducente deve essere in numero sufficiente per assicurare congrui turni di servizio.

Mezzi di trasporto per via d'acqua (marittimi, lagunari, lacuali e fluviali).

81. - I trasporti *marittimi* sono disciplinati dal *Regolamento per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose e nocive* approvato con R. D. 13 luglio 1903, n. 361 e successive modificazioni.

Nei trasporti per altre vie d'acqua (lagune, laghi, fiumi canali) si devono seguire le *norme di massima* appresso indicate.

In *laguna* è preferibile che i trasporti di liquidi infiammabili abbiano luogo colle seguenti modalità:

a) Con natanti di legno, o meglio di metallo e a doppio fondo, *senza* propulsione meccanica. Oltre un razionale stivamento della merce, è opportuno osservare, se si tratta di carico in bidoni, la prescrizione di fermarli superiormente mediante una specie di grata o griglia metallica, allo scopo di impedire che, in caso di affondamento del natante, essi possano risalire alla superficie.

b) Con natanti di legno o di metallo e a doppio fondo come sopra è detto, a propulsione meccanica. Fra motore e carico, deve esistere una paratia di separazione, metallica, rivestita di amianto dalla parte del motore, dal quale disterà almeno 60 centimetri. Questa paratia deve partire dal fondo del natante e deve essere collegata ai fianchi del medesimo mediante guarnizione, così che non esista comunicazione tra carico e motore. Anche in questo caso, se si tratta di bidoni, occorre la griglia metallica di cui alla lettera *a*).

I natanti che fanno esclusivamente questo servizio giornaliero, devono essere provvisti di una buona riserva di sabbia, con qualche pala o badile, e di un estintore a schiuma da 10 litri, in perfetto stato di funzionamento e collocato a portata di mano. Alcuni ben appariscenti cartelli, con la scritta « Vietato fumare », devono sempre essere esposti.

In laguna, sui laghi, sui fiumi e sui canali, le barche a vapore o a motore, e i rimorchiatori adibiti al servizio di rimorchio, o al trasporto di liquidi infiammabili, devono avere il fumaiolo e, se del caso, lo scappamento, chiusi da rete metallica parascintille.

Se tali mezzi sono anche impiegati per il trasporto di passeggeri, la merce pericolosa deve essere limitata, e disposta sopra coperta, fuori dell'azione del calore dell'apparato motore.

Per tutti questi natanti, ed anche per velieri e le chiatte, le stive devono essere ben accessibili, pulite, asciutte, senza stracci o stoppacci unti, non essere attraversate da tubi di fumo o di vapore, che non siano isolati termicamente, non essere a contatto di cucine, ecc. Al caso, si deve ricorrere a paratie provvisorie di separazione, e ad opportune coperture non infiammabili.

Se occorre accedere alle stive, si deve farlo esclusivamente con lampadine elettriche di sicurezza munite di involucro metallico.

Si deve evitare la vicinanza di liquidi infiammabili a bombole di gas compressi.

Anche in questi casi, è opportuno avere una riserva di sabbia ed un estintore efficente da 10 litri per liquidi infiammabili, collocati a portata di mano.

Mezzi di distribuzione.

82. - I mezzi di distribuzione degli olii minerali e dei loro derivati si possono distinguere a seconda che si tratti di *merce nuda* o di *merce imballata*. Nel primo caso, si hanno: distributori fissi (per benzina e miscele); distributori fissi (per residui distillati per motori a combustione interna); distributori fissi a doppia erogazione; distributori mobili (per benzina e miscele, o per olii lubrificanti); nel secondo caso, le diverse specie di recipienti ufficialmente riconosciuti, oppure ammessi.

Distributori fissi (per benzina e miscele). — Costituiscono, insieme al proprio serbatoio interrato, il sistema più razionale e più sicuro per la diretta distribuzione al consumatore dei liquidi infiammabili.

I distributori non possono essere impiantati sulla soglia dei negozi e tanto meno nel loro interno. Di norma, si deve evitare altresì di collocarli davanti a magazzini, negozi ed ingressi di case, ma si devono mettere lateralmente ad essi. È preferibile non disporli entro le autorimesse; qualora però ciò venga

giustificato da particolari circostanze locali, si devono osservare le norme di sicurezza relative alle *Autorimesse.* I distributori devono dare il minor disturbo possibile al transito, e, nel caso di vicinanza a linee ferroviarie o tramviarie percorrenti strade ordinarie, devono essere collocati con le norme di cui al n. 41.

Per soffocare prontamente un inizio d'incendio il mezzo più pronto è quello della *sabbia.* Perciò ogni distributore deve ricevere in corredo un secchiello o bidone, con manico, contenente almeno 10 chilogrammi di sabbia fine ed umida. Per i distributori però che, trovandosi nelle immediate vicinanze di autorimesse, depositi, negozi di rivendita di infiammabili (da cui dipendano o coi quali abbiano rapporti), rappresentano un pericolo maggiore, si prescrive anche l'uso di un estintore efficente per liquidi infiammabili, designato in precedenza e all'uopo accantonato nell'interno dell'ingresso dell'autorimessa, ecc.

La prima operazione da compiere, iniziando il lavoro, è quella di mettere a posto il recipiente con la sabbia e di assicurarsi, se del caso, che il predetto estintore sia al suo posto.

La distribuzione della benzina agli autoveicoli non deve avere luogo se non dopo l'arresto del motore e lo spegnimento dei fanali e degli altri mezzi di illuminazione non elettrica (specialmente se ad acetilene). Il personale addetto al distributore o quello dell'autoveicolo (passeggeri compresi), non deve fumare, nè sul veicolo, nè nelle immediate vicinanze del distributore, nè deve essere permesso ad estranei che fumino di avvicinarsi. È vietato al personale addetto al distributore di effettuare il rifornimento se taluno contravviene a questa tassativa disposizione, oppure se esistono fiamme libere entro un raggio di 3 metri. Tutti questi divieti devono essere ricordati da apposito cartello, scritto in caratteri appariscenti e appeso al distributore, oppure da iscrizione dipinta, od ottenuta mediante decalcomania, direttamente sull'involucro del distributore.

Prima di raccordare il tubo flessibile alla bocca di scarico del distributore, è necessario assicurarsi che la guarnizione del suo attacco sia efficiente e bene a posto, per ovviare a sgocciolamento di benzina.

Finito il rifornimento al veicolo, il manovratore deve con le mani fare cadere nel serbatoio del medesimo tutta la benzina eventualmente rimasta nel tubo flessibile; poi deve togliere il bocchello di questo, e, tenendolo alto, per non fare sgocciolamento sul suolo, deve appenderlo all'apposito gancio.

Per i lavaggi delle diverse parti del distributore e dell'interno della colonna è vietato servirsi di benzina, petrolio e altri liquidi emananti vapori. Si deve pulire e lavare frequentemente il suolo, intorno alla base della colonna.

Occorre pure verificare ogni tanto che la rete metallica dell'estremità superiore del tubo di equilibrio o di saturazione del serbatoio, si mantenga in buono stato.

DISTRIBUTORI FISSI (per residui distillati per motori a combustione interna). — Devono essere impiantati e devono funzionare con norme analoghe a quelle dei distributori fissi per benzina e miscele, però con le semplificazioni di cui al n. 67.

DISTRIBUTORI FISSI A DOPPIA EROGAZIONE. — Sono due distributori contigui, contenuti in un medesimo involucro. Possono servire per due differenti liquidi infiammabili, oppure per un liquido infiammabile e per un olio combustibile. Ognuno ha il proprio serbatoio interrato, con proprie tubazioni; e, per i liquidi infiammabili, il prescritto dispositivo di sicurezza. I due serbatoi sono disposti colle consuete norme, in ogni caso però, non più vicini di m. 0.50 l'uno rispetto all'altro.

È pure ammesso l'uso di due distinti serbatoi con un solo distributore, provvisto però di contatore doppio, il quale serve ad inserire l'una o l'altra numerazione a seconda che si tratti di uno o dell'altro dei due liquidi.

DISTRIBUTORI MOBILI (per benzina e miscele). — Si distinguono in distributori su carrello, a *serbatoio fisso*, oppure a *portafusti.*

Capacità massima consentita: 300 litri. Devono essere muniti di ruote con freno per le discese e di blocco di stabilità per la distribuzione.

Questi distributori vanno considerati come semplici fusti. Occorre però curarne la sorveglianza di giorno e il sicuro ricovero di notte, precauzione questa che riveste particolare importanza nell'ambito del demanio marittimo. Essi devono essere disposti di preferenza sulle piazze, nelle strade larghe, nelle strade trasversali a marciapiede non troppo ristretto, all'ingresso di negozi del genere provvisti di larga porta, e simili.

Per essi valgono norme di esercizio e di predisposizione per gli incendi analoghe a quelle dei distributori fissi.

Se trattasi di *semplice fusto* da installare su carrello distributore, il fusto deve essere provvisto di tubo pescatore con doppia reticella tagliafiamma (una interna e una esterna), e di speciale tappo presentante una valvola di sfiato ed una valvola per l'ingresso dell'aria. È consentito l'uso di *distributori volumetrici* applicabili ai fusti.

DISTRIBUTORI MOBILI (per olii lubrificanti). — Sono di capacità maggiore del precedente tipo a serbatoio, e sono generalmente divisi in compartimenti per le diverse qualità di olii di uso più comune.

Il serbatoio deve essere costituito da un involucro metallico, provvisto, per ogni compartimento, di pompa di travaso, o misuratrice.

È altresì permesso l'uso, in pubblico, di *fusti di legno,* con applicata la pompa di travaso o misuratrice.

Recipienti e imballaggi.

83. - I recipienti *trasportabili* devono soddisfare alle seguenti condizioni.

Categorie A e B. - I recipienti di latta, *portatili a mano,* non devono avere capacità superiore a 20 litri; devono essere di forma prismatica (o anche cilindrica), costruiti con lamierino di ferro, zincato o stagnato, con giunzioni aggraffate, saldate a stagno od elettricamente; coperchio con maniglia e foro di travaso, il quale può essere munito:

a) di bocchello di latta, chiudibile mediante disco aggraffato;
b) di bocchello di bronzo, con tappo di chiusura a vite;
c) di bocchello a collo d'oca, con chiusura non deformabile.

Il sistema di chiusura *c)* è concesso per i piccoli recipienti fino a 5 litri, ma soltanto per liquidi della categoria *B.*

I sopraspecificati recipienti, a seconda delle modalità seguite per il trasporto per ferrovia (vagone completo; spedizione a collettame; ecc.), devono essere raggruppati e chiusi in casse o

gabbie di legno, oppure possono essere trasportati senza imballaggio, secondo le norme contenute nel *Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.*

Analogamente dicasi per i trasporti via mare, i quali sono disciplinati dall'apposito *Regolamento sull'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose e nocive.*

I recipienti *trasportabili con mezzi di locomozione (fusti)*, devono: avere forma cilindrica e capacità non superiore a 300 litri; essere costruiti con robusto lamierino di ferro, zincato, stagnato, o comunque ricoperto di sostanze inossidabili; avere quattro cerchioni metallici di rinforzo, disposti due alle estremità dei fondi e gli altri due intermedi equidistanti; avere cocchiume metallico a vite, apribile soltanto mediante chiave a manico, ed assicurato con piombo o suggello. Per le sostanze meno pericolose (acqua ragia minerale e simili) possono anche essere usati *barili* metallici da 200 litri, con tara di 40 a 50 chilogrammi.

È vietato l'uso di *recipienti di vetro* di capacità superiore a due litri, sia per la benzina che per il petrolio e sostanze analoghe.

In ogni caso, i recipienti metallici non devono essere completamente pieni e debbono essere perfettamente condizionati e chiusi, in modo da impedire che sfuggano vapori o liquido, in qualunque posizione il recipiente si trovi. Per quelli di vetro, occorre curare una buona chiusura, con tappo adatto.

Categoria C. – Per gli olii combustibili o lubrificanti, non occorrono, relativamente ai recipienti di trasporto, speciali norme; è sufficiente che essi siano robusti e ben chiusi, così da evitare spargimento di liquido.

È però consigliabile, *per gli olii lubrificanti*, abbandonare a mano a mano l'uso dei barili di legno, sostituendoli con barili di leggera lamiera di ferro, del tipo detto « per un solo viaggio ».

INDICAZIONI ESTERNE DA APPORRE SUI RECIPIENTI E SUGLI IMBALLAGGI. — Quando sui recipienti sia ben visibile, e non facilmente asportabile, l'indicazione del contenuto (benzina, etere di petrolio, petrolio, acqua ragia minerale, ecc.), non è necessario apporre alcun cartello o etichetta complementare. In caso contrario, e *per i soli prodotti della categoria A*, essi devono portare una striscia rossa a vernice, oppure un'etichetta o cartello, con la scritta, facilmente leggibile « INFIAMMABILI ».

Quando i recipienti per liquidi della *categoria A*, sono chiusi in casse di egno, il cartello o etichetta deve essere apposto all'esterno della cassa.

CASSA MOBILE-SERBATOIO. — È consentito altresì l'uso di *serbatoi mobili*, aventi capacità non superiore a 2000 litri, di forma cilindrica, molto leggeri (alluminio puro, leghe leggere di alluminio, sottile lamiera di acciaio inossidabile), protetti da una robusta *cassa mobile* (container), di acciaio, di forma prismatica (preferibilmente esagonale), munita di strutture di rinforzo, e anche di cingoli che ne permettono il rotolamento a mano. L'insieme delle due parti ha lo scopo di facilitare e rendere più sicuro il trasporto sopra qualsiasi veicolo (ferroviario, automobilistico ecc.), nonchè l'accatastamento nei depositi, e di dispensare dai travasi e dai trasbordi intermedi fra la località d'origine del liquido e quella di consumo.

Rivendite.

84. – RIVENDITE NELL'ABITATO. — Possono costituirsi anche in locali contigui, attigui o sottostanti a fabbricati di abitazione, o ad uso magazzino di sostanze non pericolose (sotterranei o semisotterranei esclusi), alle seguenti condizioni.

Possibilmente non dovranno avere comunicazione con scale di abitazione, in modo che in caso di incendio non possa venire intercettata la via di uscita dalle abitazioni medesime. In caso diverso, la comunicazione con le scale deve essere prontamente chiudibile mediante porta resistente.

Nel locale di distribuzione al pubblico, *i recipienti* destinati a contenere liquidi della *categoria A* (etere solforico, benzolo, benzina e simili) — quando non trattisi di distribuire recipienti portatili completi, chiusi con le modalità ammesse per i trasporti ferroviari — debbono essere di *tipo speciale*, rispondente ai seguenti *criteri di massima.*

Essere costruito con robusto lamierino metallico, zincato, stagnato, ecc., con giunzioni saldate alla fiamma ossi-acetilenica, ovvero elettricamente, o fatte mediante aggraffatura saldata a stagno, i quali mezzi, coll'eventuale concorso di un rivestimento antitermico delle pareti (salvo la parte superiore), possono permettere al recipiente di resistere a elevazioni di temperatura provocate da momentanee fiammate nelle vicinanze.

Il sistema di spillatura, per gravità, si deve effettuare con due valvole applicate, indipendentemente l'una dall'altra, nella parte inferiore del recipiente: una, di *sicurezza*, con sede conica; l'altra di *manovra*, a chiusura automatica, con becco a collo d'oca. Sotto questo becco deve essere disposto un raccoglitore delle eventuali gocciolature, spostabile mediante molla.

Il coperchio è provvisto d'una *valvola di sicurezza*, funzionante a pressione.

L'entrata dell'aria durante la spillatura deve avere luogo mediante un dispositivo che assicuri una *pronta saturazione della medesima.* L'estremità esterna di tale dispositivo deve essere munita di valvola funzionante soltanto ad aspirazione e di tagliafiamma.

Un foro nel coperchio, con tappo a vite, a tenuta ermetica e tagliafiamma, deve permettere il riempimento del recipiente con bidoni, a mezzo di tubo il quale si prolunghi anche in modo, nell'interno del recipiente, da evitare la caduta violenta del liquido. Il riempimento non deve essere totale, ma si deve lasciare una camera d'aria di circa $\frac{1}{20}$ della capacità del recipiente, mediante dispositivo che eviti il traboccamento del liquido all'esterno.

Le eventuali guarnizioni interne delle valvole di spillatura e tutte le altre per le diverse chiusure del recipiente, devono essere costruite con sostanze incombustibili, incorrodibili, non fusibili a temperature relativamente basse, non facilmente deformabili coll'uso.

L'operazione di riempimento deve *compiersi all'aperto e fuori del contatto del pubblico*; potrà essere eseguita anche nell'interno dei locali, ma nel solo caso che il travaso si compia a *circuito chiuso*, per evitare la dispersione dei vapori infiammabili. Debbono, prima di tutto, essere tolte e distrutte lontano, le sostanze che possono eventualmente essersi depositate sul fondo del recipiente (causa di lenta corrosione). Durante l'operazione, la valvola di sicurezza deve essere chiusa.

La miscela di aria e vapori che esce dal recipiente nell'atto del riempimento, deve essere raccolta in apposita cassetta a chiusura ermetica, da vuotarsi con precauzione, in luogo aperto e sicuro, fuori del contatto del pubblico.

I fusti e i bidoni che servono per il riempimento del recipiente, devono, dopo l'operazione, *benchè vuoti*, essere chiusi in modo perfetto col proprio tappo a vite, come se fossero pieni, e devono essere collocati in luogo o ambiente dove non abbia accesso il pubblico (esclusi i sottoscala).

Per i liquidi della *categoria B* non sono necessari nè il rivestimento antitermico, nè il dispositivo di saturazione.

Per l'acqua ragia artificiale o *white spirit* (proveniente da distillazione di olii minerali e avente punto di infiammabilità di circa 28°), e, in analogia, per l'acqua ragia naturale (che ha punto di infiammabilità 32°-40°), si userà lo stesso recipiente indicato per i liquidi della categoria *B*. Lo stesso dicasi per l'alcool metilico e per i liquidi contenenti piú del 65 %, in volume, di alcool etilico anidro, quando nello stesso locale trovansi in vendita altri liquidi infiammabili, o anche soltanto sostanze infiammabili solide.

Non è escluso che si possano raggiungere, tanto per la categoria *A*, quanto per la *B*, condizioni soddisfacenti anche con altri sistemi di recipienti, come giudicherà, caso per caso, la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

La capacità utile dei *recipienti speciali* non può essere superiore a litri 50 per l'etere solforico e per il benzolo, a litri 75 per la benzina e a litri 125 per il petrolio e per le altre sostanze ad esso assimilate.

Dentro ogni locale dove si effettua la distribuzione dei liquidi di cui sopra, è obbligatorio tenere una riserva di sabbia fine ed umida, di almeno 10 chilogrammi, e un estintore di 5 litri, efficiente per liquidi infiammabili.

All'esterno della rivendita deve essere esposto, in modo ben visibile, un cartello con la scritta: «*Rivendita di liquidi infiammabili*».

Il rivenditore di benzina e petrolio, se si tratta di recipiente di *vetro* presentato dal consumatore, deve applicare sul medesimo (qualora già non esista) un'etichetta, con la scritta « INFIAMMABILE ».

Nei locali di rivendita, ma sopratutto negli annessi locali di deposito delle sostanze infiammabili, ed ovunque (anche all'aperto) si eseguiscono *travasi* di tali liquidi, devono osservarsi scrupolosamente le prescrizioni di non fumare, di non accendere fiamme libere; si deve aereare e ventilare perchè non ristagnino vapori infiammabili, i quali possono formare coll'aria miscele esplosive.

I recipienti di misura dei liquidi per la vendita ai clienti, devono, dopo l'uso, essere riposti presso il recipiente speciale, *completamente vuoti*.

RIVENDITE FUORI DELL'ABITATO. – Se la rivendita è in locale completamente isolato da tutti i lati e non ha superiormente alcun ambiente adibito ad abitazione, non occorre osservare speciali norme *per la distribuzione*. Sabbia ed estintori devono però essere raddoppiati rispetto ai quantitativi prescritti per le rivendite nell'abitato.

In caso diverso si deve ottemperare alle condizioni specificate per le rivendite nell'abitato, raddoppiando, ben inteso, i mezzi di estinzione.

Se tutti i quantitativi concessi per le categorie *A*, *B* e *C* sono contenuti nei recipienti di trasporto (fusti, bidoni, ecc.) e sono immagazzinati nel medesimo locale di distribuzione, oltre la porta d'accesso, deve esisterne una seconda, opposta o laterale, *di sicurezza*. Entrambe devono avere la soglia rialzata di almeno 20 centimetri rispetto al pavimento.

Piccole rivendite

(*Fuori dell'abitato, o nei centri rurali*).

85. – Possibilmente non devono avere comunicazione con scale di abitazione.

È opportuno che i recipienti che contengono la benzina e il petrolio siano tenuti in cortile, entro una nicchia, od armadio, chiusi a chiave. In caso contrario, devono essere riposti nel locale di vendita, in luogo appartato ed abbastanza illuminato.

Non si fa obbligo di recipienti speciali, ma debbono scrupolosamente osservarsi le abituali cautele. Così: non si devono lasciare recipienti aperti, neppure quando sono vuoti (specialmente i bidoni ex-benzina); i misurini di capacità devono essere sempre vuoti, dopo l'uso; i recipienti vuoti non si devono conservare nei sottoscala o dove ha accesso il pubblico; i locali chiusi debbono essere aereati sovente, per non lasciare ristagnare gas infiammabili; e simili.

Nel luogo di deposito dei recipienti, deve essere esposto visibilmente il cartello: *Vietato avvicinarsi con fiamme libere, sigari accesi e simili.*

Nel locale di vendita deve essere tenuto un estintore per liquidi infiammabili, o almeno una riserva di 10 chilogrammi di sabbia fine, in apposito recipiente a portata di mano.

Sui recipienti di *vetro* nei quali può essere consegnata la benzina od il petrolio, deve essere applicata un'etichetta con la scritta *Infiammabile*, a cura del rivenditore.

Sostanze varie derivate dagli olii minerali.

86. – Per le sostanze varie derivate dagli olii minerali o in ciclo di lavorazione (vaselina, paraffina, bitume del petrolio, coke del petrolio, che vanno considerate come *sostanze solide combustibili*), è prescritto quanto segue.

La vaselina e la paraffina si imballano e si trasportano in recipienti metallici di capacità generalmente non superiore a 20 chilogrammi, oppure in barili metallici da 200 chilogrammi circa. La paraffina, si può trasportare anche in sacchi di juta da 50 oppure da 100 chilogrammi.

Il bitume di petrolio si conserva in serbatoi o in tamburi (drums) di lamiera, da 200 chilogrammi, con tara inferiore a 20 chilogrammi, e si trasporta in tamburi, oppure in carri serbatoio.

Il coke di petrolio si conserva e si trasporta alla rinfusa.

Negli stabilimenti, tutte queste sostanze devono essere immagazzinate con criteri prudenziali, in vista di eventuali incendi e in relazione ai mezzi contrincendio disponibili e alla loro ubicazione.

TITOLO VII.

AUTORIMESSE

Classificazione.

87. – Agli effetti delle presenti norme le autorimesse vengono ripartite in *Tipi*, distinti a seconda della ubicazione, negli abitati o fuori, e del carattere pubblico o privato.

I tipi sono raggruppati e classificati come segue:

I. Rimesse per autoveicoli con motori a combustione interna, impieganti liquidi o miscele delle Categorie *A*, *B* e *C*.

II. Rimesse per macchine agricole con motori a combustione interna, e per autocompressori.

III. Rimesse per motoscafi lagunari, lacuali e fluviali.

I. RIMESSE PER AUTOVEICOLI CON MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA, IMPIEGANTI LIQUIDI E MISCELE DELLE CATEGORIE *A*, *B* E *C*.

Tipo n. 1. – Autorimessa per uno a tre autoveicoli ad *uso privato;* costituita da un locale unico, o da locali attigui, facenti parte, o no, di un fabbricato di abitazione.

Tipo n. 2. – Autorimessa per più di tre autoveicoli ad *uso privato;* costituita in locali attigui o sottostanti ad abitazioni, od isolati.

Tipo n. 3. – Autorimesse annesse a stabilimenti o depositi *industriali:* *a*) stabilimenti o depositi di olii minerali e loro derivati; *b*) stabilimenti o depositi di materie pericolose d'incendio o scoppio; *c*) stabilimenti o depositi non pericolosi.

Tipo n. 4. – Autorimessa, avente *carattere commerciale,* (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali *ad un piano,* completamente isolati sui quattro lati, da case di abitazione e da fabbricati destinati al culto, ad ospedali, a scuole, a teatro, a cinematografo e simili.

Tipo n. 5. – Autorimessa, avente *carattere commerciale,* (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locale *ad un piano,* contiguo ad abitazioni, esclusi gli altri fabbricati di cui al precedente tipo.

Tipo n. 6. – Autorimessa, avente *carattere commerciale,* (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali *a più piani,* isolati, almeno su tre lati, da case di abitazione e dagli altri fabbricati di cui al tipo n. 4. Anche a scopo di occultazione, è consentito che i diversi piani siano *interrati,* dietro osservanza di speciali norme costruttive e precauzionali (v. n. 89).

Tipo n. 7. – Autorimessa, avente *carattere commerciale,* (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli privati o pubblici; costituita da locali *a piano terreno* facenti parte di fabbricati ad uso abitazione e *sottostanti a queste;* esclusi i fabbricati contigui, attigui o sottostanti a chiese aperte al pubblico, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili.

Tipo n. 8. – Autorimessa, avente *carattere commerciale,* (di uso pubblico), per ricovero di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci; costituita da locali *ad un piano,* chiusi, isolati oppure no; esclusa l'ubicazione sotto abitazioni.

II. RIMESSE PER MACCHINE AGRICOLE CON MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA, E PER AUTOCOMPRESSORI.

Tipo n. 9. – Rimesse aventi *carattere agricolo-industriale,* (di uso pubblico o privato); costituite per lo più da tettoie isolate, o prossime a locali di abitazione.

III. RIMESSE PER MOTOSCAFI LAGUNARI, LACUALI E FLUVIALI.

Tipo n. 10. – Rimesse per natanti con motore a combustione interna, impieganti liquidi delle categorie *A*, *B*, e *C*, di uso pubblico o privato); costituite per lo più sotto locali di abitazione (darsene, cavàne, ecc.).

Ubicazione.

88. – Di norma, le autorimesse *di nuova costruzione,* destinate ad uso *commerciale,* possono essere isolate anche su due lati; ma, superiormente ad esse, non devono esistere abitazioni. Non devono sorgere a distanza inferiore a 30 metri da chiese aperte al culto, ospedali, scuole, teatri, cinematografi e simili. Fra il perimetro esterno e i fabbricati vicini deve intercedere uno spazio libero di 3 metri, salva l'eccezione di cui al n. 89 per le autorimesse a più piani interrati. Innanzi alle porte d'uscita normale degli autoveicoli, la strada, o l'area sgombra, deve avere una larghezza non inferiore a 6 metri, per la libera circolazione.

L'ubicazione delle autorimesse di cui alle lettere *a*) e *b*) del tipo n. 3, deve essere scelta in modo prudenziale rispetto ai laboratori pericolosi, ai serbatoi, ai gassometri o palloni ripieni di gas, alle centrali elettriche, alle officine di riparazione con fiamme libere, ai magazzini e ai depositi di materie che possono incendiarsi o esplodere. Quelle della lettera *a*) fanno parte integrante del progetto dello stabilimento o deposito; perciò sono da osservare per esse le distanze di rispetto definite al n. 52. Per quelle della lettera *b*) sono da applicare criteri con finalità non dissimili dalle precedenti. Infine, per le autorimesse della lettera *c*), si devono seguire le prescrizioni di quelle destinate ad uso commerciale, di cui al precedente capoverso, adeguandole però al numero maggiore o minore di autoveicoli da ricoverare e alle particolari condizioni della località.

Modalità per la struttura-tipo dei fabbricati per autorimesse aventi carattere commerciale. – Aperture e accessi normali e di sicurezza.

89. – Muri perimetrali e divisori, coperture, pavimenti, lucernari, porte, finestre, montacarichi, ascensori, e simili, devono essere costruiti con materiali *incombustibili e resistenti al fuoco.*

Le grandi autorimesse devono essere divise, mediante muri tagliafuoco, in compartimenti della capacità di 20-25 autoveicoli ciascuno.

Il pavimento deve presentare due pendenze laterali, con canale di convogliamento delle acque di lavaggio e pozzetto di raccolta a trappola, in comunicazione con la fognatura, fossi o canali. Sotto il pavimento non devono esservi ambienti chiusi o aperti, o cavità dove si possano accumulare vapori infiammabili.

Per le piccole riparazioni senza fiamme, per le visite e pulizie, si possono avere fosse, oppure binari rialzati. Le fosse devono essere sufficientemente larghe e lunghe, per modo che chi sta sotto, possa, in caso d'incendio, uscirne prontamente qualunque sia la specie dell'autoveicolo.

Tutte le chiusure devono essere metalliche, o rivestite di lamiera metallica (intelaiature comprese). Le porte per l'accesso degli autoveicoli devono avere larghezza adeguata alla specie degli autoveicoli stessi e tale da renderne facile l'esodo in caso di incendio. Sono da preferire le chiusure a scorrimento od a saracinesca; trattandosi di porte a battenti, questi devono aprirsi verso lo esterno. I locali devono prestarsi anche al facile esodo delle persone.

Le soglie delle porte devono avere un livello lievemente superiore a quello del pavimento.

L'illuminazione diurna deve essere a *luce naturale*, ottenuta, se l'autorimessa è a un solo piano, per mezzo di lucernari nel soffitto, di superficie totale non inferiore a 1/10 della superficie del medesimo; se a più piani, con finestre laterali di congrua superficie e numero.

È preferibile che l'alloggio del custode sia isolato; potrà però anche essere ricavato nell'interno dell'autorimessa, a piano terreno, con pareti costituite da muri tagliafuoco, e con accesso indipendente.

La copertura dell'autorimessa deve essere a volta reale, oppure in cemento armato.

L'altezza libera interna del pavimento non deve essere inferiore a m. 3,50.

Per le *autorimesse a più piani sopra terra*, si devono osservare anche le seguenti prescrizioni.

È preferibile la costituzione a compartimenti separati e chiudibili (celle) per ogni autoveicolo, o per piccoli gruppi di autoveicoli.

L'accesso ai piani deve essere costituito da rampe, preferibilmente una per la salita e l'altra per la discesa. Se è una sola, essa deve avere larghezza doppia e un piccolo rialzo mediano che delimiti lo spazio riservato rispettivamente agli autoveicoli in salita e a quelli in discesa, oppure un montacarichi d'ausilio. Al caso, le rampe devono essere munite di robuste ringhiere. Se le rampe sono a piani inclinati, le finestre prospicienti devono essere munite di robuste sbarre di ferro. I montacarichi devono funzionare entro gabbia di muratura resistente al fuoco, con porte metalliche di accesso ai diversi piani, le quali si devono aprire soltanto per il momentaneo passaggio delle persone e degli autoveicoli. La gabbia deve avere una copertura provvista di ampie aperture per l'aereazione e per l'eventuale uscita del fumo.

Occorrono infine scale di sicurezza, protette contro il fuoco e contro il fumo.

Le *autorimesse a più piani interrati* devono rispondere alle seguenti norme:

È fatto divieto di costruirle sotto abitazioni. È ammesso che sopra di essa, al piano stradale, sia costituito un emporio per vendita di autoveicoli, parti di ricambio e simili (vedi n. 100), nonchè, in ambienti separati da muri tagliafuoco, un'officina di riparazione e una stazione di servizio, tutti con ingressi indipendenti.

Tra il perimetro dell'autorimessa, costituito da robusto muro tagliafuoco, e le fondazioni delle abitazioni viciniori, deve essere lasciata un'intercapedine di conveniente larghezza (da 1,5 a 3 metri, secondo le particolari condizioni del sottosuolo). Tanto il muro tagliafuoco, quanto le sottocostruzioni delle abitazioni, non devono presentare alcuna apertura.

L'autorimessa deve essere costituita a compartimenti separati e chiudibili (celle) per ogni autoveicolo.

Essa deve avere rampe d'accesso separate per salita e discesa, oppure un congruo numero di montacarichi a funzioni separate e a rapida manovra, nonchè scale di sicurezza, costruite con le norme specificate per le autorimesse a più piani sopra terra.

Officine di riparazione annesse alle autorimesse.

90. - Per le officine di riparazione, si devono seguire modalità analoghe a quelle indicate nel precedente numero, compreso l'alloggio del custode. È anche ammesso di valersi di sotterranei, però alla esplicita condizione che l'accesso sia indipendente da quello dell'autorimessa.

Impianti di illuminazione. - Parafulmini. - Riscaldamento.

91. - L'illuminazione artificiale deve essere elettrica. L'impianto, eseguito a regola d'arte, deve soddisfare alle prescrizioni, in quanto adattabili, specificate nel n. 28 delle presenti norme.

È vietato l'impiego di lampade portatili di tipo comune, ma è ammesso l'uso di quelle di tipo speciale, infrangibili, stagne, con presa di corrente a spina, del tipo stagno, di sicurezza, con la presa a non meno di m. 1,50 da terra.

L'autorimessa isolata, a diversi piani e di altezza uguale o superiore a quella dei fabbricati circostanti, deve essere munita di parafulmini, del tipo a schermo reticolare (gabbia di Faraday), con accurate prese di terra.

Le autorimesse ad un piano, isolate da tutti i lati, e che si trovano a distanza pari o superiore al doppio dell'altezza del fabbricato più vicino, devono pure essere munite di parafulmini.

È opportuno che le grandi autorimesse isolate, non siano attraversate da linee di trasporto di energia elettrica, in modo che non sia possibile il contatto tra i fili e il fabbricato dell'autorimessa.

È consigliabile fare a meno del riscaldamento. Ove sia necessario, attenersi al sistema del termosifone, con focolare fuori dell'autorimessa e separato da essa mediante pareti in muratura, senza aperture e con ingresso indipendente.

Norme speciali di costruzione.

92. - *Tipo n.* 1. - Per questo tipo non occorrono prescrizioni speciali, all'infuori delle misure precauzionali contro gli incendi.

Tipo n. 2. - La costruzione delle autorimesse di questo tipo è consentita soltanto per locali a piano terra, i quali devono inoltre essere isolati fra di loro.

I locali possono avere l'accesso dalla strada o da un cortile. Non devono avere comunicazioni od aperture che diano in locali di abitazione o di pubblico esercizio, oppure su scale, androni e simili.

Il soffitto può anche essere costruito con travi di ferro, copriferro a volticella, o tavelloni.

Tipo n. 3. – Le autorimesse di questo tipo sono costituite da locali a un piano (terreno), preferibilmente isolati, per gli stabilimenti e i depositi di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 87. Quelle della lettera *c*) non devono avere comunicazioni o aperture che diano in locali di abitazioni o di pubblico esercizio, e neppure su scale, androni e simili; possono avere l'accesso dalla strada o da un cortile; è preferibile che non scendano sotto il piano stradale.

Si devono applicare, per le nuove costruzioni, le norme di cui al n. 89, tenuto conto però dello stato di isolamento e di prudenziale ubicazione in cui si trovano le autorimesse delle lettere *a*) e *b*). Si devono inoltre osservare le norme speciali contemplate nel presente numero per i seguenti tipi n. 4, 5, 6 e 7, in quanto applicabili o ritenuti indispensabili, in relazione al numero degli autoveicoli (talvolta piccolo) e alle caratteristiche speciali dei medesimi (ingombro, ecc.).

Tipo n. 4. – Le autorimesse che, per essere costituite in fabbricato esistente, hanno il pavimento a livello inferiore al piano stradale, sono consentite alle seguenti condizioni:

a) essere sottostanti a spazi aperti;

b) essere separate dagli altri locali sotterranei, corridoi, scale, montacarichi, ascensori, ecc., mediante muri tagliafuoco impermeabili alla benzina;

c) avere un'altezza dal pavimento di circa 4 metri; quando ciò non è possibile, aumentare congruamente la superficie di aereazione, ovvero provvedere un impianto di aereazione meccanica con bocche di presa vicine al pavimento;

d) fare il rifornimento degli autoveicoli esclusivamente al livello stradale.

Queste norme debbono essere osservate anche per le autorimesse dei tipi n. 5, 6 e 7, quando esse sono provvedute di sotterraneo per deposito di autoveicoli; oppure quando sono costituite da più piani interrati. In quest'ultimo caso l'aereazione meccanica dovrà essere particolarmente energica e l'illuminazione elettrica assolutamente sicura in ogni dettaglio (vedansi i nn. 91 e 93).

Tipo n. 5. – Agli effetti della contiguità e attiguità, le autorimesse di questo tipo si possono distinguere a seconda che esse risultano isolate da nessun lato, oppure da un lato, ovvero da due o tre lati.

a) *Isolamento da nessun lato.* – L'autorimessa di questo tipo è generalmente ricavata utilizzando il cortile del fabbricato. Le pareti non devono avere aperture comunicanti con locali contigui o attigui, siano essi adibiti a magazzino oppure ad abitazione.

L'accesso, costituito per lo più da un corridoio, deve avere pareti chiuse e larghezza non minore di tre metri. Se il pavimento è a livello del piano stradale, l'apertura di sicurezza per le persone deve essere possibilmente nel lato opposto all'accesso principale; se no, lateralmente. Se invece il pavimento è sotto il piano stradale e l'accesso è costituito da rampa, l'apertura di sicurezza deve essere ricavata, sul praticabile stradale, con apposizione ad una parete, di sbarre di ferro murate, formanti scala. I lucernari, ricavati soltanto nella parte centrale dell'autorimessa, devono avere la copertura superiore costituita con vetri retinati molto resistenti, e le pareti verticali senza vetri, ma munite di rete metallica a maglie fini.

b) *Isolamento da un lato.* – Valgono le norme della precedente lettera *a*). Però le finestre, se il lato isolato è prospiciente a un cortile o piazzale, possono avere forma normale; invece, se tale lato dà su pubblica via, il davanzale delle medesime deve trovarsi ad altezza di due metri dal piano stradale, ed esse devono essere munite di rete metallica.

c) *Isolamento da due o tre lati.* – Vale, per le finestre, quanto è detto nella precedente lettera *b*). L'accesso di sicurezza deve essere uguale all'accesso principale.

Tipo n. 6. – Seguire le norme indicate al n. 89.

Tipo n. 7. – Queste autorimesse possono essere di tre specie, a seconda che risultano isolate da un lato, oppure da due o tre lati. Valgono per esse norme analoghe a quelle delle corrispondenti specie del tipo n. 5.

Tipo n. 8. – Le autorimesse di questo tipo possono avere la copertura a tettoia.

Tipo n. 9. – Qualora si debbano riunire in un medesimo locale più macchine agricole con motore a combustione interna, oppure autocompressori, si devono ad esso applicare le norme costruttive di cui al n. 89 in quanto è indispensabile per la sicurezza, tenuto conto però dello stato di isolamento in cui il locale stesso potesse trovarsi.

Tipo n. 10. – Le pareti e il soffitto delle autorimesse di questo tipo devono essere costituite con materiali incombustibili, o almeno essere ricoperti da intonaco ignifugo. È obbligatoria una porta di servizio e di sicurezza, che dall'autorimessa conduca all'interno del fabbricato. La porta deve essere metallica, o rivestita di lamiera, e deve aprirsi verso l'interno del fabbricato.

Due autorimesse contigue, di qualsiasi tipo, debbono essere interamente separate da muro tagliafuoco, senza aperture di comunicazione (porte, finestre, aereatori).

Norme per l'aereazione e per il convogliamento delle fiamme e del fumo in alcuni tipi di autorimesse.

93. – *Tipo n.* 2. – Se l'autorimessa è sottostante ad abitazioni, ogni locale deve avere un aereatore con griglia, oppure una finestra munita di rete metallica. Qualora ciò non sia possibile, il locale stesso deve essere munito di un condotto per il fumo, il quale deve scaricarsi nell'aria, sulla parte superiore del fabbricato. Questo condotto può essere comune a più autorimesse contigue.

Davanti la porta d'accesso dell'autorimessa sono vietati aperture o grigliati scoperti, comunicanti colla fognatura, con canali di convogliamento, o con locali sottostanti, a meno che non siano chiusi con griglia a vetri così robusti da resistere al passaggio di veicoli normali.

Tipo n. 3. – Le autorimesse delle lettere *a*) e *b*) debbono avere l'ingresso indipendente per ogni autoveicolo e una finestra (o aereatore munito di griglia metallica murata) non prospiciente locali pericolosi. Per le autorimesse della lettera *c*) sono sufficienti le norme relative al tipo n. 2, colla variante che gli autoveicoli

potendo essere anche molto pesanti, non consentono l'applicazione della griglia con vetro robusto.

Tipo n. 7. - Le porte di accesso all'autorimessa, devono essere munite superiormente di cappa a fumo, la quale deve essere raccordata a un condotto proprio, indipendente da quelli delle abitazioni, di sezione adeguata al numero degli autoveicoli e sboccante ad almeno un metro sopra la parte più alta dell'edificio.

Nei casi di insufficiente aereazione, e quando non sia possibile ottenerla con mezzi naturali (porte, corridoi, finestre, aereatori, ecc.), è necessario ricorrere alla *aereazione meccanica*, ottenuta mediante aspiratori di conveniente portata. Ciò dicesi in particolar modo per i sotterranei e per le autorimesse a più piani interrati.

La superficie complessiva delle porte, finestre, aereatori, ecc., per *l'aereazione naturale*, deve essere non inferiore a $\frac{1}{15}$ della superficie totale delle pareti dei singoli locali, inclusi pavimento e soffitto.

Mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi.

94. - I mezzi di spegnimento e di circoscrizione degli incendi si distinguono in:

A) mezzi per soffocare un inizio di incendio;

B) mezzi per ostacolare la propagazione del fuoco e limitarne, per quanto è possibile, gli effetti.

A) MEZZI PER SOFFOCARE UN INIZIO D'INCENDIO.

Essi consistono essenzialmente in:

1° una buona riserva di sabbia (o terra) con secchielli, pale e badili;

2° un congruo numero di estintori portatili.

La sabbia (o terra) deve essere fine ed umida. I secchielli devono essere appesi a ganci infissi nel muro. È opportuno che essi, le pale e i badili siano coloriti in rosso.

Gli estintori devono essere di tipo adatto allo spegnimento di fiamme prodotte da liquidi infiammabili.

Alle grandi autorimesse, specialmente quelle a più piani sopra terra, aventi larghi e lunghi ripiani di servizio, possono convenire *estintori su rotelle* (a ribaltamento).

Circa il quantitativo di sabbia e il numero di estintori portatili che le autorimesse devono avere in dotazione, si prescrive quanto segue: due secchielli, con 10 chilogrammi di sabbia ciascuno, per le autorimesse con uno o due autoveicoli; un estintore e quattro secchielli, per 3 sino a 5 autoveicoli (inclusivamente); aumentare un estintore e due secchielli di sabbia, ogni 5 autoveicoli o frazione di cinque.

Questi mezzi devono *essere mantenuti continuamente in stato di perfetto funzionamento*. Essi devono disporsi in batterie, di congruo numero, presso tutti gli accessi (all'interno); i rimanenti, se la profondità dell'autorimessa è superiore a 15 metri, isolatamente, a distanza di circa 6 metri, lungo la periferia, oppure per gruppi, nei punti più opportuni, così che risultino in ogni caso *ben visibili* ed a *portata di mano*, per il più pronto impiego in caso di bisogno.

Le autorimesse a più piani interrati devono, in ogni caso, essere munite di *impianti automatici* di segnalazione e di spegnimento incendi; meglio se questi ultimi saranno ad anidride carbonica.

B) MEZZI PER OSTACOLARE LA PROPAGAZIONE DEL FUOCO E LIMITARNE GLI EFFETTI

Essi sono rappresentati da *impianti idrici*.

I raccordi degli idranti e le manichette, devono corrispondere a quelli del materiale usato dai pompieri del luogo.

Per le autorimesse di tutti i tipi, con profondità sino a 15 metri (gittata efficace), e con un solo accesso, l'impianto deve essere posto in corrispondenza di tale accesso (all'interno). Lo stesso concetto vale per ognuno dei *lati di isolamento* che l'autorimessa presenta. Se la profondità, misurata dagli accessi (nella totalità o in parte), è superiore a m. 15, tutta la superficie che rimane al di fuori (zona non difesa) del perimetro formato dai vari archi di circonferenza (raggio 15 metri) intersecantisi, deve essere protetto con *impianti speciali*, o a funzionamento automatico, o con manovra a distanza (da uno degli accessi all'autorimessa).

Autorimesse tipo n. 8. - In queste autorimesse, devono essere disposti, anche per un solo autoveicolo, un estintore da 5 litri, per liquidi infiammabili, e due secchielli con 10 chilogrammi di sabbia ciascuno.

Autorimesse tipo n. 10. - In esse si devono tenere: un estintore da 5 litri e due secchielli con 10 chilogrammi ciascuno di sabbia, per ogni due motoscafi (lo stesso quando è uno solo).

Gli autoveicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di persone e di merci, e quelli che trasportano materie presentanti pericolo di scoppio o di incendio, devono essere provvisti di un estintore da 5 litri per liquidi infiammabili. Agli autoveicoli speciali od ordinari adibiti al trasporto di olii minerali e loro derivati, provvede invece il n. 78 delle presenti norme.

Norme di esercizio.

95. - *Entro le autorimesse è proibito fumare.* Questo formale divieto deve essere scritto a caratteri appariscenti.

È vietato accendervi fuochi, o luci a fiamma libera. L'accensione dei fari e dei fanali degli autoveicoli è proibita nell'interno dei locali, a meno che si tratti di lampade elettriche.

Se nel pavimento esiste pozzetto di raccolta delle acque di lavaggio, munito di dispositivo a trappola, o di altro sistema equivalente, esso deve essere ispezionato di frequente e sbarazzato dai liquidi infiammabili, dagli olii e dai grassi che potesse contenere, per evitare che vengano convogliati nelle fognature, o nei canali.

Dentro le autorimesse nessun recipiente contenente liquidi infiammabili deve rimanere aperto. I vuoti devono essere depositati in luogo opportuno.

La fossa di pulizia, se esiste, deve essere tenuta sgombra e pulita. Frequenti lavature devono essere fatte al pavimento dell'autorimessa e dell'officina con semplice acqua, o con soluzione di carbonato di soda o di potassa.

Prima di parcare un autoveicolo si deve accertare che esso non presenti perdite di carburante o di olio. L'autoveicolo che presenti guasti al serbatoio, al carburatore, o alle tubazioni, per cui abbia luogo stillicidio, non può entrare nell'autorimessa se non dopo *completo vuotamento del serbatoio.* Questa stessa precauzione si deve anche osservare prima di passare un autoveicolo all'officina di riparazione.

Nell'interno dell'autorimessa non sono consentite riparazioni che richiedano uso di fiamma ossidrica, o ossiacetilenica, di fucina, o di fiamma libera. Queste operazioni devono essere esclusivamente eseguite nell'apposita officina, o all'aperto.

Particolare attenzione richiedono *compressori d'aria* per il gonfiamento delle gomme. Se di *tipo fisso*, con motore elettrico o termico, il gruppo generatore dell'aria compressa, deve essere dislocato in locale separato dall'autorimessa, nell'interno del quale, oltre il macchinario, non devono trovarsi altro che i tubi flessibili necessari per il gonfiamento. I tipi *trasportabili* possono essere usati solamente all'esterno dell'autorimessa, con presa di corrente, del tipo di sicurezza, nell'interno della medesima e con una congrua lunghezza di filo. Possono invece stare nell'interno della autorimessa, sempre però in posizione appartata e preferibilmente dal lato dell'ingresso, i motori elettrici normali aperti *con indotto in corto circuito*, oppure quelli *completamente chiusi* (a corrente continua; a corrente alternata monofase a collettore; a corrente trifase con indotto avvolto e munito di anelli).

Il carburo di calcio, deve essere conservato in recipiente metallico a perfetta chiusura, in quantità non superiore a 25 chilogrammi, e deve essere custodito, sollevato da terra, in locale a parte, asciutto, e vicino all'ingresso.

I materiali di rifiuto infiammabili o suscettibili di combustione spontanea (stracci, filacce, segatura e simili, unti di olio o imbevuti di liquidi infiammabili) devono essere depositati in recipienti metallici chiusi, da vuotare di frequente.

Nelle autorimesse di un certo rilievo deve essere predisposto un servizio di vigilanza anche notturna. Nelle grandi autorimesse, specialmente quelle a più piani, è fatto obbligo di un servizio di vigilanza controllato mediante orologio a diagramma.

Ordine e pulizia debbono essere caratteristiche specifiche di ogni autorimessa.

All'ingresso principale delle autorimesse di carattere industriale o commerciale, deve essere affisso un *Regolamento di servizio*, comprendente le più importanti disposizioni delle presenti norme, intese ad evitare infortuni e incendi, con richiamo ai mezzi all'uopo predisposti (idranti, estintori, sabbia, attrezzi), e alla loro ubicazione.

Tutto il personale addetto deve prenderne conoscenza, per sua norma e responsabilità. Le stesse norme, in quanto li riguardano, devono osservare i conduttori e i meccanici degli autoveicoli depositati.

Magazzini di materiali di ricambio. - Olii e grassi lubrificanti.

96. - È vietato utilizzare le autorimesse come deposito di materiali, tanto più se combustibili.

Per le autorimesse dei tipi n. 3, 4, 5, 6 e 7 (escluse quelle a più piani interrati), è ammessa la costituzione di *magazzini* per le riserve di gomme, parti di ricambio, grassi, olii lubrificanti, ecc. I locali per questi magazzini devono rispondere alle norme stabilite per le officine di riparazione.

Per gli olii lubrificanti è ammesso l'uso di distributori mobili, o di fusti di legno con pompa di travaso o misuratrice, oppure di serbatoi metallici a perfetta tenuta, muniti di pompa di distribuzione e di robinetti con gocciolatoio a ripristino.

Carburanti e loro rifornimento.

97. - I carburanti necessari al rifornimento degli autoveicoli, presso le autorimesse di carattere commerciale, devono di preferenza, essere contenuti in serbatoi interrati con distributori fissi a colonna.

Serbatoi e distributori devono essere installati nelle posizioni e colle norme di cui ai precedenti numeri 66, 71, 72 e 82, *fuori dell'autorimessa.* Qualora ciò non sia possibile, per la posizione topografica dell'autorimessa, o per la ristrettezza della via d'accesso, è ammesso il collocamento della colonna entro l'autorimessa, ma alle seguenti condizioni:

a) posizione laterale prossima all'ingresso principale;

b) estremità superiore del tubo per la sicurezza di 1° grado, portata ad altezza tale da riuscire fuori e superiormente al soffitto dell'autorimessa, provveduta di dispositivo a reticelle tagliafiamma;

c) bocchello del tubo flessibile di distribuzione, a chiusura automatica.

Dove non siano ancora in uso i distributori stradali a colonna, è ammesso l'impiego di distributori a carrello, di cui al n. 82; ovvero di recipienti speciali per rivendite (accennati nel n. 84), muniti però di alto treppiede, con o senza rotelle; oppure di portafusti (n. 82). È opportuno, in quest'ultimo caso, se non esiste distributore volumetrico, che il fusto sia alquanto sollevato da terra, così che si possa fornire il carburante per gravità: e inoltre che il travaso si compia a circuito chiuso (n. 72). Quando non si abbia l'assoluta garanzia che i dispositivi adottati impediscono, durante il rifornimento coi mezzi ora accennati, qualsiasi disperdimento di vapori di carburanti, o di loro miscele coll'aria, l'operazione si deve eseguire *fuori dell'autorimessa*

Il riempimento dei distributori mobili, dei fusti per portafusto e dei recipienti da rivendite non provvisti di dispositivo per il travaso a circuito chiuso, si deve sempre fare all'aperto.

Il rifornimento con latte (bidoni) è da considerare eccezionale e transitorio. Si deve fare con tubo flessibile e sempre fuori dell'autorimessa.

Quando l'autorimessa è sotto il piano stradale, il rifornimento deve, in ogni caso, *farsi fuori della medesima, sul piano stradale.*

Il carburante contenuto nel serbatoio degli autoveicoli non va computato nei quantitativi indicati nel decreto di concessione di deposito rilasciato dalle competenti Autorità.

L'eventuale riserva di carburanti in bidoni, se non supera i 100 litri, può tenersi entro l'autorimessa, in luogo opportuno e ventilato, sopra uno strato assorbente di sabbia. Per più di 100 litri in bidoni o fusti, si deve invece disporre di un apposito locale, isolato, resistente al fuoco, con soglia alquanto rialzata, ventilato almeno con aereatori e munito di reti metalliche alle aperture, osservando norme analoghe a quelle dei depositi di

carburanti. Queste riserve non possono essere costituite entro autorimesse situate sotto il piano stradale e neppure entro quelle del tipo n. 10 (lagunari, ecc.).

Il rifornimento del carburante nei serbatoi degli autoveicoli deve essere fatto all'uscita dall'autorimessa, lontano da qualsiasi fuoco, o fiamma, o da motori in movimento.

Il rifornimento degli autoveicoli a serbatoio anteriore, prossimo al motore, deve essere fatto in modo da evitare il totale riempimento del serbatoio, che potrebbe provocare disperdimento di carburante all'esterno.

Le autorimesse aventi carattere commerciale non possono costituire riserva di carburante agli autoveicoli se non con latte piene e sigillate.

Parcamento.

98. - Gli autoveicoli, nelle autorimesse, devono essere disposti in modo da occupare il minore spazio possibile, pur permettendo, in caso di bisogno, di essere rapidamente condotti allo esterno, o isolati. Perciò si devono osservare le seguenti condizioni.

L'area interna non deve essere occupata fino a saturazione dello spazio disponibile, tenendo presente che:

a) ogni autoveicolo deve avere intorno a sè uno spazio libero non inferiore a centimetri sessanta, riducibile a quaranta, se gli autoveicoli sono frenati, o fermati mediante calzatoie;

b) gli autoveicoli devono potere, con facile individuale manovra, entrare nel parco e uscirne, muovendosi, con adeguata libertà, nei *corridoi di disimpegno*;

c) devono sempre essere lasciati liberi tutti gli ingressi, i corridoi di disimpegno, i sottopassaggi e le uscite di sicurezza.

Inoltre è da tener conto: della superficie *media* richiesta dagli autoveicoli (circa 15 metri quadrati); della larghezza di volta (il raggio varia fra 13 e 18 metri circa); dell'essere consentita la marcia degli autoveicoli in entrambi i sensi, oppure in uno solo; della disposizione che si intende, o si può dare, totalmente o parzialmente, agli autoveicoli, per rispetto ai corridoi di disimpegno (disposizione longitudinale; oppure diagonale, o a 45°; oppure semidiagonale, o a 60°; ovvero trasversale, o a 90°), con che la larghezza dei detti corridoi può variare fra 3 e 8 metri circa; e infine dell'uso eventuale di speciali sollevatori o pattini a carrello, i quali permettono di molto ridurre lo spazio per la manovra.

Officine di riparazione non annesse ad autorimesse.

99. - Per queste officine che possono presentare pericoli anche maggiori di quelli delle autorimesse normali, si deve osservare quanto segue:

a) a seconda dell'ubicazione, estensione, disposizione degli ambienti e numero massimo di autoveicoli che possono trovarsi contemporaneamente in riparazione, l'officina deve essere equiparata ad uno dei tipi di autorimesse contemplati nelle presenti norme, applicando ad essa analoghe prescrizioni e norme disciplinari;

b) per quanto possibile, deve evitarsi di impiantare l'intera officina, se vasta, in sotterranei;

c) chi dispone dell'officina è tenuto ad indicare all'Autorità comunale, le specie di lavori che vi si vogliono eseguire, così che l'Autorità stessa ne possa commisurare i pericoli;

d) per la saldatura autogena, si devono osservare le consuete norme prudenziali, conservando il numero autorizzato di bombole di gas compressi lontano dall'ambiente di lavoro, e tenendo alla mano un solo recipiente di ossigeno e di idrogeno, oppure di ossigeno e di acetilene, assicurati alle pareti per mezzo di catene o di staffe, oppure trasportati su appositi carrelli; meglio se le saldature di questo genere potranno essere fatte fuori dell'officina;

e) la verniciatura a spruzzo, con vernici alla nitrocellulosa, può essere eseguita, ma in locale a parte, con porta di comunicazione di norma mantenuta chiusa; il locale deve essere provveduto di aspiratore a forte portata, per la dispersione dei vapori dei solventi; la vernice deve essere conservata, in quantità limitata e senza promiscuità con altre sostanze infiammabili o fermentescibili, entro apposito armadio da tenersi sempre chiuso a chiave;

f) il magazzino delle materie prime, parti di ricambio, attrezzi, ecc. deve essere separato dal rimanente;

g) l'officina deve essere provveduta di un congruo numero di estintori efficienti per liquidi infiammabili.

Locali adibiti a deposito o ad esposizione di autoveicoli.

100. - A motivo che i serbatoi degli autoveicoli non nuovi e quelli degli autoveicoli nuovi ma già sottoposti a prove, possono, in caso di incendio, presentare non lieve pericolo di scoppio, i locali di deposito, con carattere commerciale, di tali autoveicoli in numero superiore a 15, devono sottostare a prescrizioni analoghe a quelle delle autorimesse; può omettersi però tutto quanto non sia assolutamente indispensabile, dato lo speciale impiego cui tali locali sono adibiti.

Debbono essere osservate le norme, in quanto applicabili, di cui ai numeri 94 e 95.

Occorre inoltre evitare un soverchio accumulo di autoveicoli, in relazione allo spazio disponibile. Tali depositi debbono sorgere lontano da tutto ciò che può essere causa di incendio (cinematografi; industrie in cui si faccia uso di fiamme libere; depositi e rivendite di sostanze infiammabili o fermentescibili; depositi di legnami; ecc.).

Norme conformi devono essere osservate per le *esposizioni* e per le *mostre di autoveicoli*, evitando possibilmente di sistemarli in locali non costituiti con materiali incombustibili. In caso contrario, deve supplirsi con abbondanza di pronti mezzi per estinzione incendi e con norme di vigilanza e di servizio particolarmente rigorose.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI COMPLETIVE E TRANSITORIE

Deroghe dalle norme di sicurezza per gli stabilimenti, per i depositi, per le autorimesse e per le officine di riparazione.

101 - Qualora, per speciali condizioni della località, non fosse possibile, in qualche caso, rispettare le distanze dai fabbricati esterni, o la larghezza della zona di protezione, o qualora, per le speciali condizioni delle manipolazioni da eseguire, o delle sostanze da trattare, non fosse attuabile qualcuna delle norme

di sicurezza stabilite, potrà il Ministero dell'Interno concedere deroghe, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, quando l'impianto proposto presenti, *nel suo complesso*, a motivo dell'adozione di speciali dispositivi e modalità costruttive o di esercizio, garanzie di sicurezza *sufficenti*.

Revisione degli impianti esistenti.

102. – Gli stabilimenti, i depositi, le autorimesse e le officine di riparazione di autoveicoli attualmente esistenti, dovranno essere completamente sistemati, secondo le presenti norme, entro *tre anni* dalla loro pubblicazione.

Dovranno però essere immediatamente attuate tutte quelle povvidenze che non importino notevoli modificazioni allo stato attuale, e che consistono specialmente in forniture per il pronto intervento in caso di incendio.

Gli impianti predetti possono essere sottoposti a visita di controllo, a cura del Ministero dell'Interno e per mezzo di Organi da lui delegati, a spese degli interessati. Il Ministero dell'Interno, sentita la Commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, potrà consentire, in casi particolari, specifici adattamenti e completamenti che garantiscano ugualmente la sicurezza.

I distributori stradali di benzina, miscele carburanti, gasoil e nafta (serbatoi compresi), già esistenti, a qualunque tipo appartengano, possono rimanere in funzione.

ART. 2.

Con l'entrata in vigore delle norme tecniche predette, che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, s'intendono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti locali, che disciplinano la stessa materia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 31 luglio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1934 - Anno XII
Registro n. 6 Interno, foglio n. 278. — G. DI MARCO.

(9182)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-42.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Petaros fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 20 dicembre 1859 e residente a S. Antonio, 42, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Anna di Antonio, nata il 6 luglio 1895, figlia;
2. Pietro di Antonio, nato il 26 giugno 1891, figlio;
3. Anna nata Pernich di Valentino, nata il 13 settembre 1892, nuora;
4. Rodolfo di Pietro, nato il 2 ottobre 1920, nipote;
5. Daniele di Anna, nata l'8 luglio 1922, nipote;
6. Mario di Pietro, nato il 29 agosto 1922, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5272)

N. 11419-43.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Petaros di Biagio, nato a San Dorligo della Valle il 10 giugno 1883 e residente a S. Antonio n. 43, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
1. Maria nata Zahar di Michele, nata il 16 luglio 1887, moglie;
2. Carlo di Antonio, nato il 29 gennaio 1910, figlio;
3. Federico di Antonio, nato il 20 marzo 1913, figlio;
4. Maria di Antonio, nata l'11 luglio 1921, figlia;
5. Biagio fu Matteo, nato il 27 gennaio 1851, padre;
6. Maria nata Glavina di Giuseppe, nata il 28 febbraio 1854, madre;
7. Francesco di Antonio, nato il 7 marzo 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5273)

N. 11419-44.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la ese-

cuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Rasem fu Valentino, nato a Poggio Istriano il 6 giugno 1856 e residente a S. Antonio n. 46, è restituito nella forma italiana di « Raseni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Bosich fu Antonio, nata il 10 giugno 1868, moglie;
2. Antonio, di Giovanni, nato il 3 giugno 1889, figlio;
3. Antonia nata Petaros di Giovanni, nata il 23 settembre 1889, nuora;
4. Rodolfo di Antonio, nato il 7 marzo 1912, nipote;
5. Antonio di Antonio, nato il 30 aprile 1921, nipote;
6. Guglielmo di Antonio, nato il 17 febbraio 1923, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5274)

N. 11419-46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giovanna Pernich fu Matteo Boneta, nata a S. Dorligo della Valle il 29 ottobre 1870 e residente a S. Antonio, 47, è restituito nella forma italiana di « Pernici ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Valentino, nata il 14 luglio 1905, figlia;
2. Olga fu Valentino, nata il 16 gennaio 1908, figlia;
3. Francesco fu Valentino, nato il 21 agosto 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5275)

N. 11419-48.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Petaros fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 26 marzo 1859 e residente a S. Antonio, 51, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Lorenzo di Antonio, nato il 9 agosto 1898, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5278)

N. 11419-49.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Zerial fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 23 maggio 1857 e residente a S. Antonio, 54, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5279)

N. 11419-50.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Nerial fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 31 luglio 1874 e residente a S. Antonio, 55, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola fu Giorgio, nata il 12 marzo 1877, moglie;
2. Francesco di Giuseppe, nato il 1° ottobre 1900, figlio;
3. Angelo di Giuseppe, nato il 23 settembre 1912, figlio;

4. Cristina di Giuseppe, nata il 12 settembre 1924, figlia;
5. Anna di Giuseppe, nata il 9 luglio 1907, figlia;
6. Giuseppina nata Petaros di Antonio, nata il 17 marzo 1904, nuora;
7. Ludmilla di Francesco, nata il 28 novembre 1924, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5280)

N. 11419-51.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Petaros fu Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 22 giugno 1897 e residente a S. Antonio, n. 60, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Cac di Giorgio, nata il 20 dicembre 1897, moglie;
2. Daniele di Giovanni, nato il 19 gennaio 1920, figlio;
3. Rosalia fu Michele, nata l'11 febbraio 1909, sorellastra;
4. Antonia fu Michele, nata il 5 gennaio 1913, sorellastra.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5281)

N. 11419-52.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Cac di Giorgio ved. Petaros, nata a Jesero il 7 febbraio 1880 e residente a S. Antonio, 60, sono restituiti nella forma italiana di « Ciacchi » e « Pettirosso ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5282)

N. 11419-53.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Marc fu Gaspare, nato a S. Dorligo della Valle il 27 febbraio 1850 e residente a S. Antonio n. 62, è restituito nella forma italiana di « Marzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe di Antonio, nato il 5 febbraio 1883, figlio;
2. Giuseppina nata Hrscak di Giovanni, nata il 6 febbraio 1886, nuova;
3. Angelo di Giuseppe, nato il 26 febbraio 1921, nipote;
4. Anna di Giuseppe, nata il 19 aprile 1922, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5283)

N. 11419-54.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Petaros fu Biagio, nato a Zabrezez il 16 dicembre 1891 e residente a S. Antonio, 63, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Orsola nata Maver fu Giovanni, nata il 14 ottobre 1892, moglie;
2. Maria di Stefano, nata il 28 maggio 1919, figlia;
3. Aurora di Stefano, nata il 10 marzo 1921, figlia;
4. Carolina di Stefano, nata il 12 ottobre 1922, figlia;
5. Silvestra di Stefano, nata il 1° gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5284)

N. 11419-55.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Hrvat fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 25 luglio 1859 e residente a S. Antonio, n. 64, è restituito nella forma italiana di « Corbatti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigi di Antonio, nato il 28 maggio 1912, nipote;
2. Angela di Antonio, nata il 18 marzo 1914, nipote;
3. Antonio di Michele, nato il 31 dicembre 1885, figlio;
4. Maria nata Drusina fu Giuseppe, nata il 4 settembre 1887, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5285)

N. 11419-56.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Zerial fu Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 12 settembre 1864 e residente a S. Antonio, 64, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanna nata Pregarz fu Gasparo, nata il 10 aprile 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5286)

N. 11419-57.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Anna Kralich fu Giovanni, nata a Bagnoli il 18 marzo 1857 e residente a S. Antonio, 64, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5287)

N. 11419-58.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Cosmaz fu Antonio, nato a S. Dorligo della Valle il 21 dicembre 1879 e residente a San Antonio, 67, è restituito nella forma italiana di « Cosma ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Federico di Giovanni, nato il 6 gennaio 1904, figlio;
2. Sofia di Giovanni, nata il 7 gennaio 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5288)

N. 11419-59.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Petaros fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 20 marzo 1892 e residente a S. Antonio, 68, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Marc fu Giovanni, nata il 14 novembre 1894, moglie;
2. Carlo di Giuseppe, nato il 3 novembre 1921, figlio;
3. Paola di Giuseppe, nata il 19 giugno 1913, figlia;
4. Maria di Giuseppe, nata il 12 dicembre 1914, figlia;
5. Antonio di Giuseppe, nato il 3 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5289)

N. 11419-60.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Antonia Zerial fu Biagio, nata a S. Dorligo della Valle il 16 dicembre 1854 e residente a S. Antonio, 69, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanni Stefano fu Giovanni, nato il 21 dicembre 1885, figlio;
2. Anna nata Cosmac fu Michele, nata il 27 luglio 1885, nuora;
3. Marcello di Giovanni, nato il 7 novembre 1912, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 17 ottobre 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(5290)

N. 11419-75.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con Regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Zobec fu Andrea ved. Petaros, nata a S. Dorligo della Valle il 20 agosto 1868 e residente a S. Antonio, 98, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria fu Pietro, nata il 1° maggio 1895, figlia;
2. Giovanni fu Pietro, nato il 3 dicembre 1892, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5291)

N. 11419-76.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Kenda fu Giovanni, nato a San Dorligo della Valle il 20 agosto 1868 e residente a S. Antonio, 98, è restituito nella forma italiana di « Chenda ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Petaros di Pietro, nata il 1° maggio 1895, moglie;
2. Antonia di Luigi, nata il 5 gennaio 1922, figlia;
3. Giovanni di Luigi, nato il 16 giugno 1924, figlio;
4. Maria di Luigi, nata il 23 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5292)

N. 11419-77.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Petaros fu Antonio, nato a San Dorligo della Valle il 21 giugno 1882 e residente a S. Antonio, 99, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna nata Rasman di Luca, nata il 5 settembre 1886, moglie;
2. Carlo di Luigi, nato il 14 ottobre 1914, figlio;
3. Sdenca di Luigi, nata il 5 aprile 1912, figlia;
4. Milena Maria di Luigi, nata l'11 aprile 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5293)

N. 11419-78.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Petaros fu Giuseppe ved. Petaros, nata a S. Dorligo della Valle il 2 febbraio 1865 e residente a S. Antonio, 100, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio fu Antonio, nato il 10 gennaio 1893, figlio;
2. Luigia nata Blassich di Francesco, nata il 19 maggio 1897, nuora;
3. Luigia Antonia di Antonio, nata il 21 marzo 1923, nipote;
4. Luigi di Giovanni, nato il 10 novembre 1913, nipote;
5. Antonio di Antonio, nato il 19 dicembre 1924, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 2 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5294)

N. 11419-3289-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Boskovic Francesco fu Pietro, nato a Trieste il 15 giugno 1901 e residente a Trieste, piazza della Valle, 2, è restituito nella forma italiana di « Bosco ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Caterina Segalla fu Antonio, nata il 28 settembre 1909, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5430)

N. 11419-3287-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Borig Giuseppe fu Giuseppe, nato a Trieste il 5 luglio 1889 e residente a Trieste, via Ponzanino, n. 13, è restituito nella forma italiana di « Borri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Sosic di Giovanni, nata il 1° settembre 1895, moglie;
2. Aldo di Giuseppe, nato il 30 agosto 1925, figlio;
3. Maria di Giuseppe, nata il 12 maggio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 tato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5431)

N. 11419-3288-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Borig ved. Antonia fu Matteo, nata Taucer, nata a Trieste l'11 giugno 1857 e residente a Trieste, via Madonnina, 38, è restituito nella forma italiana di « Borri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5432)

N. 11419-3274-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bessich ved. Anna fu Domenico nata Giraldi, nata a Umago il 15 agosto 1876 e residente a Trieste, via M. Luzzatto n. 5, è restituito nella forma italiana di « Bessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonio fu Antonio, nato il 14 febbraio 1901, figlio;
2. Vittorio fu Antonio, nato l'11 luglio 1902, figlio;
3. Giuseppe fu Antonio, nato il 4 gennaio 1904, figlio;
4. Ermanno fu Antonio, nato il 10 ottobre 1906, figlio;
5. Attilio fu Antonio, nato il 7 aprile 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5433)

N. 11419-3273-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bertok ved. Anna fu Giovanni nata Bolcich, nata a Pobeghi il 15 febbraio 1890 e residente a Trieste, Androna C. Colombo, 4, è restituito nella forma italiana di « Bertocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amelia fu Antonio, nata l'8 maggio 1912, figlia;
2. Onorato fu Antonio, nato il 10 ottobre 1913, figlio;
3. Bruno fu Antonio, nato il 12 dicembre 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5434)

N. 11419-3272-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bertok Giuseppe di Giuseppe, nato a Trieste il 3 luglio 1897 e residente a Trieste, via della Tesa, n. 39, è restituito nella forma italiana di « Bertocchi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Gabriella Ponton di Ottaviano, nata il 5 marzo 1897, moglie;
2. Liliana di Giuseppe, nata il 16 settembre 1921, figlia;
3. Claudia di Giuseppe, nata il 12 novembre 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5435)

N. 11419-3278-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Britz Francesco fu Antonio, nato a Montespino il 7 agosto 1859 e residente a Trieste, via Milano, 29, è restituito nella forma italiana di « Brizzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Kapelj di Michele, nata l'8 gennaio 1867, moglie;
2. Francesco di Francesco, nato il 15 ottobre 1891, figlio;
3. Mario di Francesco, nato il 30 giugno 1897, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: Porro.

(5436)

N. 11419-3281-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la ese-

cuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Britz Rodolfo fu Giovanni, nato a Trieste il 24 luglio 1877 e residente a Trieste, via Concordia, 8, è restituito nella forma italiana di « Brizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5437)

N. 11419-3280-29 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Britz Antonia fu Giovanni, nata a Trieste il 29 maggio 1859 e residente a Trieste, via Molin a Vapore, 3, è restituito nella forma italiana di « Brizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5438)

N. 11419-3279-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Britz Adalgisa fu Giovanni, nata a Trieste il 2 aprile 1907 e residente a Trieste, via Carpison, 6, è restituito nella forma italiana di « Brizzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5439)

N. 18798 Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giorgio Nachtigall di Giorgio e di Teresa Grisoni, nato a Fiume il 31 gennaio 1894, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rosignoli ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Nachtigall è ridotto nella forma italiana di « Rosignoli » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 15 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5908)

N. 12227 Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Luigia Martincich, nata a Fiume il 13 giugno 1908 da Giovanni e da Amalia Blecich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Martini ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Luigia Martincich è ridotto nella forma italiana di « Martini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5909)

N. 17622 Div. 1-1930.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Antonio Tencich, nato a Pisino il 3 gennaio 1889 da Paolo e da Giuseppina Stanich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tenci ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Tencich è ridotto nella forma italiana di « Tenci » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Skuta nata a Markt-Tüffer il 19 agosto 1896, moglie;

Carlo, nato a Laurana il 21 agosto 1921, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5910)

N. 17239 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Vittorio Nachtigall, nato a Fiume il 14 luglio 1881 da Giorgio e da Teresa Grisoni, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Rosignoli ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Nachtigall è ridotto nella forma italiana di « Rosignoli » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Valeria Stanflin, nata a Fiume il 10 settembre 1888, moglie;

Tullio, nato a Fiume il 10 aprile 1921, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5911)

N. 17241 Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Antonio Lukàcs, nato a Muraszombat il 13 giugno 1880 da Giovanni e da Francesca Francsics, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Lucchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lukàcs è ridotto nella forma italiana di « Lucchi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Krmpotich, nata a Fiume il 20 settembre 1878, moglie;

Amelia, nata a Fiume il 26 settembre 1913, figlia;

Arpad, nato a Fiume il 15 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5912)

N. 4247 Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Romano Miculicich, nato a Laurana il 18 gennaio 1886 da Matteo e da Antonia Marussich, residente a Laurana, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Micolini ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Romano Miculicich è ridotto nella forma italiana di « Micolini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Milena Pollich, nata a Buenos Ayres il 24 luglio 1896, moglie;

Sergio, nato a Laurana il 20 marzo 1924, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal Podestà di Laurana al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5913)

N. 13357 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Prelec, nato a Fiume l'11 maggio 1898 da Giuseppe e da Amalia Hrubij, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Peretti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Prelec è ridotto nella forma italiana di « Peretti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Antonia Stecig, nata a Fiume il 27 giugno 1896, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5914)

N. 12231 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Martincich, nato a Fiume il 19 settembre 1871 da Matteo e da Elena Susanj, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Martini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Martincich è ridotto nella forma italiana di « Martini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Amalia Blecich, nata a Fiume il 23 febbraio 1872, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5915)

N. 12228 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Martincich Amalia, nata a Fiume il 14 aprile 1907 da Giovanni e da Amalia Blecich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Martini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Amalia Martincich è ridotto nella forma italiana di « Martini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5916)

N. 2998-32 - Div. 1-1934.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Edoardo Radetich, nato a Fiume il 13 ottobre 1908 da Vincenzo e da Maddalena

Cerovac, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Radetti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Edoardo Radetich è ridotto nella forma italiana di « Radetti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: DE BIASE.

(5917)

N. 15001-31 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Maria Tomovich, nata a Fiume il 2 luglio 1910 da Giuseppa Tomovich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Tomasini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Tomovich è ridotto nella forma italiana di « Tomasini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5918)

N. 14093 - Div. 1-1931.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Marco Slivar, nato a Fiume il 25 aprile 1904 da Antonio e da Pasqualina Dukich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Silvini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marco Slivar è ridotto nella forma italiana di « Silvini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 1° febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5919)

N. 2099 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Cornelio Zustovich, nato a Fiume il 13 ottobre 1890, da Maria Zustovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Di Giusti »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Cornelio Zustovich è ridotto nella forma italiana di « Di Giusti » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Olga Muacevich, nata ad Osiek il 22 luglio 1893, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 11 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5920)

N. 13545 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Egilio Kosmazh, nato a Trieste il 19 gennaio 1883 da Martino e da Eugenia Pe-

tracco, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cosma »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Egilio Kosmazh è ridotto nella forma italiana di « Cosma » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal signor Podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5921)

N. 11485 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Massimiliano Smerdu, nato a Fiume il 10 marzo 1896 da Giuseppe e da Teresa Jerin, residente a Verona e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Smerini »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Massimiliano Smerdu è ridotto nella forma italiana di « Smerini » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Budiselic, nata a Lic (Jugoslavia) il 4 febbraio 1899, moglie;

Alfredo, nato a Fiume il 7 settembre 1920, figlio;

Elio, nato a Fiume il 24 febbraio 1924, figlio;

Rosetta, nata a Gorizia il 3 settembre 1925, figlia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Verona, al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5922)

N. 12229 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Felice Martincich, nato a Fiume il 19 novembre 1900 da Giovanni e da Paola Perovich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Martini ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Felice Martincich è ridotto nella forma italiana di « Martini » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente, ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 13 febbraio 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(5923)

N. 257 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Tich » e « Bilich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bilich Caterina ved. Tich Vincenzo, figlia del fu Michele e della fu Bosich Marianna, nata a Pedena (Pisino) il 7 febbraio 1868 e abitante a Pola, via XX Settembre n. 54, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi » e « Ticchi » (Billi Caterina ved. Ticchi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di « Ticchi » anche ai figli, nati a Pola: Antonia, il 14 gennaio 1903; Antonio, il 12 dicembre 1904; Mario, il 3 gennaio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7305)

N. 1186 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bogliun » e « Misdarich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Boglium Caterina ved. Misdarich Antonio, figlia del fu Matteo e della fu Buglievich Caterina, nata a Lisignano (Pola) il 23 maggio 1865 e abitante a Lisignano n. 67, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bogliuni » e « Misdaris » (Bogliuni Caterina ved. Misdaris).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Misdaris » anche alla figlia Maria, nata a Lisignano (Pola) il 25 dicembre 1902.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7306)

N. 569 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Rusich » e « Sterpin » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Rusich Giovanna ved. Sterpin, figlia del fu Domenico e di Maria Bresaz, nata a Vettua (Albona) il 1° giugno 1892 e abitante a Pola, via Lacea, 61, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Russi » e « Sterpini » (Russi Giovanna ved. Sterpini).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7307)

N. 2341 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Bartolich Caterina, nato a Sovischine (Montona) il 7 maggio 1874 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Sovischine dall'or defunta Maria Zubin: Maria, il 21 luglio 1906; Angela, il 30 giugno 1915; Giuseppe, il 15 febbraio 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7308)

N. 2300 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Giovanni, figlio del fu Pietro e della fu Maria Belletich, nato a Zumesco (Montona) il 28 agosto 1869 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7309)

N. 261 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Anelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Anelich Antonio, figlio del fu Simone e di Glavan Giovanna, nato a Ustrine (Ossero) il 24 aprile 1856 e abitante a Ustrine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7271)

N. 262 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Anelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Anelich Antonio, figlio di Antonio e della fu Orlich Domenica, nato a Ustrine (Ossero) il 2 maggio 1884 e abitante a Ustrine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stanich Agostina fu Antonio e di Muscardin Gaspara, nata a Ustrine il 25 agosto 1889, ed ai figli nati a Ustrine: Pasquale, il 16 maggio 1914; Antonio, il 24 agosto 1917; Milodarizza, il 6 ottobre 1922; Fabiano, il 20 gennaio 1924; Andrea, il 30 novembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7272)

N. 263 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Anelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Anelich Antonio, figlio del fu Domenico e della fu Orlich Antonia, nato a Ustrine (Ossero) il 5 novembre 1971, e abitante a Ustrine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Musich Maria di Giovanni e di Musich Maria, nata a S. Giovanni il 9 giugno 1882, ed ai figli nati a Ustrine: Anna, il 3 gennaio 1905; Maria, il 21 luglio 1907; Giuseppe, il 20 marzo 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7273)

N. 266 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Anelich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Anelich Domenico, figlio del fu Michele e della fu Stanich Giovanna, nato a Ustrine (Ossero) il 7 giugno 1845 e abitante a Ustrine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Anelli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7274)

N. 89 H.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Brescich » e « Hreljaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Brescich Antonia ved. Hreljaz Matteo, figlia del fu Matteo e della fu Caterina Blascovich, nata a Villa Padova (Pisino) il 30 dicembre 1863 e abitante a Pola, Valmale n. 63, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bresci » e « Reglia » (Bresci vedova Reglia).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Reglia » anche ai figli, nati a Pola: Maria, il 15 agosto 1895; Giovanni, il 9 febbraio 1897; Ferdinando, il 1° febbraio 1901; Alberto, il 16 gennaio 1906; Emilia, il 16 gennaio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7275)

N. 1195 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milotich » è di origine italiana e che il forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bulian Antonia ved. Milotich Francesco, figlio di Antonio e della fu Valle Maria, nata a Santa Domenica di Albona il 21 febbraio 1878 e abitante a Pola, via Lepanto, 40, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Millotti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie, nate a Gallignana (Pisino): Maria, il 7 giugno 1908; Giovanna, il 23 settembre 1910; Carla, il 12 febbraio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7276)

N. 497 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Brumnich » e « Lovrecich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Brumnich Teresa ved. Lovrecich Giuseppe, figlia del fu Antonio e della fu Belaz Caterina, nata a Lindaro (Pisino) il 1° maggio 1878 e abitante a Pola, via Medolino, 101, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brumini » e « Lauretti » (Brumini Teresa ved. Lauretti).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Lauretti » anche ai figli, nati a Lindaro: Angelo, il 20 aprile 1903; Giovanni, il 23 agosto 1913; Maria, il 5 luglio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7277)

N. 357 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bubich » e « Vodinelich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bubich Eufemia ved. Vodinelich, figlia di Antonio e della fu Voinich Anastasia, nata a Lisignano (Pola) il 12 settembre 1865 e abitante a Lisignano, n. 152, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bubbi » e « Vodinelli » (Bubbi Eufemia ved. Vodinelli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Vodinelli » anche ai figli del fu Giovanni Vodinelich nati a Lisignano: Antonio, il 26 maggio 1894; Vladimiro, il 15 febbraio 1906; Giuseppe, il 14 ottobre 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7278)

N. 1551-1 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Bursich Lina-Anna, figlia di Guido e di Maddalona Giuseffi, nata a Buie d'Istria il 20 luglio 1929 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato al padre dell'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7279)

N. 2165 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bubich » e « Gracalich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bubich Mattea ved. Gracalich Giuseppe, figlia di Antonio e di Voinich Anastasia, nata a Lisignano (Pola) il 22 maggio 1870 e abitante a Lisignano, n. 70, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bubbi » e « Gracali » (Bubbi Mattea ved. Gracali).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Gracali » anche al figlio Antonio, nato a Lisignano il 6 giugno 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7280)

N. 20-X.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bassanich » e « Xivolich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Bassanich Giustina ved. Xivolich Biagio, figlia del fu Michele e della fu Griparich Maria, nata a Pola il 26 marzo 1871 e abitante a Pola, Monte Grande, n. 402, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassani » e « Sivoli » (Bassani Giustina ved. Sivoli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Sivoli » anche ai figli, nati a Gallesano (Pola): Maria, il 27 settembre 1899; Giuseppe, il 3 marzo 1902; Giovanni, il 4 gennaio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7281)

N. 827 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bassich » e « Peschitz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bassich Adele ved. Peschitz, figlia di Giacomo e di Brentar Giuseppina, nata a Pola il 19 marzo 1885 e abitante a Pola, via Lecania, 436, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassi » e « Pesci » (Bassi Adele vedova Pesci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Pesci » anche ai figli del fu Roberto Peschitz, nati a Pola: Giovanni, il 9 ottobre 1908; Virgilio, il 14 febbraio 1910; Roberto, il 2 marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7282)

N. 1183 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bubich » e « Mocorich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bubich Marta ved. Mocorich Antonio, figlia di Antonio e di Vojnich Anastasia, nata a Lisignano (Pola) l'11 settembre 1881 e abitante a Lisignano, n. 122, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bubbi » e « Macorini » (Bubbi Marta vedova Macorini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Macorini » anche ai figli nati a Lisignano: Giuseppe, il 21 giugno 1906; Giovanni, il 28 agosto 1909; Maria, il 31 gennaio 1912; Eufemia, il 31 luglio 1921 ed alla nuora Cluni Albina di Giuseppe e di Supan Caterina, nata a Lisignano il 18 dicembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7283)

N. 1148 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Benasich » e « Smocovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Benasich Francesca vedova Smocovich, figlia di Antonio e di Bacich Maria, nata a Pedena (Pisino) l'11 novembre 1882 e abitante a Pola, Valdenaga, n. 337, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benassi » e « Mocchi » (Benassi Francesca ved. Mocchi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Mocchi » anche ai figli del fu Antonio Benasich, nati a Gallesano (Pola): Amalia, il 22 agosto 1909; Attilio, il 22 dicembre 1913; Antonio, il 22 aprile 1916; Carlo, il 22 giugno 1907.

Il presente decreto a cura del capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7284)

N. 1551 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Guido, figlio del fu Giorgio Liberato e della fu Barbara Ladavaz, nato a Pisino il 16 dicembre 1896 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giosceffi Maddalena di Eleuterio e di Petris Vittoria, nata a Parenzo il 27 gennaio 1902, ed ai fratelli, nati a Buie d'Istria: Antonio, il 17 gennaio 1902; Giuseppe, il 15 agosto 1905; Mario, l'8 maggio 1907, nonchè alla sorella Angelica, nata a Buie d'Istria, il 29 marzo 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(7285)

N. 1921 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Antonio, figlio di Giovanni e di Maria Depicolsuane, nato a Neresine il 17 aprile 1930, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7286)

N. 2304 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Giuseppe, figlio di Antonio e di Maria Mattiassich, nato a Zumesco (Montona) il 15 ottobre 1906 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Calligari Emilia-Lucia di Giovanni e di Lucia Flego, nata a Zumesco il 9 giugno 1906 ed al figlio Mario-Giuseppe, nato a Zumesco, il 2 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7287)

N. 2302 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Belletich Giovanni, figlio di Giovanni e della fu Schiulaz Domenica, nato a Zumesco (Montona) il 26 giugno 1892 e abitante a Zumesco è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7288)

N. 2303 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Giuseppe, figlio del fu Pietro e della fu Maria Belletich, nato a Zumesco (Montona) il 20 gennaio 1877 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7289)

N. 2321 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana ;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giovanni, figlio di Giovanni e di Michela Schiozzi, nato a Zumesco (Montona) l'8 novembre 1894 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Labignan Angela di Giovanni e di Lucia Rabach, nata a Zumesco il 12 settembre 1899 ,ed ai figli, nati a Zumesco: Giuseppina, il 27 dicembre 1920; Giovanni, Benedetto, il 21 marzo 1923; Celestino-Angelo, il 15 giugno 1926; Pierina-Maria, il 29 giugno 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7290)

N. 2318 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio, figlio di Giovanni e di Michela Schiozzi, nato a Zumesco (Montona) il 28 settembre 1900 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rabach Maria fu Antonio e fu Vallon Giuseppina, nata a Zumesco il 29 novembre 1905, ed ai figli, nati a Zumesco: Antonio-Francesco, il 29 gennaio 1925; Mario-Giordano, il 7 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7291)

N. 2161 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Barut Lorenzo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Erpollo-Cosina, e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Barut Lorenzo fu Luca e di Anna Scoria, nato a S. Servolo (Erpelle-Cosina) il 19 aprile 1883 e residente a S. Servolo (Erpelle-Cosina), è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Barut » in « Barutti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Kasteliz Giovanna fu Andrea e di Razem Caterina, nata a Gradigne il 6 novembre 1886 ed alla figlia Maria, nata a S. Servolo il 4 agosto 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo, ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7292)

N. 2342 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Umberto, figlio di Andrea e di Maria Zigante, nato a Sovischine (Montona) il 21 settembre 1901 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Schiulaz Rosa di Antonio e di Chert Giovanna, nata a Sovischine il 29 ottobre 1906, ed ai figli nati a Sovischine: Giuseppe, il 3 ottobre 1922; Dora Maria, il 1º aprile 1924; Mario, il 3 maggio 1925; Angelo, il 18 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7293)

N. 2329 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bartolich Antonia, figlia del fu Gregorio e della fu Caterina Belletich, nata a Sovischine (Montona) il 18 febbraio 1863 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7294)

N. 2327 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Andrea, figlio del fu Domenico e della fu Francesca Antonaz, nato a Sovischine (Montona) il 12 novembre 1866 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zigante Maria di Giorgio e di Antonia Bartolich, nata a Sovischine il 7 luglio 1879.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7295)

N. 2333 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Domenico, figlio del fu Domenico e della fu Francesca Antonaz, nato a Sovischine

(Montona) il 30 aprile 1864 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7296)

N. 2332 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Bartolich Caterina, nato a Sovischine (Montona) il 15 ottobre 1860 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gregororovich Antonia fu Pietro e fu Maria Pinas nata a Sovischine il 14 gennaio 1870.

Il presente decreto a cura del capo del comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7297)

N. 2340 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Pietro, figlio del fu Antonio e di Domenica Bassanese, nato a Sovischine (Montona) il 14 agosto 1890 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bartolich Maria di Domenico e fu Ipsa Antonia, nata a Sovischine il 13 agosto 1898 ed al figlio Pietro, nato a Sovischine il 15 febbraio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7298)

N. 2338 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Pietro, figlio del fu Gregorio e della fu Caterina Belletich, nato a Sovischine (Montona) il 30 ottobre 1875 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Sovischine dall'or defunta Maria Zigante: Antonio il 14 giugno 1905; Maria, il 26 giugno 1908; Anna, il 28 settembre 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7299)

N. 2324 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Giovanni, figlio del fu Giovanni, nato a Sovischine (Montona) l'11 ottobre 1891 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chert Maria di Michele e di Giovanna Bartolich, nata a Sovischine il 3 settembre 1903 ed ai figli, nati a Sovischine: Maria Immacolata, l'11 febbraio 1922; Ernesto Vincenzo il 22 gennaio 1927; Carlo, il 25 settembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7300)

N. 2323 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe, figlio di Pietro e di Antonia Percich, nato a Zumesco (Montona) il 2 gennaio 1909 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Belletich Maria di Antonio e di Maria Mattiassich, nata a Zumesco il 6 settembre 1908 ed alla figlia Antonia Maria, nata a Zumesco il 26 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7301)

N. 2324 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giuseppe figlio del fu Giovanni e di Maria Blasevich, nato a Zumesco (Montona) il 1° aprile 1897 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valenta Eugenia di Giovanni e fu Maria Resar, nata a Zumesco il 18 dicembre 1903, ed ai figli nati a Zumesco: Pio, il 3 dicembre 1923; Maria Giuseppina, il 1° febbraio 1926; Ruggero, il 7 maggio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7302)

N. 2325 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Caterina Micoli, nato a Zumesco (Montona) il 30 aprile 1882 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percich Antonia fu Giovanni e fu Antonia Dagostini, nata a Zumesco il 6 luglio 1878.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(7303)

N. 2331 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bartolich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolich Antonio, figlio del fu Giovanni e di Giovanna Sciulaz, nato a Sovischine (Montona) il 4 gennaio 1903 e abitante a Sovischine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bartoli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sirotich Antonia di Pietro Biagio e di Antonia Bartolich, nata a Sovischine il 16 gennaio 1908, ed ai figli nati a Sovischine: Anna Maria, il 14 dicembre 1900; Antonio, il 14 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

7304)

N. 11419-79.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Petaros fu Andrea, nato a San Dorligo della Valle il 25 novembre 1872 e residente a S. Antonio, 106, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca nata Roghelia fu Giovanni, nata il 25 settembre 1880, moglie;
2. Desiderio di Andrea, nato il 1° gennaio 1909, figlio;
3. Maria di Andrea, nata il 13 agosto 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5295)

N. 11419-80.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luca Zerial fu Giovanni, nato a San Dorligo della Valle il 10 settembre 1858 e residente a S. Antonio, 107, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Petaros fu Giuseppe, nata il 25 agosto 1857, moglie;
2. Giuseppe di Luca, nato il 12 maggio 1883, figlio;
3. Giovanni di Luca, nato il 2 febbraio 1897, figlio;
4. Maria di Luca, nata il 27 gennaio 1881, figlia;
5. Carlo di Giuseppe, nato il 1° aprile 1917, nipote;
6. Antonia di Giuseppe, nata il 6 gennaio 1915, nipote;
7. Antonia nata Cosmaz fu Giovanni, nata il 23 maggio 1887, nuora;
8. Olga Maria di Giuseppe, nata il 24 febbraio 1924, nipote;
9. Rosina di Giuseppe, nata il 24 febbraio 1924, nipote;
10. Lidia di Giovanni, nata il 23 agosto 1925, nipote;
11. Giovanni Antonio di Giovanni, nato il 14 gennaio 1930, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5296)

N. 11419-81.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Biagio Petaros fu Antonio, nato a San Dorligo della Valle il 27 gennaio 1871 e residente a S. Antonio, 112, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anna nata Marc fu Stefano, nata il 6 agosto 1866, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5297)

N. 11419-82.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Petaros di Michele, nato a S. Dorligo della Valle il 26 gennaio 1879 e residente a S. Antonio, 113, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia nata Zahar di Michele, nata il 20 maggio 1886, moglie;
2. Maria di Giovanni, nata il 18 maggio 1903, figlia;
3. Vittoria di Giovanni, nata l'11 febbraio 1907, figlia;
4. Pietro di Giovanni, nato il 28 giugno 1912, figlio;
5. Stefania di Giovanni, nata il 18 dicembre 1913, figlia;
6. Luigia di Giovanni, nata il 16 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 2 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5298)

N. 11419-83.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Zerial di Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 2 agosto 1894 e residente a S. Antonio, 116, è restituito nella forma italiana di « Zeriali ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Potaros di Giuseppe, nata il 27 agosto 1896, moglie;
2. Carlo di Romano, nato il 4 gennaio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5299)

N. 11419-84.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Slavec di Giovanni, nato a Bagnoli (S. Dorligo della Valle) il 15 maggio 1899 e residente a S. Antonio, 118, è restituito nella forma italiana di « Salvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Giustina nata Zerial fu Giorgio, nata il 26 settembre 1898, moglie;
2. Marta di Giovanni, nata il 16 maggio 1928, figlia;
3. Angelo Giovanni di Giovanni, nato il 21 settembre 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5300)

N. 11419-85.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Petaros di Antonio, nato a San Dorligo della Valle il 13 aprile 1891 e residente a S. Antonio, 125, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Teresa nata Rener fu Giovanni, nata il 25 marzo 1891, moglie;
2. Albino di Luigi, nato l'11 ottobre 1919, figlio;
3. Carlo di Luigi, nato l'11 marzo 1920, figlio;
4. Vittoria Maria di Luigi, nata il 21 febbraio 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5301)

N. 11419-86.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Petaros fu Giovanni, nato a S. Dorligo della Valle il 15 novembre 1894 e residente a S. Antonio, 127, è restituito nella forma italiana di « Pettirosso ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna nata Kolacnik fu Simone, nata nell'anno 1897, moglie;
2. Milano Daniele di Giovanni, nato il 3 gennaio 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5302)

N. 11419-88.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Anna Marc fu Gasparo ved. Petaros, nata a S. Dorligo della Valle il 26 luglio 1857 e residente a S. Antonio, 41, è restituito nella forma italiana di « Marzi » e « Pettirosso ».

Il cognome « Pettirosso » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

Orsola in Hrvat fu Giovanni, nata il 3 ottobre 1895, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5303)

N. 11419-3222-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bessich Antonio fu Stefano, nato a Umago il 2 novembre 1871 e residente a Trieste, via Trauner, n. 4, è restituito nella forma italiana di « Bessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Angela Vittor di Domenico, nata il 5 maggio 1871, moglie;
2. Libero di Antonio, nato il 20 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5305)

N. 11419-3223-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bessich Antonia di Antonio, nata a Umago l'11 febbraio 1899 e residente a Trieste, via Trauner, 4, è restituito nella forma italiana di « Bessi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Nereo di Antonia, nato il 30 maggio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: PORRO.

(5306)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 24 settembre 1934-XII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncegno.

(9757)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

ISPETTORATO DEL MATERIALE AUTOMOBILISTICO

Elenco dei tipi di autoveicoli pesanti esistenti in commercio che a sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI possono ottenere il brevetto di conformità.

Il Ministero della guerra rende noto che i seguenti autoveicoli pesanti, soddisfacenti alle condizioni richieste dallo specchio *A* del R. decreto n. 1449 del 21 settembre 1933-XI possono ottenere il brevetto di conformità a sensi del Regio decreto stesso:

1° Autocarro tipo « 633 N » della ditta Fiat di Torino;

2° Autocarro tipo « RO », con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino.

I premi di buona manutenzione, contemplati negli articoli 14 e 15 del citato Regio decreto n. 1449 per i suddetti autocarri e per l'anno 1935, sono stabiliti nella seguente misura:

1° Autocarro Fiat « 633 N », L. 1500

2° Autocarro Lancia « RO », con passo non superiore a m. 4,25, L. 2000.

(9762)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 199.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 settembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.56
Inghilterra (Sterlina)	57.60
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.89
Cecoslovacchia (Corona)	48.80
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.585
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.65
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.942
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.90
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.40
Id. 3,50 % (1902)	83.675
Id. 3 % lordo	66.425
Prestito Conversione 3,50 %	87.725
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.225
Id. id. id. 1940	107.125
Id. id. id. 1941	107.40
Id. id. id. 1943	101.40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.425

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 200.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 settembre 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.585
Inghilterra (Sterlina)	57.59
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	381.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.15
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.752
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.97
Cecoslovacchia (Corona)	48.77
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.585
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.65
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.94
Polonia (Zloty)	221.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.90
Svezia (Corona)	2.985
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	87.45
Id. 3,50 % (1902)	85.775
Id. 3 % lordo	66.425
Prestito Conversione 3,50 %	87.725
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.20
Id. id. id. 1940	107.175
Id. id. id. 1941	107.425
Id. id. id. 1943	101.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	94.425

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Arezzo.

Si comunica che con R. decreto 23 agosto u. s. (registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1934-XII, registro n. 6 Interno, foglio n. 246) il sig. ing. Perugino Perugini è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Arezzo pel triennio 1933-35 in sostituzione del sig. ing. Giannino Romualdi.

(9741)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Como.

Si comunica che con R. decreto 23 agosto u. s. (registrato alla Corte dei conti addì 17 settembre 1934-XII, registro n. 6 Interno, foglio n. 243) il sig. avv. Enrico Elvezio Giorgetti è stato nominato componente del Consiglio provinciale sanitario di Como pel triennio 1933-35 in sostituzione del sig. avv. Ferdinando Lanfranconi.

(9742)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito in legge con la legge 18 giugno 1931, n. 919;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933, n. 363;
Vista la legge 28 dicembre 1933, n. 1858, concernente i requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 1934, n. 1126/1.3.1, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso per titoli fra magistrati ordinari per due posti di sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a due posti di Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe (grado 9°). Al detto concorso possono prendere parte soltanto i magistrati ordinari.
Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, siano stati dichiarati abili al servizio militare, abbiano prestato servizio ed abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, e corredate dei documenti di cui all'art. 3, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili ed affari generali) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro preciso recapito e i documenti annessi alle domande stesse.
Non sarà tenuto conto dei lavori manoscritti nè delle pubblicazioni e titoli che fossero trasmessi al Ministero dopo la data fissata per la trasmissione delle domande.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;
b) certificato rilasciato dal competente segretario federale dei Fasci di combattimento, attestando l'appartenenza dell'aspirante ai Fasci stessi. Da tale certificato dovrà risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.
Per coloro che siano inscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 il certificato stesso, da rilasciarsi personalmente dal segretario federale, deve contenere, inoltre, l'attestazione che l'iscrizione di cui trattasi continua ed è stata ininterrotta, ed essere vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista, o da chi ne faccia le veci;
c) certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, o della categoria in congedo purchè in servizio, comprovante che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio che dovrà essere disimpegnato. La firma dell'ufficiale medico che ha rilasciato il certificato deve essere autenticata dall'autorità militare, da cui dipende l'ufficiale.
Sono dispensati dal produrre tale certificato gli invalidi di guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e gli invalidi per la causa nazionale, di cui all'articolo unico della legge 24 marzo 1930, n. 454, i quali, però, a norma dell'art. 30 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso un ospedale militare, da parte di uno speciale collegio, a far parte del quale sarà invitato un sanitario delegato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;
d) copia dello stato di servizio militare, dal quale risulti che il concorrente sia stato dichiarato abile al servizio militare, abbia prestato servizio ed abbia raggiunto il grado di ufficiale di complemento, con l'annotazione, per coloro che siano ex combattenti, o invalidi di guerra, delle benemerenze di guerra.
Gli invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione.
Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 3 comprovante tale loro qualità, da rilasciarsi dal podestà del Comune di loro abituale residenza e debitamente legalizzato;
e) stato di famiglia, rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, debitamente legalizzato. Tale documento deve essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;
f) stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende;
g) titoli e pubblicazioni di cui l'aspirante è in possesso e che desidera esibire, con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da esso compiuti od il servizio da esso prestato negli uffici giudiziari.
Il certificato d'iscrizione ai Fasci di combattimento, il certificato medico, lo stato di famiglia e la copia dello stato matricolare (servizi civili), rilasciata dall'Amministrazione da cui l'aspirante dipende, dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.
Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.
I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.
Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la Commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della guerra richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano già conseguita la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 settembre 1923, n. 1921.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso è composta nel modo seguente:
Ciancarini avv. Ovidio, Regio avvocato generale militare, presidente;
Gioffredi avv. Raffaele, consigliere di Cassazione, membro;
Bitetti dott. Leopoldo, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, membro.
Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il primo segretario del Ministero della guerra Spagnolo dott. Raffaele.

Art. 6.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo ciascun componente la Commissione disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti. La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per tre e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente.
L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.
La graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati. Saranno dichiarati vincitori i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di punti.

A parità di punti saranno osservate le precedenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 7.

Nel conferimento dei posti messi a concorso, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali stabiliti:

a) dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, rispettivamente a favore degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale;

b) dall'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dagli articoli 7 e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

c) dall'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e dall'art. 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777, rispettivamente a favore degli orfani dei caduti in guerra e degli orfani dei caduti per la causa nazionale;

d) dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 8.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori del concorso.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel Giornale militare ufficiale.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in esperimento per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno col grado di uditore giudiziario militare (grado 10°). Trascorso il periodo di esperimento, se riconosciuti idonei saranno nominati Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 3ª classe (grado 9°).

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero invece, a giudizio della Commissione del personale, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a Regio sostituto avvocato militare o giudice istruttore di 3ª classe, saranno licenziati, senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari, per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal periodo di esperimento e saranno senz'altro nominati Regi sostituti avvocati militari o giudici istruttori di 3ª classe

Art. 10.

Al personale assunto in esperimento, a termine dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo dell'esperimento stesso, l'assegno mensile di L. 800 lorde, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni stabilite dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18 e dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° settembre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(9739)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 15 posti di applicato tecnico nel ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il giorno 2 successivo, registro 1 Monopoli, foglio 2, col quale venne indetto un concorso per esami a quindici posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1934-XII con cui vennero fissati i giorni delle prove scritte e il decreto Ministeriale 19 febbraio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo successivo, registro 1 Monopoli, foglio 81, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visti i verbali della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami:

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a quindici posti di applicato tecnico (grado 12°) nel ruolo di 2ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME	Votazione ottenuta		
		Media prove scritte	Prova orale	Somma
1	Martinelli Augusto	10	8, 33	18, 33
2	Zambrano Libero	9	8, 66	17, 66
3	Lucente Mario, nato il 15 luglio 1905.	7, 50	9, 50	17
4	Lodati Mario, nato il 4 maggio 1908	8	9	17
5	Azzalin Fulvio	8	8, 83	16, 83
6	Adinolfi Luigi	7, 75	9	16, 75
7	De Marinis Italo, orfano di guerra, ammogliato con 2 figli	8, 25	8, 33	16, 58
8	Girardi Antonio	8, 25	8, 33	16, 58
9	D'Auro Edmondo	8, 50	8	16, 50
10	Tesoriere Francesco	7, 75	8, 66	16, 41
11	De Nicolò Nicola, nato il 31 maggio 1914	8, 25	8	16, 25
12	Caravella Nestore, nato il 7 settembre 1914	7, 25	9	16, 25
13	Lazzaro Nicolò	7, 50	8, 66	16, 16
14	Sassi Gabriele, nato il 30 dicembre 1908	8	8, 08	16, 08
15	Masotti Francesco, nato il 14 dicembre 1909	7, 75	8, 33	16, 08
16	Carmone Alberto	8	8	16
17	Tota Sabino, nato il 13 febbraio 1907.	8, 75	7, 16	15, 91
18	Carlotti Marino, nato il 15 giugno 1907	7, 75	8, 16	15, 91
19	Testa Giuseppe	8	7, 83	15, 83
20	Altieri Ugo	7	8, 66	15, 66
21	Andolfi Nilo	7, 25	8, 33	15, 58
22	Fenucci Ermanno, nato il 16 aprile 1904	8	7, 50	15, 50
23	Mangani Vincenzo, nato il 18 marzo 1911	7, 50	8	15, 50
24	Letticino Amedeo	7, 625	7, 83	15, 455
25	Pozzi Gino	7, 50	7, 66	15, 16
26	Oliva Giuseppe, nato il 1° settembre 1908	8	7	15
27	Enrico Federico, nato il 26 luglio 1909	8	7	15
28	De Nigris Carlo, ex combattente, ammogliato con 2 figli	7, 75	7, 16	14, 91
29	Tortoreto Antonio	7, 25	7, 66	14, 91
30	Agrosy Nicola, nato il 5 maggio 1904, ammogliato con 2 figli	7, 50	7, 16	14, 66
31	Zannolli Carlo, nato il 27 novembre 1910	7, 50	7, 16	14, 66
32	Gualdi Gualdo, nato il 10 gennaio 1911	7	7, 66	14, 66
33	Morelli Alfredo, nato il 30 novembre 1910	8, 25	6, 33	14, 58
34	De Carolis Catello, nato il 13 marzo 1913	7, 25	7, 33	14, 58
35	Manca Efisio, nato il 13 marzo 1905.	7, 50	7	14, 50
36	Germinario Celestino, nato il 1° febbraio 1910	7, 50	7	14, 50
37	Doria Tommaso, nato il 26 aprile 1906	7	7, 33	14, 33
38	Mogavero Emanuele, nato il 26 maggio 1906	7	7, 33	14, 33
39	Buscema Pietro, nato il 2 agosto 1910	7	7, 33	14, 33
40	Poggioli Angelo	7, 25	7	14, 25
41	Piccoli Renato, iscritto al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922	7, 50	6, 66	14, 16
42	Marchisio Pietro	7, 25	6, 66	13, 91
43	Juzzolino Emilio	7, 50	6	13, 50
44	Frigerio Edoardo	7, 25	6	13, 25
45	Milite Tommaso	7	6, 16	13, 16

Art. 2.

In relazione alla graduatoria che precede ed alle disposizioni a favore degli ex combattenti ed agli iscritti al P.N.F., ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Martinelli Augusto
2. Zambrano Libero
3. Lucente Mario
4. Lodati Mario
5. Azzalin Fulvio Giorgino
6. Adinolfi Luigi
7. De Marinis Italo
8. Girardi Antonio
9. D'Auro Edmondo
10. Tesoriere Francesco
11. De Nicolò Nicola
12. Caravella Nestore
13. Lazzaro Nicolò
14. De Nigris Carlo, ex combattente
15. Piccoli Renato, iscritto al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dichiarati idonei i signori:

1. Sassi Gabriele
2. Masotti Francesco
3. Carmone Alberto
4. Tota Sabino
5. Carlotti Marino
6. Testa Giuseppe
7. Altieri Ugo
8. Andolfi Nilo
9. Fenucci Armanno
10. Mangani Vincenzo
11. Letticino Amedeo
12. Pozzi Gino
13. Oliva Giuseppe
14. Enrico Federico
15. Tortoreto Antonio
16. Agrosy Nicola
17. Zannolli Carlo
18. Gualdi Gualdo
19. Morelli Alfredo
20. De Carolis Catello
21. Manca Efisio
22. Germinario Celestino
23. Doria Tommaso
24. Mogavero Emanuele
25. Buscema Pietro
26. Poggioli Angelo
27. Marchisio Pietro
28. Iuzzolino Emilio
29. Frigerio Edoardo
30. Milite Tommaso

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(9725)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso a 10 posti di commesso nel ruolo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degl'impiegati civili, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il giorno 2 successivo, registro 1 Monopoli, foglio 2, col quale venne indetto un concorso per titoli a n. 10 posti di commesso nell'Amministrazione dei monopoli Stato, fra i congedati dell'Arma dei Reali carabinieri e del Corpo della Regia guardia di finanza;
Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo stesso anno, registro 1 Monopoli, foglio 77, col quale fu nominata la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;
Visti i verbali della predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli a 10 posti di commesso nel ruolo di 3ª categoria dell'Amministrazione dei monopoli di Stato:

Ordine di graduatoria	COGNOME E NOME	Punti riportati
1	Agrimi Caldino	32,50
2	Marino Raffaele, ex combattente, decorato al valore militare	30,50
3	Perreca Eugenio, ex combattente, decorato al valore militare	30
4	Luciani Luigi, ex combattente, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922	29,50
5	Damagio Giovannino	29,50
6	Mammone Alfredo, ex combattente, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922	28,50
7	Zaza Carmine, ex combattente, insignito della Croce al merito di guerra	27,50
8	Guidato Umberto, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922	27,50
9	Natale Vittorio, ammogliato con un figlio	27,50
10	Sorvillo Goffredo, celibe	27,50
11	Ranocchia Giovanni, ex combattente, ammogliato, nato il 2 aprile 1896	27
12	Argenziano Amedeo, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ammogliato, nato l'11 marzo 1906	27
13	Giugliarelli Igino	26,50
14	Simone Gennaro, iscritto ininterrottamente al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922	26
15	Belardinelli Vincenzo	25,50
16	Rocchetto Salvatore, invalido di guerra	25
17	De Marinis Francesco, ex combattente	25
18	Baccini Angelo	25
19	Favaro Giovanni	24,50
20	Carone Domenico, nato il 4 novembre 1900	24
21	Restifo Giuseppe, nato il 6 marzo 1903	24
22	Trupiano Raimondo	22

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenute presenti le precedenze stabilite col R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e le disposizioni a favore degli ex combattenti e degli iscritti al P. N. F., ininterrottamente da data anteriore al 28 ottobre 1922, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Agrimi Caldino
2. Marino Raffaele
3. Perreca Eugenio
4. Luciani Luigi
5. Damagio Giovannino
6. Mammone Alfredo
7. Zaza Carmine
8. Guidato Umberto
9. Natale Vittorio
10. Rocchetto Salvatore (invalido di guerra)

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i signori:

1. Sorvillo Goffredo
2. Ranocchia Giovanni
3. Argenziano Amedeo
4. Giugliarelli Igino
5. Simone Gennaro
6. Belardinelli Vincenzo
7. De Marinis Francesco
8. Baccini Angiolo
9. Favaro Giovanni
10. Carone Domenico
11. Restifo Giuseppe
12. Trupiano Raimondo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 agosto 1934 Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(9726)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.